REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 40
DEL 9 NOVEMBRE 2022
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 45
DEL 9 NOVEMBRE 2022

SO 40

Anno LIX S.O. n. 40

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 14

Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

pag. **2**

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 15

Misure finanziarie multisettoriali.

pag. **21**

Testo di legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, recante:

<<Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale>>

pag. **247**

Comunicazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 29/2001.

pag. **247**

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

22_SO40_1_LRE_14-2022_1_TESTO

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 14
Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 5 legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale ai sensi dell'articolo 12 dello statuto), disciplina l'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

Art. 2
(Personale del Consiglio regionale)

1. Il personale di ruolo assegnato agli uffici del Consiglio regionale appartiene al ruolo unico del personale regionale.

Art. 3
(Strutturazione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni istituzionali, si avvale della Segreteria generale del Consiglio regionale, degli uffici posti alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale, nonché degli uffici di supporto agli organi politici.

2. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), e successive modifiche in materia di segreterie dei gruppi consiliari.

Art. 4
(Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale)

1. L'autonomia organizzativa del Consiglio regionale si realizza attraverso il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali, nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e di quanto demandato alla contrattazione collettiva.

Art. 5
(Articolazione della dirigenza della Segreteria Generale)

1. Nell'ambito della qualifica dirigenziale, sono previsti, con riferimento alla Segreteria generale, i seguenti incarichi:

a) Segretario generale;

b) Vice Segretario generale;

c) Direttore di Servizio;

d) Direttore di Staff.

2. Il Segretario generale sovraintende alla gestione della Segreteria generale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività consiliare; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

3. Il Vice Segretario generale coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Segretario generale e può essere preposto a uno o più Servizi, qualora i relativi incarichi risultino vacanti. Il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale può attribuire al Vice Segretario generale ulteriori funzioni.

4. L'incarico di Direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio e l'assolvimento delle funzioni a esso attribuite dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

Art. 6
(Ufficio di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale)

1. Per il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio regionale e le altre funzioni stabilite dal Regolamento di organizzazione, è istituito l'Ufficio di Gabinetto, posto alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale e diretto dal Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale è correlato alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale.

Art. 7
(Supporto alle attività degli Organi di garanzia e degli altri organi con sede presso il Consiglio regionale)

1. Per il supporto alle attività degli Organi di garanzia e degli altri organi istituiti con

legge ed aventi sede presso il Consiglio regionale, è individuata all'interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi del Regolamento di organizzazione degli uffici consiliari, un'apposita struttura organizzativa di livello dirigenziale.

2. Qualora si ravvisi l'esigenza di assicurare agli Organi di garanzia, in ragione di specifiche e peculiari funzioni loro attribuite, il funzionamento dei medesimi sul territorio regionale, la struttura di cui al comma 1 può essere articolata in sedi decentrate. A tale fine l'Amministrazione regionale mette a disposizione del Consiglio regionale sedi adeguate.

3. Nell'organizzazione della struttura di cui al comma 1 va tenuto conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

Art. 8
(Attività di informazione e di comunicazione del Consiglio regionale)

1. Presso la Segreteria generale opera l'Agenzia Consiglio Notizie (ACON), alle dipendenze funzionali, in qualità di editore ai sensi della legge sulla stampa, del Presidente del Consiglio regionale, con le funzioni di agenzia quotidiana di informazione giornalistica e con le altre funzioni individuate dal Regolamento di organizzazione, caratterizzata da autonomia funzionale per la realizzazione dei compiti di natura giornalistica di competenza e soggetta al coordinamento e al controllo tecnico del Direttore responsabile di testata di cui all'articolo 13 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali).

2. L'attività di informazione relativa al Consiglio regionale e agli organi di garanzia aventi sede presso il predetto Consiglio è regolamentata da un provvedimento dell'Ufficio di Presidenza di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari al fine di garantire le pari opportunità tra maggioranza e opposizione.

3. Resta fermo quanto previsto per le attività di informazione e di comunicazione del Consiglio regionale dalla legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re.Com.)).

Art. 9
(Conferimento degli incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi dirigenziali consiliari sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in applicazione della disciplina prevista dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

2. Gli incarichi di Segretario e Vicesegretario generale e di Capo di Gabinetto rivestono carattere di fiduciarietà e sono conferiti, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, con le modalità e per la durata previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

Art. 10
(Pianificazione dei fabbisogni professionali)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito della dotazione organica

stabilita in applicazione del Regolamento di organizzazione degli uffici consiliari, determina annualmente i fabbisogni professionali del Consiglio regionale, con esclusione del personale addetto agli uffici di supporto agli organi politici, e li comunica alla Giunta regionale, per il recepimento negli atti di programmazione annuale e triennale, nel limite del 5 per cento delle risorse disponibili per i fabbisogni complessivi; detto limite può essere modificato dalla Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 11
(Assunzione del personale)

1. Per l'assunzione del personale del Consiglio regionale trova applicazione quanto previsto per il personale del ruolo unico regionale dai titoli II e III della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), e successive modifiche.

2. Per l'assunzione di personale con specifiche professionalità connesse allo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio regionale, il competente ufficio dell'Amministrazione regionale attiva le procedure selettive previste dalla legge, su richiesta motivata dell'Ufficio di Presidenza. La Segreteria generale del Consiglio regionale assicura il supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento delle predette procedure.

3. Le procedure selettive previste al comma 2 sono attivate secondo le tempistiche e le modalità concordate tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza.

4. Il Consiglio regionale è autorizzato ad attivare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con oneri a carico del bilancio consiliare ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche.

Art. 12
(Mobilità di comparto)

1. Per il reperimento di personale attraverso la mobilità di comparto, il Segretario regionale del Consiglio regionale provvede con le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 18/2016. L'individuazione del dipendente è operata dal Segretario generale del Consiglio regionale. Nel caso del contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori previsto dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 18/2016 è necessario il consenso del Segretario generale del Consiglio regionale.

Art. 13
(Comando)

1. Il Consiglio regionale, su richiesta del Segretario generale, può avvalersi di personale a tempo indeterminato di altre amministrazioni del Comparto unico o di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando con le modalità di cui all'articolo 27 della legge regionale 18/2016.

2. Entro la scadenza del termine dei tre anni, il Segretario generale può chiedere all'Amministrazione regionale di procedere al trasferimento in ruolo del personale comandato, previo assenso del dipendente interessato e dell'amministrazione di appartenenza qualora esterna al Comparto unico.

3. Il comando del personale in servizio presso il Consiglio regionale ad altre amministrazioni

del Comparto unico o ad altre amministrazioni pubbliche è subordinato all'assenso preventivo del Segretario generale.

Art. 14
(Assegnazione e trasferimento di personale)

1. L'assegnazione e il trasferimento di personale dalla e alla Segreteria generale del Consiglio regionale e dagli e agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale sono subordinati, in ogni caso, all'assenso preventivo del Segretario generale.

Art. 15
(Procedimenti disciplinari)

1. L'Ufficio unico, qualora avvii di sua iniziativa un procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti e del personale non dirigente in servizio presso il Consiglio regionale, ne dà comunicazione alla Segreteria generale del Consiglio medesimo.

Art. 16
(Sviluppo delle professionalità)

1. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede alla realizzazione di attività di formazione per specifiche esigenze consiliari.

2. Il Regolamento di organizzazione, tenuto conto delle specificità dell'organizzazione consiliare, disciplina gli strumenti di programmazione, controllo e coordinamento delle attività di supporto alle funzioni consiliari e la definizione del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale degli uffici consiliari, in applicazione dei principi di cui al titolo III, capo IV, della legge regionale 18/2016 e nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 17, può proporre profili professionali specifici relativi alle esigenze del Consiglio regionale. A tal fine, la Regione garantisce la partecipazione di un rappresentante del Consiglio regionale ai lavori degli organismi opportunamente costituiti sui sistemi di classificazione professionale.

Art. 17
(Relazioni sindacali)

1. Al fine di assicurare l'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio regionale resta confermata la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale).

2. Quando le materie oggetto di contrattazione riguardino anche specifiche esigenze legate all'autonomia organizzativa del Consiglio regionale, la Giunta regionale, al fine di formulare le direttive e gli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 20/2002, acquisisce i necessari elementi dall'Ufficio di Presidenza; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta la Giunta può procedere in ogni caso all'adozione delle direttive e degli indirizzi predetti.

Art. 18
(Modifiche e abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti leggi o disposizioni:

a) la legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), e successive modifiche, ad eccezione dell'articolo 10;

b) il comma 31 dell'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);

d) l'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari);

e) il comma 1 bis dell'articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale);

f) il comma 5 dell'articolo 42 e il capo VI del titolo III della legge regionale 18/2016.

2. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è soppresso.

3. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo del comma 4 le parole <<e della Presidenza del Consiglio operano a supporto dei rispettivi Presidenti quali responsabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<opera a supporto del Presidente quale responsabile>> e le parole <<con i Presidenti medesimi>> sono sostituite dalle seguenti: <<con il Presidente medesimo>>;

b) al quarto periodo del comma 4 le parole: <<o della Presidenza del Consiglio regionale>> sono soppresse e le parole <<, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Presidente della Regione>>;

c) al comma 4 bis le parole <<e di cui all'articolo 1 bis, comma 1, della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale),>> sono soppresse.

4. I riferimenti all'articolo 3 della legge regionale 16/2013 si intendono operati all'articolo 7 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 7 novembre 2022

FEDRIGA

NOTE
Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, è il seguente:

Art. 5
(Organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.

2. Il regolamento contabile del Consiglio è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità della Regione.

3. Il bilancio della Regione assicura al Consiglio le dotazioni necessarie all'adeguato esercizio delle sue funzioni con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e informazione.

4. Il regolamento del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale. Il regolamento:
a) assicura il metodo della programmazione dei lavori del Consiglio e la previsione della durata temporale delle sue procedure decisionali, anche tenendo conto del programma legislativo della Giunta e delle relative priorità;

b) disciplina, nella definizione dell'ordine dei lavori dell'Aula e delle Commissioni, i casi e i modi con cui consentire la precedenza per le iniziative del Governo regionale, con particolare riferimento a quelle annunciate dal Presidente nel rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;

c) assicura la comunicazione al Presidente della Regione delle riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e degli Uffici di presidenza delle Commissioni, dedicate alla programmazione dei lavori;

d) disciplina, nei limiti previsti dall'articolo 8, i poteri di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo regionale spettanti al Consiglio e alle Commissioni permanenti ai sensi della presente legge, anche relativamente alla verifica dell'attuazione degli ordini del giorno e delle mozioni approvati;

e) prevede le modalità di partecipazione del Governo regionale ai lavori delle Commissioni e alle sedute del Consiglio regionale;

f) disciplina gli strumenti di sindacato ispettivo, ivi comprese le interrogazioni a risposta immediata su argomenti urgenti o di attualità politica o istituzionale;

g) garantisce adeguata ed obiettiva informazione ai cittadini sull'attività del Consiglio regionale e sulle iniziative dei consiglieri;

h) garantisce i diritti dell'opposizione riservando, nella programmazione dei lavori del Consiglio, una quota non inferiore a un quarto del tempo d'aula agli argomenti da essa proposti.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26, è il seguente:

Art. 13
(Direttori responsabili dell'Agenzia di stampa quotidiana "Regione Cronache" (ARC) e dell'Agenzia del Consiglio regionale (ACON))

1. L'incarico di Direttore responsabile dell'Agenzia di stampa quotidiana "Regione Cronache" (ARC) e dell'Agenzia Consiglio Notizie (ACON) di cui all'articolo 254 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), è conferito, rispettivamente, dalla Giunta regionale, su designazione nominativa del Presidente della Regione, e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su designazione nominativa del Presidente del Consiglio regionale, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a soggetti iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista). Gli elementi negoziali del contratto di lavoro, ivi compresi il trattamento economico e le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati, rispettivamente, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; il trattamento economico è fissato avuto riguardo, quale limite massimo, a quello previsto per la fascia retributiva più bassa dei Direttori centrali, o equiparati, della Regione. Il contratto è in ogni caso risolto di diritto al momento dell'attribuzione del nuovo incarico e comunque a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla cessazione dalla carica del Presidente della Regione o del Presidente del Consiglio regionale che ha operato la designazione.

2. In caso di vacanza di uno dei due incarichi, le relative funzioni sostitutorie possono essere svolte, previa designazione del competente organo politico, dall'altro Direttore di Agenzia senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

3. Qualora l'incarico sia conferito a un dipendente regionale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico medesimo; il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e il servizio prestato in forza del contratto di lavoro di diritto privato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto.

4. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2018:

1) a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

2) a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

3) in relazione al disposto di cui ai punti 1) e 2), con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, con gli stanziamenti iscritti rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

b) per gli anni 2019 e 2020:

1) è autorizzata la spesa complessiva di 35.700 euro, suddivisa in ragione di 17.850 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

2) è autorizzata la spesa complessiva di 583.586 euro, suddivisa in ragione di 291.793 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

3) in relazione al disposto di cui ai punti 1) e 2), con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 162.612 euro suddiviso in ragione di 81.306 euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020 rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

4) all'onere derivante dal punto 1) si provvede mediante storno di pari importo per gli anni 2019 e 2020 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

5) all'onere derivante dal punto 2) si provvede mediante rimodulazione di pari importo per gli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

Note all'articolo 11

- Il titolo II della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, reca: DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO

- Il titolo III della legge regionale 18/2016, reca: SISTEMA INTEGRATO DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE

- Il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 168, è il seguente:

Art. 36
(Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile)

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione

dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN.

3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.

4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

[5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.]

[5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.]

5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 18/2016, è il seguente:

Art. 23
(Mobilità di Comparto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), le amministrazioni procedono, direttamente o tramite l'Ufficio unico, mediante la pubblicazione di un avviso, al fine di acquisire le istanze dei dipendenti interessati, in cui sono indicati i posti che si intendono ricoprire, la posizione economica attribuibile sulla base delle disponibilità della singola amministrazione, i requisiti e le competenze professionali da possedere; tale procedura non è richiesta nel caso in cui l'applicazione della stessa riguardi il contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori, a domanda dei medesimi e previo consenso delle amministrazioni interessate. L'avviso, in ogni caso, è pubblicato nell'apposita sezione del sito Internet della Regione a cura dell'Ufficio unico. L'individuazione del dipendente è operata dall'amministrazione interessata alla copertura del posto anche nel caso in cui l'avviso sia attivato dall'Ufficio unico.

2. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; il nulla osta deve essere reso contestualmente alla presentazione, da parte del dipendente interessato, della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità.

3. Il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo avviene nel rispetto del disposto di cui all'articolo 19, comma 4. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale, compresi la retribuzione individuale di anzianità e il maturato economico, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.

4. Le amministrazioni Comunicano, annualmente, all'Ufficio unico i trasferimenti effettuati in attuazione delle procedure di mobilità di cui al presente articolo.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 18/2016, è il seguente:

Art. 27
(Comando di personale)

1. Le amministrazioni del Comparto unico possono avvalersi, per particolari e specifiche esigenze di servizio e per un periodo massimo complessivo di due anni, di personale a tempo indeterminato di altre amministrazioni del Comparto unico o di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza e del dipendente. Entro la scadenza dei due anni e decorso almeno un anno di comando, le amministrazioni interessate possono procedere direttamente al trasferimento del personale nei propri ruoli, previo assenso del dipendente interessato e dell'amministrazione di appartenenza qualora esterna al Comparto unico.

2. Il personale comandato conserva il proprio stato giuridico e il trattamento economico fondamentale. La spesa del personale comandato fa carico all'amministrazione presso cui detto personale va a prestare servizio che è tenuta, altresì, a versare l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

3. Al personale comandato ai sensi del comma 1 non competono né indennità né compensi, comunque denominati, connessi a funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'amministrazione di appartenenza. A detto personale spettano le indennità previste dall'amministrazione presso cui è comandato per funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'amministrazione medesima.

4. Le amministrazioni del Comparto unico possono disporre il comando di propri dipendenti, previo assenso dei medesimi, presso altre amministrazioni pubbliche non appartenenti al Comparto unico per un periodo massimo di tre anni.

5. Il comando di personale dalle Aziende sanitarie regionali, nonché il comando di personale di altri enti o amministrazioni pubbliche presso la Regione e gli enti locali della Regione per lo svolgimento di attività negli uffici

di supporto agli organi politici, può essere disposto anche in deroga al limite temporale di cui al comma 1. Resta altresì confermata la disciplina di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), come modificato dall'articolo 14, comma 37, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

Nota all'articolo 16

- Il capo IV del titolo III della legge regionale 18/2016, reca: RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTAZIONE DEL COMPARTO UNICO

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, è il seguente:

Art. 4
(Procedure della contrattazione integrativa dell'Ente Regione)

1. L'Amministrazione regionale istituisce, ai fini della contrattazione integrativa di ente, una delegazione di parte pubblica, composta da dirigenti dell'Amministrazione medesima, di cui uno con funzioni di presidente, e costituita con decreto del Presidente della Regione; della delegazione fa parte un membro designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. La contrattazione integrativa di ente ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo dalla Giunta regionale.

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa di ente con i vincoli di bilancio è effettuato in via esclusiva dalla Direzione centrale competente in materia di bilancio.

6.Entro quindici giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di contratto integrativo di ente, corredata di apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata alla Direzione centrale competente in materia di bilancio. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, la Giunta regionale autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Qualora siano formulati rilievi, le parti si incontrano entro i successivi quindici giorni.

7. (ABROGATO)

8. (ABROGATO)

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, <u>NON abrogato</u> dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10
(Segreterie dei Gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 52/1980)

1. L'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come da ultimo integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 44/1996, è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

1. Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato personale entro i seguenti limiti:
a) una unità di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l'indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;

b) due unità di qualifica non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri o tre unità con la medesima qualifica per i gruppi con più di quindici consiglieri;

c) una unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;

d) una unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;

e) una ulteriore unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate <<resti>> nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.

2. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d); qualora al gruppo misto appartenga un solo componente non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).

3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.>>.

2. (ABROGATO)

- Il testo dei commi 31 e 32 dell'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7
(Interventi in materia di relazioni esterne e attività istituzionali e promozionali, di agevolazioni sui carburanti, di spesa interna dell'amministrazione regionale, di oneri finanziari, nonché disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione e di regolazione contabile)

- Omissis -

[31. L'attività informativa relativa al Consiglio regionale fa riferimento all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), ed è regolamentata da un provvedimento dell'Ufficio di Presidenza di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari al fine di garantire le pari opportunità tra maggioranza e opposizione.]

32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.280.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 183 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- Omissis -

- Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, abrogati dal presente articolo,

è il seguente:

Art. 12
(Finalità 11 - funzionamento della Regione)

[1. In relazione all'autonomia contabile, funzionale e organizzativa riconosciuta al Consiglio regionale dall'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), esso dispone, per le proprie esigenze di funzionamento, con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e informazione di cui al comma 3 del citato articolo, di proprio personale appartenente a un ruolo distinto da quello del personale dell'Amministrazione regionale.]

[2. Con successiva legge regionale sono stabiliti i criteri di organizzazione, la disciplina delle materie riservate alla legge ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché le modalità di esercizio da parte del Consiglio regionale dei poteri di gestione del personale e del relativo sistema di relazioni sindacali nell'ambito della contrattazione collettiva regionale di comparto, individuando le necessarie forme di collaborazione e coordinamento con la Giunta regionale e le modalità di copertura e di imputazione a bilancio degli oneri di gestione del personale di cui al comma 1.]

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 3
(Organizzazione degli Organi di garanzia)

1. Per il supporto alle attività degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza individua all'interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi del regolamento di organizzazione degli uffici consiliari, un'apposita struttura organizzativa.

2. Qualora si ravvisi l'esigenza di assicurare agli Organi di garanzia, in ragione di specifiche e peculiari funzioni loro attribuite, il funzionamento dei medesimi sul territorio regionale, la struttura di cui al comma 1 può essere articolata in sedi decentrate. A tale fine l'Amministrazione regionale mette a disposizione del Consiglio regionale sedi adeguate.

3. Nell'organizzazione della struttura di cui al comma 1 va tenuto conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

4. La struttura di cui al comma 1 diviene operativa con l'attribuzione del relativo incarico dirigenziale. Fino a tale momento restano in funzione le strutture di supporto all'attività del Co.Re.Com e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della costituzione della struttura di cui al comma 1, sono apportate alla dotazione organica del Consiglio regionale le necessarie variazioni in aumento, corrispondenti alla dotazione organica delle strutture di cui al secondo periodo del comma 4.]

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11
(Struttura organizzativa)

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

[1 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12, comma 3, e di cui all'articolo 1 septies, commi 1 e 4, è istituita un'apposita unità organizzativa di livello non direzionale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale.]

2. Il Garante regionale può stipulare convenzioni o chiedere consulenze con soggetti privati, ricercatori e istituti universitari su specifiche tematiche nei settori attinenti alla presente legge.

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 18/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 42
(Organismo indipendente di valutazione)

1. L'organismo indipendente di valutazione della prestazione esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 3; esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla Giunta, o comunque all'organo esecutivo; le amministrazioni possono esercitare dette funzioni, tramite l'organismo, anche in forma associata.

2. L'organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta, o comunque dall'organo esecutivo, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. L'organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da un massimo di tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione, della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'organismo è costituito da un organo monocratico. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti della stessa amministrazione o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. L'organismo indipendente di valutazione della prestazione:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta, o comunque all'organo esecutivo;

c) valida la relazione sulla prestazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b); la validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone all'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, la valutazione annuale dei dirigenti a seconda dei rispettivi ordinamenti, e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato;

f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.

4. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione spetta un compenso da determinarsi secondo i rispettivi ordinamenti, nonché il rimborso delle spese se e in quanto dovuto in base alla vigente normativa.

[5. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede a disciplinare le materie di cui al presente articolo.]

- Il capo VI del titolo III della legge regionale 18/2016, abrogato dal presente articolo, reca: DISPOSIZIONI SULL'AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(Fonti)

1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale, ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:

a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;

c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.

2. Il regolamento di organizzazione, emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis, previa informativa alle organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e di quanto demandato alla contrattazione collettiva, disciplina:

a) le funzioni della dirigenza e le ipotesi di avocazione;

b) la tipologia degli incarichi dirigenziali, le funzioni e le attribuzioni dei medesimi;

c) i criteri e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di sostituzione del dirigente;

d) la graduazione degli incarichi dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione;

e) gli elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, nel caso di conferimento dell'incarico dirigenziale mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;

f) la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti;

g) l'articolazione della struttura organizzativa;

h) l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni;

i) gli uffici di supporto agli organi politici;

j) la dotazione organica complessiva;

k) gli strumenti di programmazione e di coordinamento.

3. Per l'esercizio di funzioni consultive, di analisi, di proposta, di elaborazione e di concertazione delle decisioni gestionali generali, nonché al fine di ricondurre ad unitarietà l'azione amministrativa e consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi, il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 può introdurre e disciplinare appositi organi collegiali interdirezionali, nonché opportune forme di coordinamento fra le strutture direzionali o all'interno delle medesime.

3 bis. A fronte di situazioni emergenziali o di problematiche operative correlate a tematiche di rilevante strategicità valutate di volta in volta dalla Giunta regionale, possono essere costituiti, con i criteri e le modalità previste dal regolamento di organizzazione di cui al comma 2, gruppi di lavoro temporanei, composti da personale regionale, operanti a supporto delle strutture direzionali interessate dalle suddette situazioni o problematiche anche per lo svolgimento di attività istruttoria e gestionale riferita a procedimenti di competenza delle struttura direzionali medesime.

4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 è emanato previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

5. Le materie di cui al comma 2, con riferimento al Consiglio regionale, sono disciplinate con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, nonché dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva. **[Il contingente del personale spettante al Consiglio regionale è definito dagli atti di autorganizzazione del Consiglio regionale medesimo, nell'ambito della dotazione organica complessiva stabilita dal regolamento di cui al comma 2.]**

6. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o da atti amministrativi di organizzazione, dal contratto collettivo, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali possono essere derogate da successivi contratti collettivi di lavoro e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

7. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e, comunque, devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili. Tali disposizioni continuano ad applicarsi al Consiglio regionale sino all'entrata in vigore degli atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo di cui al comma 5; a decorrere dall'entrata in vigore di detti atti sono abrogate le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dagli atti medesimi, con essi incompatibili.

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 47
(Articolazione della dirigenza)

1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica e su più profili professionali.

2. Nell'ambito della qualifica di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:

a) direttore generale;

b) direttore centrale;

c) vicedirettore centrale;

d) direttore di Servizio;

e) direttore di staff.

3. Il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione a una Direzione centrale o a una struttura equiparata a Direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio.

3 bis. L'incarico di Vicedirettore centrale può essere conferito presso ogni Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, a eccezione degli enti regionali. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore centrale, o equiparato, e può essere preposto a una o più strutture direzionali a livello di Servizio, qualora i relativi incarichi risultino vacanti. Il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali può attribuire al Vicedirettore centrale ulteriori funzioni.

4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione **opera a supporto del Presidente quale responsabile** dell'Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione **con il Presidente medesimo**. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale **[o della Presidenza del Consiglio regionale]** è correlato alla durata in carica **del Presidente della Regione**. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.

4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 **[e di cui all'articolo 1 bis, comma 1, della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale),]** con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.

4 ter. (ABROGATO)

4 quater. (ABROGATO)

4 quinquies. Al direttore di staff possono essere attribuiti particolari progetti o attività; al medesimo può essere, altresì, assegnato personale. Il Direttore di staff può sottoscrivere proposte di deliberazioni della Giunta regionale ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità.

5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale provenienti dal settore pubblico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 177

- d'iniziativa del Presidente Zanin e dei consiglieri Bordin, Di Bert, Nicoli, Honsell, Centis, Giacomelli, Moretti, Capozzella, Bidoli il 26 settembre 2022;
- assegnato alla I Commissione il 26 settembre 2022;
- esaminato dalla I Commissione permanente nelle sedute del 10 e del 18 ottobre 2022 e, in quest'ultima, approvato all'unanimità senza modifiche con la proposta all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Regolamento interno, di discutere sul testo senza una relazione della Commissione;
- esaminato e approvato all'unanimità senza modifiche dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 26 ottobre 2022;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5465/P del 28 ottobre 2022.

22_SO40_1_LRE_15-2022_1_TESTO

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 15
Misure finanziarie multisettoriali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1
(Disposizioni di carattere finanziario)

1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2021, approvato con legge regionale 2 agosto 2022, n. 12 (Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2021), l'avanzo di amministrazione è stato determinato in complessivi 2.635.385.696,39 euro, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), di cui 691.945.014,63 euro di avanzo disponibile, che è già stato iscritto con legge regionale 13 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), per l'importo di 617.470.444,95 euro e che si iscrive per l'ulteriore importo di 74.474.569,68 euro con la presente legge.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 e successivi sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A2.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 9, relativo ai mutui, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), avuto riguardo alle variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, di cui all'allegata Tabella A3.

5. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui all'allegata Tabella A4 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

Art. 2
(Attività produttive)

1. All'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 67 le parole <<dell'agglomerato industriale>> sono sostituite dalle seguenti:

<<delle aree degradate destinate alle attività produttive situate nel>>;

b) al comma 69 le parole <<entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 luglio 2023>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 67, della legge regionale 24/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

3. L'articolo 13 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), è sostituito dal seguente:

<<Art. 13

(Incentivi al rinnovo e rigenerazione delle attività economiche nei distretti del commercio)

1. La Regione incentiva, nell'ambito dei distretti del commercio, i progetti in cui si prevede e si programma l'attuazione di interventi di infrastrutturazione urbana da parte dei soggetti pubblici, nonché l'esecuzione di investimenti in tecnologia e digitalizzazione da parte delle imprese, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.

2. Gli interventi dei Comuni per la realizzazione di infrastrutture riguardano in particolare la connettività a banda larga, il rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano, la creazione di zone pedonali, la riqualificazione delle aree destinate a sagre, fiere e mercati, la forestazione urbana, la mobilità sostenibile e le attività di marketing del distretto del commercio, compresa l'animazione urbana.

3. Gli investimenti delle imprese con unità operativa all'interno degli ambiti territoriali dei distretti del commercio, finalizzati allo sviluppo tecnologico, riguardano l'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e lo sviluppo della digitalizzazione e l'implementazione dei sistemi di Information Tecnology (IT), nonché allo sviluppo sostenibile.

4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 10, comma 6, secondo i termini e le modalità previsti con regolamento regionale e con bandi a favore delle imprese predisposti dal comune capofila al quale è delegata altresì la gestione del relativo procedimento contributivo.

5. I contributi a favore delle imprese sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.

6. Al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali tipici e le lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), la Regione individua criteri premiali per l'accesso ai contributi a favore dei distretti che comprendano esercizi commerciali di vendita di prodotti locali tipici la cui promozione ed etichettatura avvenga anche tramite l'utilizzo di una o più lingue minoritarie regionali.

7. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori commerciale, turistico e dei servizi, l'Amministrazione regionale può riservare una quota delle risorse finanziarie allocate.>>.

4. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 3/2021, come sostituito dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e com-

petitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 81 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), è aggiunto il seguente:

<<3 bis. L'inserimento di ulteriori schede di ricognizione dei complessi produttivi degradati nonché l'aggiornamento delle schede contenute nel master plan di cui al comma 3, anche finalizzati al riconoscimento dei medesimi complessi produttivi degradati, è effettuato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione. Di tale deliberazione è data tempestiva comunicazione alla competente Commissione consiliare.>>.

6. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), e dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), possono essere destinate alla concessione di garanzie e di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia a favore delle imprese, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, colpite dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica o dalle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei flussi commerciali, nonché dalla contrazione della domanda o dall'interruzione di contratti e progetti esistenti.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi di cui al comma 6, nelle proporzioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020, da destinare alla concessione di garanzie e di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia a favore delle imprese, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, colpite dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica o dalle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei flussi commerciali, nonché dalla contrazione della domanda o dall'interruzione di contratti e progetti esistenti.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

9. Le risorse di cui ai commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), possono essere destinate alla concessione di garanzie e di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia a favore delle imprese di cui al comma 6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, criteri e modalità per la concessione degli incentivi di cui ai commi 6, 7 e 8.

10. Al comma 9 ter dell'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), le parole <<Nel caso in cui l'istituto finanziatore sia titolare del rapporto di finanziamento, il recupero dei crediti è svolto da avvocati incaricati dall'istituto medesimo, sulla base di apposita convenzione che disciplini altresì l'affidamento dell'incarico e la ripartizione delle spese.>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Le convenzioni di cui agli articoli 4, comma 1, 6, comma 3 e 6 quater, comma 2, definiscono i casi in cui i crediti possono essere recuperati

dagli istituti finanziari attuatori e disciplinano le relative modalità di recupero e criteri di ripartizione delle spese.>>.

11. La modifica di cui al comma 10 ha effetto dall'1 gennaio 2023.

12. All'articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<gestione relativa al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi di cui all'articolo 6 della legge regionale 2/2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia)>>;

b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<a) gestione relativa al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi di cui all'articolo 6 della legge regionale 2/2012 e relative sezioni;>>.

13. I termini per la rendicontazione delle spese per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), a valere rispettivamente sul Bando 2017 di cui al decreto n. 1037/PROTUR del 28 aprile 2017 e sul Bando 2018 di cui al decreto n. 1072/PROTUR del 12 aprile 2018, scaduti o in scadenza alla data del 31 ottobre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023 con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente.

14. Per le finalità di cui al comma 13 i soggetti beneficiari presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza motivata nella quale dichiarano di aver sostenuto una spesa pari ad almeno il 25 per cento dell'importo ammesso a contributo.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), e fino al 31 dicembre 2022, vigono nuovamente:

a) i commi 20, 21, 27 e 28 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);

b) i commi 1, 2 e 44 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016);

c) il comma 46 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili);

d) il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali).

16. Sono fatti salvi gli atti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Tarvisio il contri-

buto già concesso ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), con decreto 11 dicembre 2018, n. 4749/PROTUR del Direttore del Servizio turismo per la realizzazione di un centro polifunzionale, per la realizzazione dell'intervento di rifacimento completo della pista di atletica leggera del Polisportivo comunale "Maurizio Siega".

18. Per le finalità di cui al comma 17 il Comune di Tarvisio presenta domanda di devoluzione del contributo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo e commercio, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'intervento da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

19. All'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole <<30 ottobre 2022 >> e <<31 dicembre 2022>> sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: <<30 settembre 2023>> e <<31 dicembre 2023>>;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. Il termine entro il quale la Regione deve approvare la rendicontazione relativa ai progetti di cui al comma 6 è fissata al 31 marzo 2024.>>.

c) al comma 7 le parole <<ai commi 6 e 8>> sono sostituite dalle seguenti: <<al comma 8>>.

20. Il comma 7 dell'articolo 35 della legge regionale 3/2021 è sostituito dal seguente:

<<7. L'Amministrazione regionale può finanziare progetti unitari che prevedono la partecipazione congiunta di amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti, anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi che possono costituire elementi di attrattività per lo sviluppo turistico.>>.

21. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 7, della legge regionale 3/2021, come sostituito dal comma 20, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso a PromoTurismoFVG con decreto del Direttore del Servizio commercio e turismo 13 dicembre 2021, n. 3146 PROTUR, ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), finalizzato al cofinanziamento dei servizi di trasporto rivolti ai turisti che intendono fruire degli impianti di risalita, per le spese da sostenersi nella stagione invernale 2022-2023.

23. Per le finalità di cui al comma 22 PromoTurismoFVG presenta alla Direzione centrale attività produttive e turismo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di conferma del contributo già concesso per le spese da sostenersi nella stagione invernale 2022-2023.

24. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Dispo-

sizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella B.

Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente tutela patrimonio ittico un finanziamento straordinario al fine di garantirne il funzionamento e l'attività istituzionale a fronte degli aumenti di spesa connessi ai consumi di energia elettrica, gas e carburante.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 18.

3. All'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 3 dopo le parole <<altra normativa>> sono aggiunte le seguenti: <<ad eccezione delle richieste presentate ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche>>;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

<<8 bis. Le quote di riparto assegnate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a valere sul Fondo per le mense scolastiche biologiche istituito ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis del decreto legge 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, sono cumulabili con i contributi di cui al presente articolo fino al raggiungimento dell'80 per cento del costo totale sostenuto da ciascun beneficiario. In caso di superamento della predetta percentuale, il contributo regionale concesso viene ridotto.>>.

4. Per l'anno 2022, il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 15/2000, come modificato dal comma 3, è fissato, in deroga al comma 2 del medesimo articolo 4, al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande di contributo per l'anno scolastico 2022-2023 pervenute alla struttura regionale competente antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono considerate valide.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 15/2000, come modificato dal comma 3, e in considerazione di quanto previsto dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

6. All'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi, ai sensi dell'articolo 15

della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in particolare con la Comunità di montagna della Carnia, con la Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio, con l'Università degli Studi di Udine e con il Parco naturale delle Dolomiti friulane, per lo svolgimento di attività di salvaguardia, promozione e valorizzazione delle Dolomiti Friulane, sistema n. 4 delle Dolomiti patrimonio mondiale UNESCO.>>;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Per garantire la programmazione coordinata delle attività di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi quadro approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità.>>;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni aderenti agli accordi quadro di cui al comma 5 e ai relativi accordi attuativi, finalizzate alla realizzazione delle attività previste negli accordi medesimi.>>.

7. Per le finalità di cui l'articolo 3, comma 4 e comma 5 bis, della legge regionale 15/2014, come, rispettivamente, modificato e inserito dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), è inserito il seguente:

<<2 bis. Il contributo concesso ai sensi del comma 2, è, previa richiesta, erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.>>.

9. Dopo il comma 41 dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), è inserito il seguente:

<<41 bis. Il contributo concesso ai sensi del comma 40, è, previa richiesta, erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.>>.

10. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), le parole <<31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2023>>.

11. Al comma 58 dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), dopo le parole <<all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it,>> sono inserite le seguenti: <<entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,>>.

12. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 58, della legge regionale 13/2022, come modificato dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

13. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di sta-

bilità 2019), le parole <<sono definiti con regolamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono predeterminati, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, con appositi bandi, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari>>.

14. Nell'ambito della realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e del settore vitivinicolo e nell'ambito della partecipazione ad eventi, mostre e fiere di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f bis), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), ERSA è autorizzata a riconoscere a titolo di contributo, alle aziende agricole che partecipano alle manifestazioni fieristiche in qualità di co - espositori negli spazi acquisiti e organizzati dall'Agenzia, la riduzione dei relativi oneri di partecipazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Direttore generale di ERSA.

15. Al fine di garantire la continuità della presenza regionale alle manifestazioni fieristiche internazionali del settore vitivinicolo e anche alla luce della ripercussione sui mercati della crisi internazionale in atto, l'ERSA è autorizzata a proseguire per il 2023 il rapporto contrattuale con la società Veronafiere SpA nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e ad avviare ogni altra procedura utile a potenziare la presenza istituzionale ai medesimi eventi.

16. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 57, della legge regionale 13/2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che svolgono attività di promozione e valorizzazione del comparto pataticolo nel territorio regionale un ulteriore stanziamento straordinario di 30.000 euro per l'anno 2022.

17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 18.

18. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella C.

Art. 4
(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. La lettera a bis) del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), è sostituita dalla seguente:

<<a bis) gli impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di alta e media tensione e le relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, nonché in discariche o in lotti di discarica chiusi e ripristinati, oppure in cave o in lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento e le relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto e di ripristino ambientale dell'articolo 6, comma 9 bis), del decreto legislativo 28/2011;>>.

2. In considerazione della peculiarità della linea contributiva di cui all'articolo 4, comma 31, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), laddove la finalità della rimozione dell'amianto a tutela dell'ambiente e della salute assume rilevanza preponderante rispetto

alla valutazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32 ter, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è ammessa la variazione soggettiva dei beneficiari dell'incentivo regionale.

3. Le modalità e i criteri per l'applicazione del comma 2 sono previste all'interno del relativo regolamento di settore; la disciplina regolamentare è emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il contributo concesso ai sensi dell'articolo 4, comma 19, della legge regionale 25/2016, con decreto n. 3579/AMB del 22 novembre 2017 a favore dell'Istituto comprensivo statale "Jacopo" di Porcia, è restituito senza interessi.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Reana del Rojale per i lavori di messa in sicurezza e bonifica di un immobile sito in frazione di Remugnano, di proprietà del Comune stesso.

6. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, del quadro economico dell'intervento e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 223.500 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 11.

8. Al fine di effettuare gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio a seguito dei nubifragi avvenuti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2022.

9. Per le finalità di cui al comma 8 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di ambiente, domanda di contributo corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 11.

11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella D.

Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo aggiuntivo della somma di 1.136.000 euro per la realizzazione del parcheggio multipiano

in via Manzoni già finanziato con decreto n. 5115/TERINF del 29 novembre 2021. A tal fine è confermata l'assegnazione a favore del Comune, già assegnatario di tale somma come da decreto n. ALP4/1386/E/53/122 dell'8 agosto 2007, a valere sui fondi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), per le medesime necessità e finalità previste all'articolo 6, comma 25, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse con le modalità previste dall'articolo 6, commi 26 e 27 secondo periodo, della legge regionale 26/2020, su domanda dell'ente locale da presentare al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

3. Per le finalità di cui al comma 1, con riferimento alle assegnazioni statali per l'attuazione della legge 122/1989, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un maggior contributo della somma di 100.000 euro per gli interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile denominato "Palazzo degli Stati Provinciali" di Gorizia già finanziati con decreto n. 1299/TERINF del 6 aprile 2020.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 59.

7. All'articolo 4 ter della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 la locuzione <<per gli anni 2020, 2021 e 2022>> è sostituita dalla seguente: <<di ogni anno>>;

b) al comma 4 bis la locuzione <<al 31 dicembre 2022>> è sostituita dalla seguente: <<a tre anni successivi a quello dell'approvazione dell'elenco>>.

8. Per le finalità di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 28/1989, come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

9. All'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 82 le parole <<, ai familiari che hanno istituito trust>> sono sostituite dalle

seguenti: <<per l’anno 2022, a favore dei trust istituiti>> e le parole <<contributi in conto capitale,>> sono sostituite dalla seguente: <<incentivi>>;

b) al comma 83 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 30 novembre 2022 alla struttura competente in materia di edilizia abitativa>> e le parole <<della relazione illustrativa, del preventivo di spesa e del cronoprogramma finanziario dell’intervento da realizzare>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell’atto istitutivo del trust e del progetto a firma di un professionista abilitato completo di relazione tecnica, elaborati grafici e preventivo di spesa>>;

c) dopo il comma 83 sono inseriti i seguenti:

<<83 bis. L’incentivo di cui al comma 82 è concesso con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, in misura pari alla spesa indicata nel preventivo di spesa allegato alla domanda fino a un importo massimo di 500.000 euro per progetto, fermo il disposto di cui all’articolo 33, comma 4, della legge regionale 7/2000.

83 ter. Ai fini della rendicontazione dell’intervento e conseguente erogazione dell’incentivo, i richiedenti, entro il termine perentorio indicato nel provvedimento di concessione, devono presentare la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e conformità al progetto, la documentazione attestante la condizione di agibilità o abitabilità dell’immobile, nonché idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del beneficiario. L’incentivo può essere erogato anche in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell’importo concesso, previa presentazione di specifica istanza, corredata di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa per un valore pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

83 quater. Il beneficiario ha l’obbligo di mantenere la destinazione residenziale del bene immobile per una durata di cinque anni dalla presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione dell’intervento, pena la revoca dell’incentivo e la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data di effettiva restituzione.>>.

10. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 82, della legge regionale 13/2022, come modificato dal comma 9, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

11. Ai fini di soddisfare tutte le domande pervenute riguardanti la concessione di contributi a favore degli istituti comprensivi e delle scuole paritarie, in relazione alle scuole dell’infanzia 3-6 anni pubbliche e paritarie di cui all’articolo 5, comma 77, della legge regionale 13/2022, per l’acquisto di attrezzature e giochi per esterno, l’Amministrazione regionale è autorizzata a destinare la spesa di 360.000 euro per l’anno 2022.

12. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 360.000 euro per l’anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

13. Per gli interventi di cui all’articolo 5, commi dal 6 al 9, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l’anno 2022 ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l’aumento dei costi per l’approvvigionamento delle materie prime.

14. Il finanziamento viene concesso nella misura massima del 25 per cento dell’importo

finanziato a valere sull'avviso approvato con decreto del Direttore centrale n. 3412 dell'11 agosto 2021 nei limiti delle risorse disponibili.

15. Le domande di contributo di cui al comma 13 sono presentate con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredate di una relazione contenente un computo degli aumenti dei costi preventivati sull'intervento finanziato ai sensi articolo 5, commi dal 51 al 55, della legge regionale 13/2022, entro il 30 novembre 2022. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2023 sono archiviate. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione l'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

16. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

17. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 17 e 18, della legge regionale 13/2021, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2022 ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.

18. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 17.

19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

20. Al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<, nonché per le compensazioni necessarie a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati e dagli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici riguardanti altri interventi di competenza del beneficiario, purché la relativa spesa presenti la medesima classificazione contabile ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)>>.

21. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), dopo le parole <<Piano paesaggistico regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché in settori disciplinari e ambiti di interesse rilevanti nelle altre materie di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio>>.

22. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

23. Il comma 25 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2021 è sostituito dal seguente:

<<25. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore delegato, il programma di interventi per la riqualificazione di aree compromesse e degradate o il recupero di valori paesaggistici. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di valutazione delle proposte coerenti con il PPR.>>.

24. Gli incentivi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), finalizzati al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono cumulabili con altri vantaggi economici aventi la stessa finalità, anche erogati da altri enti pubblici, entro i limiti della spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del conduttore, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste dalla medesima legge n. 431/1998 e dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Artegna un contributo straordinario per lavori di ristrutturazione della scuola materna di Artegna, quale cofinanziamento di altri contributi già assegnati per lo stesso intervento.

26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un quadro economico, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dei lavori.

27. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 59.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel Comune di Cividale del Friuli al soggetto attuatore dell'intervento previsto dall'articolo 3, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), nel quadro di un accordo di programma finalizzato al recupero urbanistico dell'area ex caserma Lanfranco di Cividale del Friuli. Il contributo integrativo è volto a far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi di costruzione.

29. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in conformità alla normativa applicabile in materia, a partecipare al sostegno degli interventi di interesse regionale finanziati dallo Stato e rientranti in Piani approvati dal dipartimento della Protezione civile per il superamento di contesti emergenziali, al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'eccezionale aumento dei prezzi al netto di quanto previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

31. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli

anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Monfalcone il finanziamento concesso con decreto n. 5131/TERINF del 18 novembre 2019, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 0210/Pres. in attuazione degli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi e completare altri interventi già finanziati con il medesimo regolamento.

33. Per le finalità di cui al comma 32, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Monfalcone presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di ripartizione del finanziamento tra gli interventi interessati, corredata, per ognuno di essi, di una relazione descrittiva dell'intervento con un nuovo quadro economico e cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma e ripartizione del finanziamento tra gli interventi indicati sono fissati i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.

34. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario al fine di garantire la sicurezza stradale e migliorare la viabilità di accesso nell'ambito della riqualificazione dell'area denominata ex Dormisch.

35. Il Comune di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inoltra al Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa della spesa.

36. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

37. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

38. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) è autorizzata a trasferire a titolo gratuito all'Ente di decentramento regionale (EDR) di Gorizia la proprietà degli immobili che costituiscono il complesso dell'ex ospedale in via Vittorio Veneto a Gorizia al fine di realizzare nuove scuole e strutture connesse allo svolgimento delle attività scolastiche, all'interno di un'area destinata a servizi scolastici.

39. Il trasferimento degli immobili avviene previa conforme deliberazione della Giunta regionale con decreto del Direttore generale di ASUGI che costituisce titolo per l'intavolazione dei beni ai sensi della legge sui libri fondiari.

40. Per le finalità di cui al comma 38 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo per la redazione della variante puntuale al Piano regolatore generale comunale, da erogarsi su istanza del medesimo Comune da presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

41. Per le finalità di cui al comma 38 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'EDR di Gorizia un contributo straordinario da erogarsi su istanza dell'ente, da presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle vigenti disposizioni della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022

a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

43. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Aviano i finanziamenti concessi con decreto n. 5978/TERINF del 26 novembre 2018 e con decreto n. 5192/TERINF del 20 novembre 2019, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 0210/Pres. in attuazione degli articoli 24, 25 e 26, della legge regionale 1/2016, per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi e avviare altro intervento già finanziato con il medesimo regolamento.

45. Per le finalità di cui al comma 44, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Aviano presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di devoluzione dei finanziamenti, corredata di una relazione descrittiva dell'intervento con un nuovo quadro economico e cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma e devoluzione dei finanziamenti all'intervento indicato sono fissati i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alle associazioni culturali con sede legale nei comuni regionali con una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, al fine di compartecipare ai costi per interventi manutentivi su immobili di proprietà destinati a svolgere la funzione di contenitori culturali multifunzionali rivolti principalmente alle nuove generazioni.

47. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

48. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

49. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 46 in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente, corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.

50. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 49 sono considerati i seguenti elementi in ordine di rilevanza:

a) pregio storico, artistico, architettonico dell'immobile da manutenere;

b) aver svolto all'interno dell'offerta dell'associazione un'iniziativa che comporti una crescita culturale dei giovani in un contesto di integrazione europea, indipendentemente dalla durata della stessa nel tempo;

c) aver organizzato iniziative di promozione, riscoperta e valorizzazione dei prodotti locali, della cultura rurale e della vita contadina, rivolta in particolar modo alle nuove generazioni;

d) cofinanziamento e intervento da parte del privato nelle spese di recupero dell'immobi-

le.

51. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lestizza il finanziamento di cui all'articolo 5, commi da 34 a 36, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), pari a 300.000 euro, per la realizzazione dei nuovi ambulatori medici, per l'infermiera di comunità e l'assistente sociale del Comune di Lestizza, di pari importo, da realizzarsi presso la Villa Bellavitis nel Capoluogo, avuto riguardo dell'inattuabilità dell'acquisto e conseguente recupero del complesso immobiliare di interesse storico-rurale "Ai Colonos", finalità cui il contributo era originariamente destinato.

53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata dal Comune di Lestizza alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

54. Per le finalità di cui al comma 52 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore stanziamento straordinario per le finalità previste dall'articolo 5, comma 16, della legge regionale 24/2021.

56. Il beneficiario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inoltra al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa della spesa.

57. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

58. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

59. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella E.

Art. 6
(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, intese come spazi chiusi dotati di palcoscenico adibiti in maniera esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, coreutiche e musicali, aperto al pubblico, in possesso della licenza

prevista dall'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e da sale cinematografiche, con esclusione dei multiplex, intese come spazi, al chiuso o all'aperto, adibiti a pubblico spettacolo cinematografico, munite di riconoscimento come sala d'essai ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), e relativi decreti attuativi del Ministro dei beni e attività culturali e per il turismo, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché dagli operatori culturali di cui agli articoli 19, comma 2, 20, 25, 26 ter, 27 bis, 30 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e dai centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica di cui all'articolo 26, commi 1 bis e 1 ter, della legge regionale 16/2014, finanziati nel triennio 2021-2023 a valere sul "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum ai soggetti proprietari o ai soggetti gestori delle sale o dei centri, in forza di un idoneo titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella gestione delle sale o dei centri, nonché agli operatori culturali, a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento di fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2021 - 30 settembre 2022, rispetto alle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.

2. Il riparto del contributo è effettuato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può in ogni caso essere superiore al maggior costo dichiarato ed è cumulabile, solo fino alla misura massima del maggior costo dichiarato, con altre agevolazioni previste per la medesima finalità da disposizioni statali, regionali o comunali o con altri incentivi statali, regionali o comunali che riconoscono come spesa ammissibile la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas sostenuta nel periodo considerato.

3. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda di contributo entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di attività culturali. Nella domanda è dichiarato il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento di fatture emesse nel periodo indicato al comma 1 medesimo.

4. Il decreto di concessione del contributo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del decreto di riparto di cui al comma 2.

5. La liquidazione anticipata del contributo, su richiesta, può essere disposta contestualmente alla concessione, salvo intervenuta scadenza dei termini di acquisizione degli atti di spesa per la chiusura dell'esercizio finanziario 2022.

6. Nel decreto di concessione di cui al comma 4 sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 43.

8. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sugli avvisi per attività culturali, approvati con deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2020, n. 1752 e con deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 229, possono essere rendicontate fino al termine del 31 dicembre

2022.

9. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da Musei pubblici o privati, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia quali risultanti dall'ultima rilevazione ISTAT, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum ai soggetti proprietari a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento delle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2021 - 30 settembre 2022, rispetto alle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.

10. Il riparto del contributo è effettuato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può in ogni caso essere superiore al maggior costo dichiarato ed è cumulabile, solo fino alla misura massima del maggior costo dichiarato, con altre agevolazioni previste per la medesima finalità da disposizioni statali, regionali o comunali o con altri incentivi statali, regionali o comunali che riconoscono come spesa ammissibile la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas sostenuta nel periodo considerato.

11. I soggetti di cui al comma 9 presentano domanda di contributo entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di beni culturali. Nella domanda è dichiarato il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 9 medesimo.

12. Il decreto di concessione del contributo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del decreto di riparto di cui al comma 10.

13. La liquidazione anticipata del contributo è disposta contestualmente alla concessione, salvo intervenuta scadenza dei termini di acquisizione degli atti di spesa per la chiusura dell'esercizio finanziario 2022.

14. Nel decreto di concessione di cui al comma 12 sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi.

15. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 43.

16. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti dalle biblioteche, pubbliche e private, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum agli enti gestori delle biblioteche facenti parte dei Sistemi bibliotecari individuati con deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2018, n. 127, agli enti gestori delle biblioteche di ente locale non facenti parte dei predetti Sistemi, nonché agli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento delle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2021 - 30 settembre 2022, rispetto alle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.

17. Il riparto del contributo è effettuato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può in ogni caso essere superiore al maggior costo dichiarato ed è cumulabile, solo fino alla misura massima del maggior costo dichiarato, con altre

agevolazioni previste per la medesima finalità da disposizioni statali, regionali o comunali o con altri incentivi statali, regionali o comunali che riconoscono come spesa ammissibile la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas sostenuta nel periodo considerato.

18. Gli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei Sistemi bibliotecari, gli enti gestori delle biblioteche di ente locale non facenti parte dei predetti Sistemi e delle biblioteche riconosciute di interesse regionale di cui al comma 16 presentano domanda di contributo entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di beni culturali. Nella domanda è dichiarato il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 16 medesimo.

19. Il decreto di concessione del contributo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del decreto di riparto di cui al comma 17.

20. La liquidazione anticipata del contributo è disposta contestualmente alla concessione, salvo intervenuta scadenza dei termini di acquisizione degli atti di spesa per la chiusura dell'esercizio finanziario 2022.

21. Gli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei Sistemi bibliotecari di cui al comma 16 provvedono a trasferire le risorse loro liquidate alle biblioteche facenti parte dei rispettivi sistemi, in misura proporzionale al maggiore costo da queste sostenuto.

22. Nel decreto di concessione di cui al comma 19 sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi.

23. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 43.

24. In considerazione dell'importanza della valorizzazione del patrimonio culturale regionale in connessione e in funzione delle attività e delle manifestazioni dell'anno europeo della cultura nel 2025 (Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025), al fine di permettere all'Ente regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia di completare entro l'anno 2023 la programmazione delle attività espositive della Galleria Regionale d'arte contemporanea Luigi Spazzapan, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gradisca d'Isonzo un contributo di 50.000 euro finalizzato a consentire il completamento dell'intervento di cui al contributo originariamente concesso all'Unione Territoriale Intercomunale Collio - Alto Isonzo con decreto n. 3115/CULT del 21 novembre 2019 per l'intervento denominato "Adeguamento normativo, superamento barriere architettoniche e via d'esodo sede Galleria Regionale d'arte contemporanea L. Spazzapan - Comune di Gradisca d'Isonzo", nonché a far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.

25. Per le finalità di cui al comma 24, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gradisca d'Isonzo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di concessione del contributo corredata da un quadro economico dell'intervento denominato "Adeguamento normativo, superamento barriere architettoniche e via d'esodo sede Galleria Regionale d'arte contemporanea L. Spazzapan - Comune di Gradisca d'Isonzo".

26. In attuazione del comma 24 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 25, a concedere e contestualmente liquidare la totalità del contributo assegnato.

27. Al procedimento contributivo di cui al comma 24 si applicano i termini procedimentali

del contributo originariamente concesso all'Unione Territoriale Intercomunale Collio - Alto Isonzo con decreto n. 3115/CULT del 21 novembre 2019.

28. Per le finalità di cui comma 24 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 43.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare per le medesime finalità il contributo concesso al Comune di Staranzano, ai sensi del bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1628 dell'1 settembre 2017.

30. Per le finalità di cui al comma 29 il Comune di Staranzano presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza volta a ottenere la conferma del contributo.

31. Ai sensi del comma 29 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma il contributo e fissa un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Ibby Italia ETS" un contributo integrativo per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024). La domanda per la concessione del contributo integrativo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 43.

34. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è abrogata;

b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

<<f bis) da PromoTurismoFVG.>>.

35. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 24/2021, in relazione alle modifiche apportate dal comma 34, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

36. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi europei e statali previsti nell'ambito del Progetto europeo CREATURES, finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg ADRION 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive destinate alla costituzione di un parco progetti da rendicontare nell'ambito del medesimo program-

ma.

37. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 43.

38. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 23/2015, e dal relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), le biblioteche già riconosciute di interesse regionale ai sensi della predetta legge mantengono tale qualifica anche per l'anno 2023.

39. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte a revisione periodica negli anni dal 2020 al 2023 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre dall'1 gennaio 2024.

40. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 236/Pres. del 2016, gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 del predetto regolamento presentano le domande di contributo per l'anno 2023 nel periodo compreso tra l'1 novembre 2022 e il 31 gennaio 2023.

41. Per le finalità di cui ai commi 38 e 40, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), nonché a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

42. Al comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le parole <<nel corso degli anni 2020 e 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino all'anno 2023>>.

43. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella F.

Art. 7
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Al fine di garantire la continuità e l'effettività degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche ed occupazionali derivanti dalle situazioni emergenziali del mercato interno, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per le domande presentate nel 2022, ai sensi della relativa regolamentazione attuativa, che risultino ammissibili a contributo e non ancora definite alla data del 31 dicembre 2022.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

3. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare, per l'anno 2022, un contributo straordinario in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo 2021/2022 ai seguenti soggetti gestori di nidi d'infanzia accreditati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)):

a) Comune di Pontebba per il nido "La Cocule" di Pontebba;

b) Asp Moro per il nido "Daniele Moro" di Codroipo;

c) Coop. Sociale Don Cesare Scarbolo - Paideia per il nido "Piccole Tracce" di Trieste;

d) Primi Passi Sas di Pravisani Sonia per il nido d'infanzia "Primi Passi" di Ragogna.

4. Per accedere al contributo di cui al comma 3 i soggetti gestori dei nidi d'infanzia sopra indicati presentano domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 3 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

6. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

7. I contributi concessi in materia di politiche per la famiglia e per la promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità possono essere erogati in via anticipata e, in deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), senza essere subordinati alla presentazione di apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative o altra idonea garanzia patrimoniale.

8. All'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<in corso di validità>> sono inserite le seguenti: <<e di un

ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))>>, dopo la parola <<annuo>> sono inserite le seguenti: <<,una tantum,>>, le parole <<nell'anno di riferimento>> sono sostituite con le seguenti: <<nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza>> e le parole <<un soggetto convenzionato>> sono sostituite con le seguenti: <<un fondo iscritto all'Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. La madre con figli minori a carico, titolare di Carta famiglia in corso di validità, inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza può richiedere il contributo anche in assenza di attestazione ISEE.>>;

c) al comma 2 le parole: <<, e decorre dal secondo anno di età>> sono soppresse;

d) al comma 4 le parole: <<modulata in relazione al numero di figli a carico, alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare e alla permanenza nel territorio regionale, nonché>> sono soppresse.

e) il comma 5 è abrogato.

9. Per le finalità di cui al comma 8 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i costi per le ulteriori attività di cui all'intervento di cooperazione internazionale a regia regionale, denominato Progetto pilota Learning Cities in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 8, comma 30, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).

11. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 22.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

12. Al fine di sostenere l'autonomia didattica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, a sostegno dell'autonomia scolastica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue, nonché per garantire ogni diversa esigenza prevista dalle vigenti norme speciali inerenti l'istruzione in lingua slovena nel Friuli Venezia Giulia.

13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

15. Al comma 31 dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: <<Il controllo a campione sostituisce la presentazione del rendiconto.>>.

16. Al comma 18 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2022, dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: <<Il controllo a campione sostituisce la presentazione del rendiconto.>>.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum, fino all'ammontare di 100.000 euro, a favore del Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca, a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 agosto 2021 - 31 luglio 2022, rispetto al periodo 1 agosto 2020 - 31 luglio 2021, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.

18. Il Consorzio presenta domanda di contributo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di università. Nella domanda l'ente dichiara la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 17. L'importo del contributo non può essere superiore al maggior costo dichiarato.

19. La documentazione e le dichiarazioni presentate in sede di domanda sostituiscono la presentazione del rendiconto.

20. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

21. La liquidazione anticipata del contributo, su richiesta, può avvenire contestualmente alla concessione.

22. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum alle fondazioni degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) della regione a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 agosto 2021 - 31 luglio 2022, rispetto al periodo 1 agosto 2020 - 31 luglio 2021, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.

24. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può essere superiore al maggior costo dichiarato.

25. Le fondazioni di cui al comma 23 presentano domanda di contributo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di apprendimento permanente. Nella domanda dichiarano il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 23.

26. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

27. La liquidazione anticipata del contributo, su richiesta, può avvenire contestualmente alla concessione.

28. La documentazione e le dichiarazioni presentate in sede di domanda sostituiscono la

presentazione del rendiconto.

29. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum a favore delle Università della terza età e della libera età, aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale), a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 agosto 2021 - 31 luglio 2022, rispetto al periodo 1 agosto 2020 - 31 luglio 2021, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.

31. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può essere superiore al maggior costo dichiarato.

32. Le università di cui al comma 30 presentano domanda di contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Nella domanda dichiarano il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 30.

33. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo.

34. La liquidazione anticipata del contributo, su richiesta, può avvenire contestualmente alla concessione.

35. La documentazione e le dichiarazioni presentate in sede di domanda sostituiscono la presentazione del rendiconto.

36. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

37. L'Amministrazione regionale, in conformità agli obiettivi di sostegno del diritto allo studio, è autorizzata a concedere per il tramite dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), un contributo straordinario a favore dei soggetti provvisoriamente accreditati ai sensi dell'articolo 38, commi 9 e 10, della legge regionale 21/2014 compresi nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), a ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 settembre 2021 - 31 agosto 2022, rispetto al periodo 1 settembre 2020 - 31 agosto 2021, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.

38. I soggetti di cui al comma 37 presentano domanda di contributo all'ARDIS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella domanda dichiarano il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 37.

39. La documentazione e le dichiarazioni presentate in sede di domanda sostituiscono la presentazione del rendiconto.

40. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può essere superiore al maggior costo dichiarato.

41. Il decreto di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

42. La liquidazione anticipata del contributo avviene contestualmente alla concessione.

43. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

44. Al comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le parole <<fondazione M.ITS - Malignani Istituto Tecnico Superiore>> sono sostituite dalle seguenti: <<fondazione M.ITS - Malignani Istituto Tecnologico Superiore>>.

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Fondazione M.ITS - Malignani Istituto Tecnologico Superiore un contributo straordinario per l'anno 2022 a sostegno delle spese derivanti dai consumi di energia elettrica e gas.

46. La fondazione presenta domanda di contributo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di formazione tecnica superiore.

47. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. La liquidazione anticipata del contributo, su richiesta, può avvenire contestualmente alla concessione.

48. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un finanziamento straordinario pluriennale a favore di Area di Ricerca scientifica e Tecnologica di Trieste - Area science park, quale partner della proposta progettuale risultata vincitrice della candidatura al "Big Science Business Forum - BSBF anno 2024", da destinare a copertura dei maggiori costi di personale e in via residuale al sostegno di quota parte dei costi diretti, per le attività di preparazione e realizzazione dell'iniziativa.

50. Il finanziamento di cui al comma 49 concorre alle finalità di cui all'articolo 8, comma 54, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), perseguite attraverso l'Accordo per la valorizzazione del Sistema scientifico e dell'Innovazione (SiS) del Friuli Venezia Giulia dell'8 agosto 2016, rinnovato nel 2021.

51. Area science park presenta domanda di finanziamento, a valere per il triennio 2022-2024, al Servizio competente in materia di ricerca entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

52. Il decreto di concessione del finanziamento è adottato entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

53. La liquidazione anticipata del finanziamento, su richiesta, può avvenire contestual-

mente alla concessione entro i limiti delle risorse disponibili a valere sulle singole annualità.

54. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa complessiva di 220.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2022 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

55. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella G.

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

1. Al fine di far fronte alla complessità dei processi di riorganizzazione dei propri assetti, gli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia sono autorizzati ad avvalersi del supporto di personale con funzioni di project manager in staff alle direzioni strategiche o a supporto dei dipartimenti o delle strutture aziendali coinvolte, nelle more delle valutazioni inerenti alla possibile definizione di specifici profili professionali nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 5 bis e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e nel rispetto del tetto di spesa per il personale annualmente assegnato, gli enti del Servizio sanitario regionale possono conferire incarichi di lavoro autonomo ovvero contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e inquadramento professionale coerente con quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in relazione alle mansioni assegnate.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 sono conferiti previo espletamento di procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, riservata a coloro che sono in possesso di un master universitario di secondo livello in management sanitario. Si prescinde da tale requisito con riferimento alle aree di intervento, diverse da quelle sui processi sanitari, per le quali sono richieste altre competenze tecniche.

4. Il bando di selezione definisce, in particolare:

a) le attività da svolgere negli ambiti dell'innovazione, riprogettazione organizzativa o adeguamento di processi;

b) gli ulteriori requisiti di accesso;

c) il profilo per la selezione;

d) la tipologia contrattuale;

e) il trattamento economico;

f) i criteri e le modalità di valutazione dei candidati.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

6. Al fine di valorizzare l'innovazione e la formazione nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario e perseguire il benessere e la salute della popolazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche per il tramite dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute e di Insiel SpA, un programma di interventi per la sperimentazione e successiva adozione di nuovi processi e modelli operativi e di interventi per la formazione, volti al miglioramento delle attività di prevenzione, della qualità delle cure e della riabilitazione, nonché all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse dedicate.

7. Con deliberazione della Giunta regionale viene definito il Programma delle attività, che individua, fra l'altro, le aree di intervento, in coerenza con la pianificazione regionale vigente.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in relazione alle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), le risorse necessarie per la realizzazione del programma di cui al comma 6 inerente a interventi per la sperimentazione e successiva adozione di nuovi processi e modelli operativi e a interventi per la formazione. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute, nell'ambito del Programma delle attività definito dalla Giunta regionale, provvede alla definizione di dettaglio dei requisiti dei progetti da presentare alla Direzione centrale competente in materia di salute, alla gestione amministrativa del finanziamento e alla rendicontazione dei progetti approvati.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Insiel SpA, in relazione al ruolo svolto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), le risorse necessarie per la realizzazione del programma di cui al comma 6 inerente a interventi per l'innovazione tecnologica e dei sistemi informativi e a interventi per la formazione. Insiel SpA, nell'ambito del Programma delle attività definito dalla Giunta regionale, provvede alla presentazione di progetti alla Direzione centrale competente in materia di salute, alla realizzazione progettuale e alla rendicontazione dei progetti approvati.

10. Per le finalità di cui al comma 6, come declinate al comma 8, è destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

11. Per le finalità di cui al comma 6, come declinate al comma 9, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) un contributo straordinario per la realizzazione di una stanza sensoriale destinata al recupero di bambini con gravi disabilità o affetti da patologie oncologiche.

13. La domanda per la concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

15. Ai sensi dell'articolo 11, comma 12, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Diamo peso al benessere di Udine un contributo straordinario per il sostegno del suo funzionamento e della sua attività.

16. La domanda per la concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

18. Al fine di favorire l'integrazione sociale delle persone con disabilità fisica, l'Amministrazione regionale sostiene lo sviluppo di un progetto pilota volto alla messa a disposizione di biciclette speciali per persone con disabilità o difficoltà motorie finalizzata, in particolare, all'organizzazione di eventi ricreativi e culturali volti alla conoscenza e scoperta del territorio regionale, nell'ottica di favorire lo sviluppo di percorsi turistici e di mobilità inclusivi, sicuri, sostenibili ed ecologici.

19. Per le finalità di cui al comma 18, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Comunità San Valentino APS di Pordenone. La relativa domanda di concessione, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

20. Per le finalità di cui ai commi 18 e 19 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Enemonzo per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria nel Centro socio-riabilitativo educativo (CSRE) di Esemon di Sotto, di proprietà del medesimo Comune e concesso in affitto all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) per la residenzialità di persone con disabilità.

22. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

23. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

24. Il comma 18 dell'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), è abrogato.

25. Per le finalità di cui al comma 16 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022, in relazione a quanto disposto dal comma 24, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

26. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 18 agosto 2022, n. 107 (Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006"), è prorogato al 30 giugno 2023.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Tramonti di Sotto per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria della struttura adibita a Servizio residenziale in favore di persone con disabilità e soggetti svantaggiati, sito nel territorio del medesimo Comune in località Matan e concesso in uso gratuito all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO).

28. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 18.280 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

30. In ragione della grave situazione economico patrimoniale e organizzativa oggetto di accertamento da parte del Commissario nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 29 aprile 2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Codroipo, in qualità di ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Medio Friuli", un'anticipazione finanziaria di 4.200.000 euro destinata esclusivamente ad assicurare la liquidità necessaria al pagamento delle prestazioni erogate e da erogare e delle obbligazioni assunte e da assumere entro il 31 dicembre 2022 dal Servizio sociale dei Comuni, di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

31. La domanda per l'ottenimento del finanziamento di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione aggiornata alla stessa data contenente l'indicazione delle somme da pagare.

32. La concessione dell'anticipazione di cui al comma 30 non è subordinata alla prestazione di garanzie patrimoniali.

33. L'anticipazione concessa è recuperata, maggiorata dell'interesse legale, in trenta rate annuali di pari importo a partire dal 2023.

34. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 4.200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programma-

zione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

35. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 33, previste in complessivi 4.200.000 euro, suddivisi in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2052, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

36. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 33, relative al recupero degli interessi legali, sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 300 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 e successivi.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000 euro, a favore dei Comuni capoluogo della regione che ne facciano richiesta, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per interventi finalizzati alla copertura dei costi d'affitto, trasloco ed eventuali spese connesse, sostenuti da associazioni di volontariato, attualmente ospitate in edifici destinati all'abbattimento per progetti di riqualificazione urbana, in attesa di una definitiva sistemazione.

38. I finanziamenti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

39. La spesa relativa ai finanziamenti è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 42.

41. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), è abrogato.

42. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella H.

Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)

1. A integrazione dell'assegnazione di cui all'articolo 9, commi 9 e 10, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente di decentramento regionale di Udine, per l'anno 2022, risorse finanziarie pari a 600.000 euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse ed erogate qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021).

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno

2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 30.

4. Per l'anno 2023 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti di decentramento regionale risorse finanziarie pari a 9.313.310 euro, per concorrere agli aumenti straordinari di spesa correlati alle nuove condizioni previste per l'adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e gas, al fine di assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale degli Enti medesimi.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono concesse ed erogate, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 3 della legge regionale 6/2021, secondo il seguente riparto:

a) 760.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

b) 1.000.000 di euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;

c) 7.553.310 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 9.313.310 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 30.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un'assegnazione straordinaria di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per l'acquisizione del Complesso dell'ex Caserma di via Rossetti ai fini della successiva realizzazione di un polo scolastico.

8. Le risorse di cui al comma 7 sono concesse su domanda dell'ente locale con l'indicazione delle modalità e dei termini di acquisizione del bene, da presentare alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione.

9. Il contributo di cui al comma 7 è rendicontato ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con contestuale presentazione del contratto di acquisto, entro il termine fissato dal decreto di concessione.

10. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 30.

11. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), all'intervento n. 156 della Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), come modificato dal comma 18, lettera c), dell'articolo 9 della legge regionale 13/2022, le parole

<<lavori e/o acquisto>> sono sostituite dalla seguente: <<lavori>>.

12. All'intervento n. 21 della Tabella N relativa all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 13/2022, il numero <<1>> della colonna T è sostituito dal numero <<2>>.

13. Per la finalità prevista dal comma 12 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 30.

14. Alla Tabella O relativa all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'intervento n. 1 le parole <<Realizzazione rotatoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<Realizzazione a rotatoria incrocio fra via Roma e SS52>>;

b) all'intervento n. 7 l'oggetto <<Ristrutturazione ed adeguamento prevenzione incendi e norme C.O.N.I. del bocciodromo comunale di Tiezzo>> è sostituito dal seguente: <<Ampliamento Area Sportiva di Corva>>.

15. Alla Tabella N relativa all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'intervento n. 16 le parole <<completamento tribuna>> sono sostituite dalle seguenti: <<completamento delle tribune coperte campo da calcio, realizzazione infrastrutture di servizio all'utenza e pista di ski-roll (1° lotto)>>;

b) all'intervento n. 76 le parole <<(adeguamento strutturale)>> sono soppresse;

c) all'intervento n. 96 la parola <<coperto>> è soppressa e dopo la parola <<pubblico>> sono aggiunte le seguenti: <<e di un parcheggio>>.

16. Al comma 88 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), le parole <<pari a complessivi 2.600.000 euro per il triennio 2022-2024 di cui un milione di euro per il 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<pari a complessivi 2.700.000 euro per il triennio 2022-2024 di cui 1.100.000 euro per l'anno 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024>>.

17. Per la finalità prevista dal comma 88 dell'articolo 9 della legge regionale 24/2021, come modificato dal comma 16, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 30.

18. Per l'anno 2023 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse, in via straordinaria, per concorrere agli aumenti di spesa per utenze e canoni e garantire la funzionalità e la conseguente continuità nell'erogazione dei servizi comunali.

19. Le risorse di cui al comma 18 sono concesse ed erogate d'ufficio a ciascun Comune in proporzione al riparto, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delle risorse destinate ai Comuni, pari a 200 milioni di euro, del Fondo statale istituito per l'anno 2022 dall'articolo 27, comma 2,

del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, secondo gli importi di cui alla Tabella M.

20. Per la finalità prevista dal comma 18 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 30.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in via straordinaria, per l'anno 2022, a favore degli enti locali risorse complessive pari a 1 milione di euro per la realizzazione di interventi individuati d'intesa con le Prefetture in materia di sicurezza urbana, per attività anche afferenti al potenziamento degli impianti di videosorveglianza e al completamento delle interconnessioni delle sale operative.

22. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 21, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di uno schema di preventivo delle spese complessivamente previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. Le risorse di cui al comma 21 sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

24. Per la finalità prevista dal comma 21 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 30.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria, per l'anno 2022, agli Automobile Club provinciali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia risorse per la realizzazione di iniziative di prevenzione in materia di sicurezza stradale.

26. Per accedere al contributo di cui al comma 25, gli Automobile Club provinciali presentano, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale, la domanda corredata di un progetto recante le iniziative da realizzare, le modalità, la tempistica di realizzazione, il costo presunto complessivo.

27. Le risorse di cui al comma 25 sono ripartite in misura uguale tra gli Automobile Club provinciali che presentano la domanda e sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione.

28. Gli Automobile Club provinciali presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 25 entro il termine e con le modalità fissate dal decreto di assegnazione.

29. Per la finalità prevista dal comma 25 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 30.

30. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella I.

Art. 10
(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella J.

Art. 11
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in deroga all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) , e) ed e bis), limitatamente ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 l'imposta regionale sulle attività produttive, riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, può essere versata in sede di saldo.

2. I contribuenti che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1, non procedono al versamento della seconda rata di acconto riferita al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 1 è prevista, per l'anno 2022, una spesa di importo pari a 56 milioni di euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 4.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella K.

Art. 12
(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella N.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.

Art. 13

(Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da A a L, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da A a L, nell'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e negli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 2, Tabella A1.

2. Sono aggiornati gli allegati 1 e 2 alla Nota integrativa di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024), come risulta nei prospetti di cui alle allegate Tabelle O e P.

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 7 novembre 2022

FEDRIGA

TABELLA A1 (ENTRATE REGIONALI) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

CASSA:	---	2022:	---	2023:	56.000.000,00	2024:	---

TIPOLOGIA 103 - TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

CASSA:	---	2022:	73.577.009,05	2023:	---	2024:	---

Totale Titolo: 1

CASSA:	---	2022:	73.577.009,05	2023:	56.000.000,00	2024:	---

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	17.124.843,92	2023:	---	2024:	---

Totale Titolo: 3

CASSA:	---	2022:	17.124.843,92	2023:	---	2024:	---

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TIPOLOGIA 100 - ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2022:	26.000.000,00	2023:	---	2024:	---

TIPOLOGIA 300 - RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

CASSA:	---	2022:	---	2023:	140.000,00	2024:	140.000,00
		2025:	140.000,00	2026:	140.000,00	2027:	140.000,00
		2028:	140.000,00	2029:	140.000,00	2030:	140.000,00
		2031:	140.000,00	2032:	140.000,00	2033:	140.000,00
		2034:	140.000,00	2035:	140.000,00	2036:	140.000,00
		2037:	140.000,00	2038:	140.000,00	2039:	140.000,00
		2040:	140.000,00	2041:	140.000,00	2042:	140.000,00

Totale Titolo: 5

CASSA:	---	2022:	26.000.000,00	2023:	140.000,00	2024:	140.000,00

TABELLA A2 (RIMODULAZIONE MUTUI) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

TIPOLOGIA 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

CASSA:	---	2022:	-3.120.827,62	2023:	3.120.827,62	2024:	---

Totale Titolo: 6

CASSA:	---	2022:	-3.120.827,62	2023:	3.120.827,62	2024:	---

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-1.677,62	2023:	1.677,62	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	-1.677,62	2023:	1.677,62	2024:	---

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2022:	-1.677,62	2023:	1.677,62	2024:	---

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-1.269.150,00	2023:	1.269.150,00	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	-1.269.150,00	2023:	1.269.150,00	2024:	---

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2022:	-1.269.150,00	2023:	1.269.150,00	2024:	---

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-1.000.000,00	2023:	1.000.000,00	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	-1.000.000,00	2023:	1.000.000,00	2024:	---

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2022:	-1.000.000,00	2023:	1.000.000,00	2024:	---

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A2 (RIMODULAZIONE MUTUI) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	---	2022:	-850.000,00	2023:	850.000,00	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	-850.000,00	2023:	850.000,00	2024:	---

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2022:	-850.000,00	2023:	850.000,00	2024:	---

TABELLA A3 (RIMODULAZIONE MUTUI) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

TIPOLOGIA 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

CASSA:	---	2022:	-34.124.205,00	2023:	23.124.205,00	2024:	11.000.000,00

Totale Titolo: 6

CASSA:	---	2022:	-34.124.205,00	2023:	23.124.205,00	2024:	11.000.000,00

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-1.960.000,00	2023:	1.960.000,00	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	-1.960.000,00	2023:	1.960.000,00	2024:	---

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2022:	-1.960.000,00	2023:	1.960.000,00	2024:	---

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-1.000.000,00	2023:	1.000.000,00	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	-1.000.000,00	2023:	1.000.000,00	2024:	---

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-7.264.205,00	2023:	7.264.205,00	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	-7.264.205,00	2023:	7.264.205,00	2024:	---

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2022:	-8.264.205,00	2023:	8.264.205,00	2024:	---

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-21.500.000,00	2023:	11.500.000,00	2024:	10.000.000,00

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2022:	-21.500.000,00	2023:	11.500.000,00	2024:	10.000.000,00

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2022:	-21.500.000,00	2023:	11.500.000,00	2024:	10.000.000,00

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

TABELLA A3 (RIMODULAZIONE MUTUI) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-1.400.000,00	2023:	1.400.000,00	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	-1.400.000,00	2023:	1.400.000,00	2024:	---

Totale Missione: 11

CASSA:	---	2022:	-1.400.000,00	2023:	1.400.000,00	2024:	---

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-1.000.000,00	2023:	---	2024:	1.000.000,00

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	-1.000.000,00	2023:	---	2024:	1.000.000,00

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2022:	-1.000.000,00	2023:	---	2024:	1.000.000,00

TABELLA A4 (PREVISIONI DI CASSA) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIPOLOGIA 103 - TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

CASSA:	73.577.009,05	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Titolo: 1

CASSA:	73.577.009,05	2022:	---	2023:	---	2024:	---

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

CASSA:	17.124.843,92	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Titolo: 3

CASSA:	17.124.843,92	2022:	---	2023:	---	2024:	---

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TIPOLOGIA 100 - ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	26.000.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Titolo: 5

CASSA:	26.000.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

TIPOLOGIA 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

CASSA:	-37.245.032,62	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Titolo: 6

CASSA:	-37.245.032,62	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-10.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-10.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A4 (PREVISIONI DI CASSA) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-253.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	-253.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-667.200,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-6.077.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	-6.744.200,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	9.442.905,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	9.442.905,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-73.124,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	-73.124,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-400.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-844.684,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 6

CASSA:	-1.244.684,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A4 (PREVISIONI DI CASSA) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	822.640,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-12.859.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 8

CASSA:	-12.036.360,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-8.002.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 10

CASSA:	-8.002.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-32.100,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 11

CASSA:	-32.100,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 1

CASSA:	-18.952.563,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-97,52	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-97,52	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	400.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-400.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 3

CASSA:	-97,52	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

TABELLA A4 (PREVISIONI DI CASSA) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	517.916,36	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	517.916,36	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	90.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	10.112.986,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	10.202.986,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 3 - EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	9.458.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	9.458.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	695.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-6.619.464,90	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	-5.924.464,90	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 5 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	50.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	50.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A4 (PREVISIONI DI CASSA) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	200.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	200.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 4

CASSA:	14.504.437,46	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-19.380,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-8.978.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-8.997.380,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	440.601,62	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	5.659.259,25	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	6.099.860,87	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 5

CASSA:	-2.897.519,13	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	160.015,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-1.081.289,08	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-921.274,08	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - GIOVANI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A4 (PREVISIONI DI CASSA) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-262.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	186.855,28	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	-75.144,72	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 6

CASSA:	-996.418,80	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-75.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-5.330.395,16	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-5.405.395,16	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 7

CASSA:	-5.405.395,16	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-865.700,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-26.500.481,28	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-27.366.181,28	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	3.926.722,90	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	3.926.722,90	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 8

CASSA:	-23.439.458,38	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TABELLA A4 (PREVISIONI DI CASSA) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-748.519,46	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	11.144.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	10.395.480,54	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-1.868.587,27	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-31.377.161,05	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	-33.245.748,32	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-30.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	-30.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	1.699.055,78	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-1.911.110,78	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	-212.055,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A4 (PREVISIONI DI CASSA) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-3.395,68	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-88.802,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	-92.197,68	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 7 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-100.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	-100.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 8 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-15.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-1.030.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 8

CASSA:	-1.045.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 9

CASSA:	-24.329.520,46	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 1 - TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	672.766,38	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-3.379.130,45	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-2.706.364,07	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A4 (PREVISIONI DI CASSA) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-721.480,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	-721.480,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-100.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-150.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	-250.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 4 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	8.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-6.462.124,35	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	-6.454.124,35	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	732.850,40	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-83.996.558,27	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	-83.263.707,87	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 10

CASSA:	-93.395.676,29	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A4 (PREVISIONI DI CASSA) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-30.756.774,66	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-20.891.462,92	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-51.648.237,58	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	2.800.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	2.800.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 11

CASSA:	-48.848.237,58	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	100.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	100.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-160.054,94	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	97.168,35	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	-62.886,59	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	4.950.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A4 (PREVISIONI DI CASSA) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-2.712.124,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	2.237.876,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-15.989,79	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	18.280,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	2.290,21	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-125.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	-125.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-309.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	4.200.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	3.891.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-545.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-90.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 8

CASSA:	-635.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 12

CASSA:	5.408.279,62	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

TABELLA A4 (PREVISIONI DI CASSA) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

PROGRAMMA 1 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA: 48.159.614,08	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA: 48.159.614,08	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 5 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA: -135.256.319,74	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 5

CASSA: -135.256.319,74	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA: 14.737.274,57	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA: 4.500.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 7

CASSA: 19.237.274,57	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 13

CASSA: -67.859.431,09	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA: -381.241,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA: -1.032.909,35	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA: -1.414.150,35	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A4 (PREVISIONI DI CASSA) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	4.110.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	3.000.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	7.110.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	20.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-125.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	-105.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-8.755.772,82	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	-8.755.772,82	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 5 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	5.000.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	5.000.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 14

CASSA:	1.835.076,83	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	50.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	50.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A4 (PREVISIONI DI CASSA) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-7.604.450,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	-7.604.450,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 4 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-1.445.594,44	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	-1.445.594,44	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 15

CASSA:	-9.000.044,44	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-215.374,61	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	24.233.732,03	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	24.018.357,42	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - CACCIA E PESCA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-204.033,16	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-963.567,44	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	-1.167.600,60	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 16

CASSA:	22.850.756,82	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A4 (PREVISIONI DI CASSA) RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-374.966,04	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	1.677.829,55	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	1.302.863,51	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 17

CASSA:	1.302.863,51	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-1.727.445,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	942.479,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	-784.966,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 18

CASSA:	-784.966,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	22.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	22.000,00	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-208.558,47	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-480.978,50	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	-689.536,97	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 19

CASSA:	-667.536,97	2022:	---	2023:	---	2024:	---

TABELLA B RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-155.000,00	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	827.845,89	2023:	1.027.500,00	2024:	72.500,00

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	672.845,89	2023:	1.027.500,00	2024:	72.500,00

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2022:	672.845,89	2023:	1.027.500,00	2024:	72.500,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	18.759,00	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	1.353.395,11	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	1.372.154,11	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	35.000,00	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	3.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	3.035.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-40.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	-40.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2022:	4.367.154,11	2023:	---	2024:	---

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-27.000,00	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-90.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	-117.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-73.124,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2022:	-73.124,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-102.400,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2022:	-102.400,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2022:	-292.524,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-79.985,66	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	-79.985,66	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2022:	-79.985,66	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

CASSA:	---	2022:	-1.034.879,46	2023:	-150.000,00	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-36.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	-1.070.879,46	2023:	-150.000,00	2024:	---

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-57.542,39	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	-57.542,39	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-3.395,68	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-88.802,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2022:	-92.197,68	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 7 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-100.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2022:	-100.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2022:	-1.320.619,53	2023:	-150.000,00	2024:	---

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	75.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	75.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2022:	75.000,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-215.374,61	2023:	50.000,00	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	14.233.732,03	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	14.018.357,42	2023:	50.000,00	2024:	---

PROGRAMMA 2 - CACCIA E PESCA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	50.275,55	2023:	100.000,00	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-915.732,74	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	-865.457,19	2023:	100.000,00	2024:	---

Totale Missione: 16

CASSA:	---	2022:	13.152.900,23	2023:	150.000,00	2024:	---

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-39.966,04	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	-39.966,04	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2022:	-39.966,04	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	942.479,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	942.479,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2022:	942.479,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TABELLA C RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-3.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	-3.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2022:	-3.000.000,00	2023:	---	2024:	---

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-18.000,00	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	13.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	-5.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	205.640,00	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	61.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2022:	266.640,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	3.000,00	2023:	11.000,00	2024:	---

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2022:	3.000,00	2023:	11.000,00	2024:	---

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2022:	264.640,00	2023:	11.000,00	2024:	---

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	286.360,00	2023:	139.000,00	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	1.180.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	1.466.360,00	2023:	139.000,00	2024:	---

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

CASSA:	---	2022:	-1.497.033,14	2023:	5.000,00	2024:	5.000,00

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	3.576.248,59	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	2.079.215,45	2023:	5.000,00	2024:	5.000,00

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-30.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	-30.000,00	2023:	---	2024:	

PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	1.699.055,78	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2022:	1.699.055,78	2023:	---	2024:	

PROGRAMMA 8 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-15.000,00	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-1.030.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2022:	-1.045.000,00	2023:	---	2024:	

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2022:	4.169.631,23	2023:	144.000,00	2024:	5.000,00

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	---	2023:	250.000,00	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA D RELATIVA ALL'ARTICOLO 4

CASSA:	---	2022:	850.000,00	2023:	2.400.000,00	2024:	1.400.000,00

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	850.000,00	2023:	2.650.000,00	2024:	1.400.000,00

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2022:	850.000,00	2023:	2.650.000,00	2024:	1.400.000,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	4.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	4.000.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-85.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	-85.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2022:	3.915.000,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-335.000,00	2023:	-5.000,00	2024:	-5.000,00

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	2.677.829,55	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	2.342.829,55	2023:	-5.000,00	2024:	-5.000,00

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2022:	2.342.829,55	2023:	-5.000,00	2024:	-5.000,00

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-3.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	-3.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-15.100,00	2023:	140.000,00	2024:	---

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2022:	-15.100,00	2023:	140.000,00	2024:	---

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2022:	-18.100,00	2023:	140.000,00	2024:	---

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	1.110.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	1.110.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	750.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	750.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 3 - EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	10.458.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	10.458.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2022:	12.318.000,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2022:	12.620,00	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-700.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	-687.380,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	200.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	200.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2022:	-487.380,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	30.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	30.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - GIOVANI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	199.655,28	2023:	300.344,72	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	199.655,28	2023:	300.344,72	2024:	---

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2022:	229.655,28	2023:	300.344,72	2024:	---

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	300.344,72	2023:	-300.344,72	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	300.344,72	2023:	-300.344,72	2024:	---

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2022:	300.344,72	2023:	-300.344,72	2024:	---

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-815.700,00	2023:	-180.000,00	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	1.840.000,00	2023:	400.000,00	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	1.024.300,00	2023:	220.000,00	2024:	---

PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	6.400.000,00	2023:	-200.000,00	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	6.400.000,00	2023:	-200.000,00	2024:	---

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2022:	7.424.300,00	2023:	20.000,00	2024:	---

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-18.561,74	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	157.795,36	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	139.233,62	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2022:	139.233,62	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 1 - TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	672.766,38	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2022:	-290.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	382.766,38	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-100.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	-100.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 4 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	8.000,00	2023:	40.000,00	2024:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2022:	8.000,00	2023:	40.000,00	2024:	---

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	732.850,40	2023:	800.000,00	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	9.510.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2022:	10.242.850,40	2023:	800.000,00	2024:	---

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2022:	10.533.616,78	2023:	840.000,00	2024:	---

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA E RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2022:	10.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	10.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 11

CASSA:	---	2022:	10.000.000,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	103.800,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	103.800,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2022:	103.800,00	2023:	---	2024:	---

TABELLA F RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-300.015,00	2023:	-2.000.000,00	2024:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2022:	-300.015,00	2023:	-2.000.000,00	2024:	---

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	5.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2022:	5.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2022:	-295.015,00	2023:	-2.000.000,00	2024:	---

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	---	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	3.556.815,10	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	650.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	4.206.815,10	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2022:	4.206.815,10	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA F RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

CASSA:	---	2022:	220.015,00	2023:	2.000.000,00	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	1.381.170,00	2023:	-42.728,20	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	1.601.185,00	2023:	1.957.271,80	2024:	---

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2022:	1.601.185,00	2023:	1.957.271,80	2024:	---

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	80.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	80.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2022:	80.000,00	2023:	---	2024:	---

TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	90.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	90.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	800.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2022:	800.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 5 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	50.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2022:	50.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	200.000,00	2023:	150.000,00	2024:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2022:	200.000,00	2023:	150.000,00	2024:	---

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2022:	1.140.000,00	2023:	150.000,00	2024:	---

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 2 - GIOVANI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-262.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	-262.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2022:	-262.000,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

CASSA:	---	2022:	100.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	100.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-150.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2022:	-150.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2022:	-50.000,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	20.000,00	2023:	-50.000,00	2024:	100.000,00

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	20.000,00	2023:	-50.000,00	2024:	100.000,00

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2022:	20.000,00	2023:	-50.000,00	2024:	100.000,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	50.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	50.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-920.000,00	2023:	4.400.000,00	2024:	-100.000,00

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	-920.000,00	2023:	4.400.000,00	2024:	-100.000,00

PROGRAMMA 4 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA G RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

CASSA:	---	2022:	-1.445.594,44	2023:	-1.331.188,89	2024:	-1.331.188,89
		2025:	-1.331.188,89	2026:	-1.331.188,89	2027:	-1.331.188,89
		2028:	-1.331.188,89	2029:	-3.327.972,22		

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2022:	-1.445.594,44	2023:	-1.331.188,89	2024:	-1.331.188,89

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2022:	-2.315.594,44	2023:	3.068.811,11	2024:	-1.431.188,89

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	22.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	22.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 19

CASSA:	---	2022:	22.000,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-15.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	-15.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2022:	-15.000.000,00	2023:	---	2024:	---

TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-160.054,94	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	97.168,35	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	-62.886,59	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	4.950.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	4.950.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-15.989,79	2023:	130.000,00	2024:	130.000,00
		2025:	130.000,00				

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	18.280,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2022:	2.290,21	2023:	130.000,00	2024:	130.000,00

PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-309.000,00	2023:	---	2024:	---

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2022:	4.200.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2022:	3.891.000,00	2023:	---	2024:	

PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

CASSA:	---	2022:	-145.000,00	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-90.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2022:	-235.000,00	2023:	---	2024:	

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2022:	8.545.403,62	2023:	130.000,00	2024:	130.000,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 1 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	48.159.614,08	2023:	100.000,00	2024:	100.000,00

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	48.159.614,08	2023:	100.000,00	2024:	100.000,00

PROGRAMMA 5 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	54.551,65	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2022:	54.551,65	2023:	---	2024:	

PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	14.905.274,57	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	40.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2022:	14.945.274,57	2023:	---	2024:	

Totale Missione: 13

CASSA:	---	2022:	63.159.440,30	2023:	100.000,00	2024:	100.000,00

TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-8.000.000,00	2023:	-3.600.000,00	2024:	-1.400.000,00

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2022:	-8.000.000,00	2023:	-3.600.000,00	2024:	-1.400.000,00

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2022:	-8.000.000,00	2023:	-3.600.000,00	2024:	-1.400.000,00

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	400.000,00	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-400.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 3

CASSA:	---	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	10.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	10.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2022:	10.000.000,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

TABELLA I RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-90.000,00	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	90.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	700.000,00	2023:	19.313.310,00	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	700.000,00	2023:	19.313.310,00	2024:	---

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2022:	700.000,00	2023:	19.313.310,00	2024:	---

TABELLA J RELATIVA ALL'ARTICOLO 10

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-253.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	-253.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-625.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	-625.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	158.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2022:	158.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-400.000,00	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-742.284,00	2023:	-200.000,00	2024:	---

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2022:	-1.142.284,00	2023:	-200.000,00	2024:	---

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	617.000,00	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-14.750.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2022:	-14.133.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA J RELATIVA ALL'ARTICOLO 10

CASSA:	---	2022:	-10.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2022:	-10.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-17.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2022:	-17.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2022:	-16.022.284,00	2023:	-200.000,00	2024:	---

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-150.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	-150.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2022:	-150.000,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-50.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	-50.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2022:	-50.000,00	2023:	---	2024:	---

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-10.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	-10.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	10.000,00	2023:	---	2024:	---

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-6.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	-5.990.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-2.580.003,23	2023:	-24.940.810,00	2024:	-172.500,00

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2022:	-2.580.003,23	2023:	-24.940.810,00	2024:	-172.500,00

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	1.830.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2022:	1.830.000,00	2023:	---	2024:	

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2022:	-6.750.003,23	2023:	-24.940.810,00	2024:	-172.500,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-6.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	-6.000.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

CASSA:	---	2022:	5.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	5.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2022:	-1.000.000,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-20.000.000,00	2023:	-10.000.000,00	2024:	-10.000.000,00

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	-20.000.000,00	2023:	-10.000.000,00	2024:	-10.000.000,00

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2022:	-20.000.000,00	2023:	-10.000.000,00	2024:	-10.000.000,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	11.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	11.000.000,00	2023:	---	2024:	---

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-20.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	-20.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2022:	-9.000.000,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-8.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2022:	-8.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2022:	-8.000.000,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	25.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2022:	25.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2022:	25.000,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	4.960.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2022:	4.960.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 13

CASSA:	---	2022:	4.960.000,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 5 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2022:	-9.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2022:	-9.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2022:	-9.000.000,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-5.240.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	-5.240.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2022:	-5.240.000,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

CASSA:	---	2022:	10.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	10.000.000,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 16

CASSA:	---	2022:	10.000.000,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	-2.427.445,00	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2022:	-2.427.445,00	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2022:	-2.427.445,00	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 2 - COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	---	2023:	---	2024:	---
		2028:	51.240,00	2029:	51.240,00		

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 19

CASSA:	---	2022:	---	2023:	---	2024:	---

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	30.264.540,44	2023:	57.341.188,89	2024:	1.341.188,89
		2025:	1.341.188,89	2026:	1.471.188,89	2027:	1.471.188,89
		2028:	1.419.948,89	2029:	3.416.732,22	2030:	140.000,00
		2031:	140.000,00	2032:	140.000,00	2033:	140.000,00
		2034:	140.000,00	2035:	140.000,00	2036:	140.000,00
		2037:	140.000,00	2038:	140.000,00	2039:	140.000,00
		2040:	140.000,00	2041:	140.000,00	2042:	140.000,00

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA K RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

CASSA:	---	2022:	93.451.524,68	2023:	10.042.728,20	2024:	10.000.000,00

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2022:	123.716.065,12	2023:	67.383.917,09	2024:	11.341.188,89

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2022:	123.716.065,12	2023:	67.383.917,09	2024:	11.341.188,89

TABELLA L RELATIVA ALL'ARTICOLO 12

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2022:	---	2023:	---	2024:	---

Riferita all'articolo 9, comma 19

TABELLA M - ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AI COMUNI PER RINCARI ENERGIA ELETTRICA E GAS

ENTE	ASS. REGIONE
COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI	36.950,00
COMUNE DI AMARO	8.937,00
COMUNE DI AMPEZZO	11.700,00
COMUNE DI ANDREIS	3.890,00
COMUNE DI AQUILEIA	25.610,00
COMUNE DI ARBA	10.077,00
COMUNE DI ARTA TERME	23.590,00
COMUNE DI ARTEGNA	19.250,00
COMUNE DI ATTIMIS	17.617,00
COMUNE DI AVIANO	116.530,00
COMUNE DI AZZANO DECIMO	114.980,00
COMUNE DI BAGNARIA ARSA	23.480,00
COMUNE DI BARCIS	6.163,00
COMUNE DI BASILIANO	34.503,00
COMUNE DI BERTIOLO	16.263,00
COMUNE DI BICINICCO	15.713,00
COMUNE DI BORDANO	7.513,00
COMUNE DI BRUGNERA	52.667,00
COMUNE DI BUDOIA	17.040,00
COMUNE DI BUJA	50.487,00
COMUNE DI BUTTRIO	26.420,00
COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO	10.597,00
COMUNE DI CAMPOFORMIDO	58.383,00
COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO	7.687,00
COMUNE DI CANEVA	45.787,00
COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI	11.033,00
COMUNE DI CARLINO	18.557,00
COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA	58.983,00
COMUNE DI CASSACCO	21.430,00
COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI	8.703,00
COMUNE DI CASTIONS DI STRADA	25.233,00
COMUNE DI CAVASSO NUOVO	14.447,00
COMUNE DI CAVAZZO CARNICO	10.127,00
COMUNE DI CERCIVENTO	6.870,00
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	84.960,00
COMUNE DI CHIONS	39.497,00
COMUNE DI CHIOPRIS-VISCONE	7.010,00
COMUNE DI CHIUSAFORTE	10.840,00
COMUNE DI CIMOLAIS	5.113,00
COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	62.917,00
COMUNE DI CLAUT	23.097,00
COMUNE DI CLAUZETTO	4.400,00
COMUNE DI CODROIPO	83.120,00
COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO	14.827,00
COMUNE DI COMEGLIANS	11.827,00
COMUNE DI CORDENONS	115.610,00
COMUNE DI CORDOVADO	26.083,00
COMUNE DI CORMONS	54.123,00
COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO	21.230,00

TABELLA M- ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AI COMUNI PER RINCARI ENERGIA ELETTRICA E GAS	
ENTE	ASS. REGIONE
COMUNE DI COSEANO	14.223,00
COMUNE DI DIGNANO	16.607,00
COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO	14.153,00
COMUNE DI DOGNA	3.244,00
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO	4.863,00
COMUNE DI DRENCHIA	2.608,00
COMUNE DI DUINO AURISINA	110.250,00
COMUNE DI ENEMONZO	10.657,00
COMUNE DI ERTO E CASSO	6.787,00
COMUNE DI FAEDIS	27.630,00
COMUNE DI FAGAGNA	49.880,00
COMUNE DI FANNA	18.933,00
COMUNE DI FARRA D'ISONZO	11.550,00
COMUNE DI FIUME VENETO	61.577,00
COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA	52.560,00
COMUNE DI FLAIBANO	10.113,00
COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA	24.127,00
COMUNE DI FONTANAFREDDA	112.207,00
COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI	16.490,00
COMUNE DI FORNI AVOLTRI	12.220,00
COMUNE DI FORNI DI SOPRA	13.380,00
COMUNE DI FORNI DI SOTTO	11.040,00
COMUNE DI FRISANCO	8.720,00
COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI	88.197,00
COMUNE DI GONARS	31.433,00
COMUNE DI GORIZIA	306.927,00
COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO	55.600,00
COMUNE DI GRADO	113.113,00
COMUNE DI GRIMACCO	4.103,00
COMUNE DI LATISANA	94.930,00
COMUNE DI LAUCO	7.147,00
COMUNE DI LESTIZZA	29.897,00
COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO	97.637,00
COMUNE DI LUSEVERA	6.377,00
COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	15.583,00
COMUNE DI MAJANO	44.433,00
COMUNE DI MALBORGHETTO VALBRUNA	22.503,00
COMUNE DI MANIAGO	136.220,00
COMUNE DI MANZANO	56.947,00
COMUNE DI MARANO LAGUNARE	19.963,00
COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI	14.313,00
COMUNE DI MARTIGNACCO	39.240,00
COMUNE DI MEDEA	10.170,00
COMUNE DI MEDUNO	24.873,00
COMUNE DI MERETO DI TOMBA	17.250,00
COMUNE DI MOGGIO UDINESE	27.700,00
COMUNE DI MOIMACCO	11.287,00
COMUNE DI MONFALCONE	170.180,00
COMUNE DI MONRUPINO	9.030,00

TABELLA M- ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AI COMUNI PER RINCARI ENERGIA ELETTRICA E GAS	
ENTE	ASS. REGIONE
COMUNE DI MONTENARS	5.217,00
COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA	29.407,00
COMUNE DI MORARO	7.303,00
COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO	23.153,00
COMUNE DI MORTEGLIANO	76.800,00
COMUNE DI MORUZZO	16.557,00
COMUNE DI MOSSA	15.273,00
COMUNE DI MUGGIA	105.897,00
COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO	16.327,00
COMUNE DI NIMIS	20.650,00
COMUNE DI OSOPPO	24.493,00
COMUNE DI OVARO	13.263,00
COMUNE DI PAGNACCO	29.307,00
COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA	29.273,00
COMUNE DI PALMANOVA	55.503,00
COMUNE DI PALUZZA	13.623,00
COMUNE DI PASIAN DI PRATO	63.853,00
COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE	70.313,00
COMUNE DI PAULARO	16.203,00
COMUNE DI PAVIA DI UDINE	31.443,00
COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO	10.757,00
COMUNE DI POCENIA	17.940,00
COMUNE DI POLCENIGO	28.387,00
COMUNE DI PONTEBBA	14.857,00
COMUNE DI PORCIA	115.603,00
COMUNE DI PORDENONE	617.310,00
COMUNE DI PORPETTO	16.870,00
COMUNE DI POVOLETTO	30.777,00
COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI	41.693,00
COMUNE DI PRADAMANO	24.173,00
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE	60.907,00
COMUNE DI PRATO CARNICO	9.167,00
COMUNE DI PRAVISDOMINI	23.133,00
COMUNE DI PRECENICCO	9.863,00
COMUNE DI PREMARIACCO	29.357,00
COMUNE DI PREONE	3.460,00
COMUNE DI PREPOTTO	7.683,00
COMUNE DI PULFERO	8.947,00
COMUNE DI RAGOGNA	22.843,00
COMUNE DI RAVASCLETTO	8.623,00
COMUNE DI RAVEO	4.680,00
COMUNE DI REANA DEL ROJALE	32.583,00
COMUNE DI REMANZACCO	34.760,00
COMUNE DI RESIA	9.873,00
COMUNE DI RESIUTTA	4.453,00
COMUNE DI RIGOLATO	5.863,00
COMUNE DI RIVE D'ARCANO	24.430,00
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR	58.827,00
COMUNE DI ROMANS D'ISONZO	29.743,00

TABELLA M- ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AI COMUNI PER RINCARI ENERGIA ELETTRICA E GAS	
ENTE	ASS. REGIONE
COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	61.920,00
COMUNE DI RONCHIS	13.250,00
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO	38.047,00
COMUNE DI RUDA	21.810,00
COMUNE DI SACILE	138.877,00
COMUNE DI SAGRADO	17.350,00
COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO	39.767,00
COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI	62.503,00
COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE	35.557,00
COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO	8.200,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	32.083,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	70.497,00
COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE	48.410,00
COMUNE DI SAN LEONARDO	11.023,00
COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO	10.327,00
COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	9.700,00
COMUNE DI SAN PIER D'ISONZO	13.447,00
COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE	21.077,00
COMUNE DI SAN QUIRINO	51.100,00
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	110.370,00
COMUNE DI SAN VITO AL TORRE	8.290,00
COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA	15.683,00
COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA	15.733,00
COMUNE DI SAPPADA	12.593,00
COMUNE DI SAURIS	10.350,00
COMUNE DI SAVOGNA	5.077,00
COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO	14.193,00
COMUNE DI SEDEGLIANO	31.247,00
COMUNE DI SEQUALS	22.833,00
COMUNE DI SESTO AL REGHENA	36.103,00
COMUNE DI SGONICO	13.957,00
COMUNE DI SOCCHIEVE	9.127,00
COMUNE DI SPILIMBERGO	75.830,00
COMUNE DI STARANZANO	46.140,00
COMUNE DI STREGNA	3.341,00
COMUNE DI SUTRIO	12.003,00
COMUNE DI TAIPANA	5.997,00
COMUNE DI TALMASSONS	26.527,00
COMUNE DI TARCENTO	62.580,00
COMUNE DI TARVISIO	69.710,00
COMUNE DI TAVAGNACCO	102.183,00
COMUNE DI TERZO D'AQUILEIA	18.773,00
COMUNE DI TOLMEZZO	84.010,00
COMUNE DI TORREANO	15.103,00
COMUNE DI TORVISCOSA	21.860,00
COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA	6.387,00
COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO	6.840,00
COMUNE DI TRASAGHIS	14.393,00
COMUNE DI TRAVESIO	16.303,00

TABELLA M- ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AI COMUNI PER RINCARI ENERGIA ELETTRICA E GAS	
ENTE	**ASS. REGIONE**
COMUNE DI TREPPO GRANDE	11.807,00
COMUNE DI TREPPO LIGOSULLO	8.647,00
COMUNE DI TRICESIMO	51.940,00
COMUNE DI TRIESTE	1.816.613,00
COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE	26.953,00
COMUNE DI TURRIACO	19.100,00
COMUNE DI UDINE	700.580,00
COMUNE DI VAJONT	11.453,00
COMUNE DI VALVASONE ARZENE	33.100,00
COMUNE DI VARMO	18.113,00
COMUNE DI VENZONE	20.327,00
COMUNE DI VERZEGNIS	8.903,00
COMUNE DI VILLA SANTINA	27.950,00
COMUNE DI VILLESSE	11.360,00
COMUNE DI VISCO	8.850,00
COMUNE DI VITO D'ASIO	8.827,00
COMUNE DI VIVARO	8.870,00
COMUNE DI ZOPPOLA	60.040,00
COMUNE DI ZUGLIO	5.923,00
TOTALE	**10.000.000,00**

TABELLA N riferita all'articolo 12, comma 1

n.	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB art. 73, comma 1, D.lgs. 118/2011 lettera:	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2022 €	Missione	Progr.	Titolo
1	Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche	e)	Kiwa Cermet Idea S.r.l.	Contratto dd. 26/05/2022 - attività di formazione specialistica	1.098,00	1	10	1

Tabella O Riferita all'articolo 13, comma 2

Situazione mutui di cui all'articolo 1, comma 4, della L.R. 38 dicembre 2018, n.29

	Missioni e Programmi	2022	2023	2024
1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**50.000,00**	**-**	**-**
6	Ufficio tecnico	50.000,00	-	-
3	**Ordine pubblico e sicurezza**	**500.000,00**	**-**	**-**
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	500.000,00	-	-
4	**Istruzione e diritto allo studio**	**3.995.398,30**	**-**	**-**
4	Istruzione universitaria	3.995.398,30	-	-
5	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali**	**400.000,00**	**-**	**-**
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	400.000,00	-	-
6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**-**	**1.677,62**	**-**
1	Sport e tempo libero	-	1.677,62	-
7	**Turismo**	**4.597.000,00**	**2.999.150,00**	**-**
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	4.597.000,00	2.999.150,00	-
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**565.711,52**	**-**	**-**
1	Urbanistica e assetto del territorio	565.711,52	-	-
9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**301.379,52**	**-**	**-**
1	Difesa del suolo	301.379,52	-	-
10	**Trasporti e diritto alla mobilita'**	**3.521.000,00**	**1.000.000,00**	**-**
3	Trasporto per vie d'acqua	-	1.000.000,00	-
5	Viabilita' e infrastrutture stradali	3.521.000,00	-	-
11	**Soccorso civile**	**1.000.000,00**	**-**	**-**
1	Sistema di protezione civile	1.000.000,00	-	-
12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**250.000,00**	**850.000,00**	**-**
3	Interventi per gli anziani	250.000,00	850.000,00	-
13	**Tutela della salute**	**61.495.153,77**	**-**	**-**
5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	61.495.153,77	-	-
	Totale complessivo	**76.675.643,11**	**4.850.827,62**	**-**

Tabella P Riferita all'articolo 13, comma 2

Situazione mutui di cui all'articolo 1, comma 9, della L.R. 30 dicembre 2020, n.26

	Missioni e programmi	2022	2023	2024
4	**Istruzione e diritto allo studio**	**3.400.000,00**	**2.700.000,00**	**-**
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	3.400.000,00	2.700.000,00	-
5	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali**	**4.566.009,09**	**9.080.000,00**	**-**
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4.316.009,09	9.080.000,00	-
2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	250.000,00	-	-
6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**3.776.185,28**	**5.427.920,00**	**-**
1	Sport e tempo libero	3.776.185,28	5.427.920,00	-
7	**Turismo**	**15.003.915,02**	**44.642.764,54**	**-**
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	15.003.915,02	44.642.764,54	-
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**2.633.300,00**	**3.300.000,00**	**-**
1	Urbanistica e assetto del territorio	2.633.300,00	3.300.000,00	-
9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambien**	**4.424.509,76**	**14.764.205,00**	**-**
1	Difesa del suolo	-	1.500.000,00	-
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.424.509,76	13.264.205,00	-
10	**Trasporti e diritto alla mobilita'**	**11.437.290,81**	**45.615.905,02**	**10.000.000,00**
3	Trasporto per vie d'acqua	2.500.000,00	1.000.000,00	-
5	Viabilita' e infrastrutture stradali	8.937.290,81	44.615.905,02	10.000.000,00
11	**Soccorso civile**	**6.600.000,00**	**8.400.000,00**	**-**
1	Sistema di protezione civile	6.600.000,00	8.400.000,00	-
12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**500.000,00**	**-**	**-**
2	Interventi per la disabilita'	500.000,00	-	-
13	**Tutela della salute**	**37.661.935,24**	**46.483.410,44**	**-**
5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	37.661.935,24	46.483.410,44	-
14	**Sviluppo economico e competitivita'**	**200.000,00**	**2.000.000,00**	**5.480.000,00**
4	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	200.000,00	2.000.000,00	5.480.000,00
17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	**3.500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
1	Fonti energetiche	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale complessivo	**93.703.145,20**	**183.414.205,00**	**16.480.000,00**

104

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 1

ENTRATE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
	AVANZO LIBERO APPLICATO	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	617.470.444,95	74.474.569,68	0,00	691.945.014,63
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui				
		competenza				
		cassa				
1.103	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	residui	78.035.390,43	0,00	0,00	78.035.390,43
		competenza	4.725.600.000,00	73.577.009,05	0,00	4.799.177.009,05
		cassa	4.803.635.390,43	73.577.009,05	0,00	4.877.212.399,48
	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui	78.035.390,43	0,00	0,00	78.035.390,43
		competenza	4.725.600.000,00	73.577.009,05	0,00	4.799.177.009,05
		cassa	4.803.635.390,43	73.577.009,05	0,00	4.877.212.399,48
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui				
		competenza				
		cassa				
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	residui	79.988.542,13	0,00	0,00	79.988.542,13
		competenza	7.502.625,77	17.124.843,92	0,00	24.627.469,69
		cassa	87.491.167,90	17.124.843,92	0,00	104.616.011,82
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui	79.988.542,13	0,00	0,00	79.988.542,13
		competenza	7.502.625,77	17.124.843,92	0,00	24.627.469,69
		cassa	87.491.167,90	17.124.843,92	0,00	104.616.011,82
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	residui				
		competenza				
		cassa				

105

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2

Pagina 2

ENTRATE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
5.100	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	650.000.000,00	26.000.000,00	0,00	676.000.000,00
		cassa	650.000.000,00	26.000.000,00	0,00	676.000.000,00
	TOTALE TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	650.000.000,00	26.000.000,00	0,00	676.000.000,00
		cassa	650.000.000,00	26.000.000,00	0,00	676.000.000,00
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	residui				
		competenza				
		cassa				
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	207.623.820,93	0,00	37.245.032,62	170.378.788,31
		cassa	207.623.820,93	0,00	37.245.032,62	170.378.788,31
	TOTALE TITOLO 6 - Accensione prestiti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	207.623.820,93	0,00	37.245.032,62	170.378.788,31
		cassa	207.623.820,93	0,00	37.245.032,62	170.378.788,31
	TOTALE ENTRATE	residui	158.023.932,56	0,00	0,00	158.023.932,56
		competenza	6.208.196.891,65	191.176.422,65	37.245.032,62	6.362.128.281,68
		cassa	5.748.750.379,26	116.701.852,97	37.245.032,62	5.828.207.199,61
	Totale generale delle entrate	residui	983.993.870,36	0,00	0,00	983.993.870,36
		competenza	11.058.641.193,02	271.176.422,65	117.245.032,62	11.212.572.583,05
		cassa	14.178.185.122,36	116.701.852,97	37.245.032,62	14.257.641.942,71

106

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 1

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuizione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui				
		competenza				
		cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui				
		competenza				
		cassa				
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	9.784.905,50	0,00	0,00	9.784.905,50
		competenza	25.290.339,68	0,00	10.000,00	25.280.339,68
		cassa	35.075.245,18	0,00	10.000,00	35.065.245,18
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui	9.784.905,50	0,00	0,00	9.784.905,50
		competenza	25.290.339,68	0,00	10.000,00	25.280.339,68
		cassa	35.075.245,18	0,00	10.000,00	35.065.245,18
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui				
		competenza				
		cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	54.448,52	0,00	0,00	54.448,52
		competenza	1.393.654,78	0,00	253.000,00	1.140.654,78
		cassa	1.448.103,30	0,00	253.000,00	1.195.103,30
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui	54.448,52	0,00	0,00	54.448,52
		competenza	1.393.654,78	0,00	253.000,00	1.140.654,78
		cassa	1.448.103,30	0,00	253.000,00	1.195.103,30
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui				
		competenza				
		cassa				

107

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	8.025.032,46	0,00	0,00	8.025.032,46
		competenza	33.392.945,17	0,00	663.000,00	32.729.945,17
		cassa	40.917.977,63	0,00	667.200,00	40.250.777,63
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	8.125,20	0,00	0,00	8.125,20
		competenza	8.302.852,45	0,00	6.077.000,00	2.225.852,45
		cassa	8.310.977,65	0,00	6.077.000,00	2.233.977,65
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui	8.033.157,66	0,00	0,00	8.033.157,66
		competenza	41.695.797,62	0,00	6.740.000,00	34.955.797,62
		cassa	49.228.955,28	0,00	6.744.200,00	42.484.755,28
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui				
		competenza				
		cassa				
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	84.616.730,00	0,00	0,00	84.616.730,00
		competenza	497.609.910,54	0,00	2.722.018,23	494.887.892,31
		cassa	570.051.715,97	9.442.905,00	0,00	579.494.620,97
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui	84.616.730,00	0,00	0,00	84.616.730,00
		competenza	497.609.910,54	0,00	2.722.018,23	494.887.892,31
		cassa	570.051.715,97	9.442.905,00	0,00	579.494.620,97
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui				
		competenza				
		cassa				
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	189.206,11	0,00	0,00	189.206,11
		competenza	1.448.118,91	0,00	73.124,00	1.374.994,91
		cassa	1.637.325,02	0,00	73.124,00	1.564.201,02

108

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 3

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui	189.206,11	0,00	0,00	189.206,11
		competenza	1.448.118,91	0,00	73.124,00	1.374.994,91
		cassa	1.637.325,02	0,00	73.124,00	1.564.201,02
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui				
		competenza				
		cassa				
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	3.698.049,46	0,00	0,00	3.698.049,46
		competenza	7.733.945,16	0,00	400.000,00	7.333.945,16
		cassa	11.414.994,62	0,00	400.000,00	11.014.994,62
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	1.912.816,28	0,00	0,00	1.912.816,28
		competenza	31.339.695,31	0,00	844.684,00	30.495.011,31
		cassa	33.252.511,59	0,00	844.684,00	32.407.827,59
	TOTALE PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	residui	5.610.865,74	0,00	0,00	5.610.865,74
		competenza	39.073.640,47	0,00	1.244.684,00	37.828.956,47
		cassa	44.667.506,21	0,00	1.244.684,00	43.422.822,21
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui				
		competenza				
		cassa				
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	12.927.861,85	0,00	0,00	12.927.861,85
		competenza	58.317.272,69	822.640,00	0,00	59.139.912,69
		cassa	71.245.134,54	822.640,00	0,00	72.067.774,54
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	9.613.125,56	0,00	0,00	9.613.125,56
		competenza	39.595.443,04	0,00	12.859.000,00	26.736.443,04
		cassa	49.208.568,60	0,00	12.859.000,00	36.349.568,60

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 4

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui	22.540.987,41	0,00	0,00	22.540.987,41
		competenza	97.912.715,73	822.640,00	12.859.000,00	85.876.355,73
		cassa	120.453.703,14	822.640,00	12.859.000,00	108.417.343,14
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui				
		competenza				
		cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	11.450.655,84	0,00	0,00	11.450.655,84
		competenza	258.770.589,83	0,00	8.002.000,00	250.768.589,83
		cassa	270.190.295,65	0,00	8.002.000,00	262.188.295,65
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui	11.450.655,84	0,00	0,00	11.450.655,84
		competenza	258.770.589,83	0,00	8.002.000,00	250.768.589,83
		cassa	270.190.295,65	0,00	8.002.000,00	262.188.295,65
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui				
		competenza				
		cassa				
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	406.974,15	0,00	0,00	406.974,15
		competenza	3.418.229,01	0,00	32.100,00	3.386.129,01
		cassa	3.825.203,16	0,00	32.100,00	3.793.103,16
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui	406.974,15	0,00	0,00	406.974,15
		competenza	3.418.229,01	0,00	32.100,00	3.386.129,01
		cassa	3.825.203,16	0,00	32.100,00	3.793.103,16
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui	142.687.930,93	0,00	0,00	142.687.930,93
		competenza	966.612.996,57	822.640,00	31.935.926,23	935.499.710,34
		cassa	1.096.578.052,91	10.265.545,00	29.218.108,00	1.077.625.489,91

110

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 5

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuizione	
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui				
		competenza				
		cassa				
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui				
		competenza				
		cassa				
03.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	19.405,58	0,00	0,00	19.405,58
		competenza	115.791,57	0,00	0,00	115.791,57
		cassa	135.197,15	0,00	97,52	135.099,63
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	residui	19.405,58	0,00	0,00	19.405,58
		competenza	115.791,57	0,00	0,00	115.791,57
		cassa	135.197,15	0,00	97,52	135.099,63
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	residui				
		competenza				
		cassa				
03.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	234.570,66	0,00	0,00	234.570,66
		competenza	3.243.894,38	400.000,00	0,00	3.643.894,38
		cassa	3.478.465,04	400.000,00	0,00	3.878.465,04
03.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	847.536,59	0,00	0,00	847.536,59
		competenza	12.033.668,31	0,00	400.000,00	11.633.668,31
		cassa	12.881.204,90	0,00	400.000,00	12.481.204,90
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	residui	1.082.107,25	0,00	0,00	1.082.107,25
		competenza	15.277.562,69	400.000,00	400.000,00	15.277.562,69
		cassa	16.359.669,94	400.000,00	400.000,00	16.359.669,94

111

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 6

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui	1.101.512,83	0,00	0,00	1.101.512,83
		competenza	15.393.354,26	400.000,00	400.000,00	15.393.354,26
		cassa	16.494.867,09	400.000,00	400.097,52	16.494.769,57
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui				
		competenza				
		cassa				
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	residui				
		competenza				
		cassa				
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	902.333,25	0,00	0,00	902.333,25
		competenza	12.404.859,46	1.110.000,00	0,00	13.514.859,46
		cassa	13.307.192,71	517.916,36	0,00	13.825.109,07
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	residui	902.333,25	0,00	0,00	902.333,25
		competenza	12.404.859,46	1.110.000,00	0,00	13.514.859,46
		cassa	13.307.192,71	517.916,36	0,00	13.825.109,07
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui				
		competenza				
		cassa				
04.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	325.973,82	0,00	0,00	325.973,82
		competenza	7.967.587,10	90.000,00	0,00	8.057.587,10
		cassa	8.293.560,92	90.000,00	0,00	8.383.560,92
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	15.711.890,41	0,00	0,00	15.711.890,41
		competenza	136.927.400,45	10.600.000,00	0,00	147.527.400,45
		cassa	152.639.290,86	10.112.986,00	0,00	162.752.276,86

112

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2

Pagina 7

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui	16.037.864,23	0,00	0,00	16.037.864,23
		competenza	144.894.987,55	10.690.000,00	0,00	155.584.987,55
		cassa	160.932.851,78	10.202.986,00	0,00	171.135.837,78
04.03	PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	residui				
		competenza				
		cassa				
04.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	31.765.446,89	0,00	0,00	31.765.446,89
		competenza	49.874.411,61	10.458.000,00	0,00	60.332.411,61
		cassa	81.639.858,50	9.458.000,00	0,00	91.097.858,50
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	residui	31.765.446,89	0,00	0,00	31.765.446,89
		competenza	49.874.411,61	10.458.000,00	0,00	60.332.411,61
		cassa	81.639.858,50	9.458.000,00	0,00	91.097.858,50
04.04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	residui				
		competenza				
		cassa				
04.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	2.526.500,00	0,00	0,00	2.526.500,00
		competenza	42.883.719,47	800.000,00	0,00	43.683.719,47
		cassa	45.410.219,47	695.000,00	0,00	46.105.219,47
04.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	3.229.089,47	0,00	0,00	3.229.089,47
		competenza	57.859.614,30	0,00	0,00	57.859.614,30
		cassa	61.088.703,77	0,00	6.619.464,90	54.469.238,87
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	residui	5.755.589,47	0,00	0,00	5.755.589,47
		competenza	100.743.333,77	800.000,00	0,00	101.543.333,77
		cassa	106.498.923,24	695.000,00	6.619.464,90	100.574.458,34

113

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 8

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
04.05	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	residui				
		competenza				
		cassa				
04.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	317.243,42	0,00	0,00	317.243,42
		competenza	4.844.664,07	50.000,00	0,00	4.894.664,07
		cassa	5.161.907,49	50.000,00	0,00	5.211.907,49
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	residui	317.243,42	0,00	0,00	317.243,42
		competenza	4.844.664,07	50.000,00	0,00	4.894.664,07
		cassa	5.161.907,49	50.000,00	0,00	5.211.907,49
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	residui				
		competenza				
		cassa				
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	411.712,42	0,00	0,00	411.712,42
		competenza	10.256.010,91	200.000,00	0,00	10.456.010,91
		cassa	10.667.723,33	200.000,00	0,00	10.867.723,33
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	residui	411.712,42	0,00	0,00	411.712,42
		competenza	10.256.010,91	200.000,00	0,00	10.456.010,91
		cassa	10.667.723,33	200.000,00	0,00	10.867.723,33
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui	55.190.189,68	0,00	0,00	55.190.189,68
		competenza	323.018.267,37	23.308.000,00	0,00	346.326.267,37
		cassa	378.208.457,05	21.123.902,36	6.619.464,90	392.712.894,51
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	residui				
		competenza				
		cassa				

114

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 9

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuizione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui				
		competenza				
		cassa				
05.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	5.015.973,56	0,00	0,00	5.015.973,56
		competenza	7.786.000,00	12.620,00	0,00	7.798.620,00
		cassa	12.801.973,56	0,00	19.380,00	12.782.593,56
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	6.567.753,66	0,00	0,00	6.567.753,66
		competenza	83.414.918,25	0,00	6.700.000,00	76.714.918,25
		cassa	89.982.671,91	0,00	8.978.000,00	81.004.671,91
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui	11.583.727,22	0,00	0,00	11.583.727,22
		competenza	91.200.918,25	12.620,00	6.700.000,00	84.513.538,25
		cassa	102.784.645,47	0,00	8.997.380,00	93.787.265,47
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui				
		competenza				
		cassa				
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	4.292.112,19	0,00	0,00	4.292.112,19
		competenza	71.003.591,75	3.556.815,10	0,00	74.560.406,85
		cassa	75.220.453,94	440.601,62	0,00	75.661.055,56
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	1.372.576,98	0,00	0,00	1.372.576,98
		competenza	48.819.598,10	5.850.000,00	0,00	54.669.598,10
		cassa	50.192.175,08	5.659.259,25	0,00	55.851.434,33
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui	5.664.689,17	0,00	0,00	5.664.689,17
		competenza	119.823.189,85	9.406.815,10	0,00	129.230.004,95
		cassa	125.412.629,02	6.099.860,87	0,00	131.512.489,89

115

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 10

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	residui	17.248.416,39	0,00	0,00	17.248.416,39
		competenza	211.024.108,10	9.419.435,10	6.700.000,00	213.743.543,20
		cassa	228.197.274,49	6.099.860,87	8.997.380,00	225.299.755,36
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui				
		competenza				
		cassa				
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui				
		competenza				
		cassa				
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	633.081,83	0,00	0,00	633.081,83
		competenza	15.929.193,74	160.015,00	0,00	16.089.208,74
		cassa	16.562.275,57	160.015,00	0,00	16.722.290,57
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	9.450.863,94	0,00	0,00	9.450.863,94
		competenza	84.084.207,07	1.469.492,38	0,00	85.553.699,45
		cassa	93.535.071,01	0,00	1.081.289,08	92.453.781,93
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui	10.083.945,77	0,00	0,00	10.083.945,77
		competenza	100.013.400,81	1.629.507,38	0,00	101.642.908,19
		cassa	110.097.346,58	160.015,00	1.081.289,08	109.176.072,50
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	residui				
		competenza				
		cassa				
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	30.351,08	0,00	0,00	30.351,08
		competenza	1.648.197,55	0,00	262.000,00	1.386.197,55
		cassa	1.678.548,63	0,00	262.000,00	1.416.548,63

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 11

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
06.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	997.357,88	0,00	0,00	997.357,88
		competenza	10.754.928,36	199.655,28	0,00	10.954.583,64
		cassa	11.752.286,24	186.855,28	0,00	11.939.141,52
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Giovani	residui	1.027.708,96	0,00	0,00	1.027.708,96
		competenza	12.403.125,91	199.655,28	262.000,00	12.340.781,19
		cassa	13.430.834,87	186.855,28	262.000,00	13.355.690,15
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui	11.111.654,73	0,00	0,00	11.111.654,73
		competenza	112.416.526,72	1.829.162,66	262.000,00	113.983.689,38
		cassa	123.528.181,45	346.870,28	1.343.289,08	122.531.762,65
07	MISSIONE 07 - Turismo	residui				
		competenza				
		cassa				
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui				
		competenza				
		cassa				
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	3.612.125,28	0,00	0,00	3.612.125,28
		competenza	45.683.091,74	0,00	75.000,00	45.608.091,74
		cassa	49.285.217,02	0,00	75.000,00	49.210.217,02
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	29.627.628,43	0,00	0,00	29.627.628,43
		competenza	166.474.593,62	0,00	2.180.945,05	164.293.648,57
		cassa	192.403.638,27	0,00	5.330.395,16	187.073.243,11
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui	33.239.753,71	0,00	0,00	33.239.753,71
		competenza	212.157.685,36	0,00	2.255.945,05	209.901.740,31
		cassa	241.688.855,29	0,00	5.405.395,16	236.283.460,13

117

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 12

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	residui	33.239.753,71	0,00	0,00	33.239.753,71
		competenza	212.157.685,36	0,00	2.255.945,05	209.901.740,31
		cassa	241.688.855,29	0,00	5.405.395,16	236.283.460,13
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui				
		competenza				
		cassa				
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui				
		competenza				
		cassa				
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	930.741,21	0,00	0,00	930.741,21
		competenza	29.239.458,26	0,00	865.700,00	28.373.758,26
		cassa	30.170.199,47	0,00	865.700,00	29.304.499,47
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	11.724.432,61	0,00	0,00	11.724.432,61
		competenza	142.184.857,26	0,00	18.160.000,00	124.024.857,26
		cassa	151.655.289,87	0,00	26.500.481,28	125.154.808,59
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui	12.655.173,82	0,00	0,00	12.655.173,82
		competenza	171.424.315,52	0,00	19.025.700,00	152.398.615,52
		cassa	181.825.489,34	0,00	27.366.181,28	154.459.308,06
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui				
		competenza				
		cassa				
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	12.970.396,35	0,00	0,00	12.970.396,35
		competenza	357.350.304,23	6.400.000,00	0,00	363.750.304,23
		cassa	370.320.700,58	3.926.722,90	0,00	374.247.423,48

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 13

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui	12.970.396,35	0,00	0,00	12.970.396,35
		competenza	357.350.304,23	6.400.000,00	0,00	363.750.304,23
		cassa	370.320.700,58	3.926.722,90	0,00	374.247.423,48
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui	25.625.570,17	0,00	0,00	25.625.570,17
		competenza	528.774.619,75	6.400.000,00	19.025.700,00	516.148.919,75
		cassa	552.146.189,92	3.926.722,90	27.366.181,28	528.706.731,54
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui				
		competenza				
		cassa				
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	residui				
		competenza				
		cassa				
09.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	4.769.460,54	0,00	0,00	4.769.460,54
		competenza	35.461.388,21	0,00	748.519,46	34.712.868,75
		cassa	40.230.848,75	0,00	748.519,46	39.482.329,29
09.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	4.524.700,13	0,00	0,00	4.524.700,13
		competenza	104.755.578,58	11.144.000,00	0,00	115.899.578,58
		cassa	109.280.278,71	11.144.000,00	0,00	120.424.278,71
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	residui	9.294.160,67	0,00	0,00	9.294.160,67
		competenza	140.216.966,79	11.144.000,00	748.519,46	150.612.447,33
		cassa	149.511.127,46	11.144.000,00	748.519,46	159.906.608,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui				
		competenza				
		cassa				

119

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 14

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuizione	
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	10.688.002,48	0,00	0,00	10.688.002,48
		competenza	34.090.273,67	0,00	1.573.137,27	32.517.136,40
		cassa	44.778.276,15	0,00	1.868.587,27	42.909.688,88
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	4.489.695,42	0,00	0,00	4.489.695,42
		competenza	172.620.245,61	0,00	23.530.161,05	149.090.084,56
		cassa	177.109.941,03	0,00	31.377.161,05	145.732.779,98
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui	15.177.697,90	0,00	0,00	15.177.697,90
		competenza	206.710.519,28	0,00	25.103.298,32	181.607.220,96
		cassa	221.888.217,18	0,00	33.245.748,32	188.642.468,86
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	residui				
		competenza				
		cassa				
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	48.762,21	0,00	0,00	48.762,21
		competenza	677.600,00	0,00	30.000,00	647.600,00
		cassa	726.362,21	0,00	30.000,00	696.362,21
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Rifiuti	residui	48.762,21	0,00	0,00	48.762,21
		competenza	677.600,00	0,00	30.000,00	647.600,00
		cassa	726.362,21	0,00	30.000,00	696.362,21
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	residui				
		competenza				
		cassa				
09.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	33.230,69	0,00	0,00	33.230,69
		competenza	4.711.679,93	1.699.055,78	0,00	6.410.735,71
		cassa	4.744.910,62	1.699.055,78	0,00	6.443.966,40

120

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 15

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
09.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	2.533.813,33	0,00	0,00	2.533.813,33
		competenza	30.213.908,06	0,00	0,00	30.213.908,06
		cassa	32.747.721,39	0,00	1.911.110,78	30.836.610,61
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	residui	2.567.044,02	0,00	0,00	2.567.044,02
		competenza	34.925.587,99	1.699.055,78	0,00	36.624.643,77
		cassa	37.492.632,01	1.699.055,78	1.911.110,78	37.280.577,01
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui				
		competenza				
		cassa				
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	647.150,65	0,00	0,00	647.150,65
		competenza	6.678.667,27	0,00	3.395,68	6.675.271,59
		cassa	7.325.817,92	0,00	3.395,68	7.322.422,24
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	2.182.260,32	0,00	0,00	2.182.260,32
		competenza	7.972.825,61	0,00	88.802,00	7.884.023,61
		cassa	10.155.085,93	0,00	88.802,00	10.066.283,93
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui	2.829.410,97	0,00	0,00	2.829.410,97
		competenza	14.651.492,88	0,00	92.197,68	14.559.295,20
		cassa	17.480.903,85	0,00	92.197,68	17.388.706,17
09.07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	residui				
		competenza				
		cassa				
09.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	246.518,39	0,00	0,00	246.518,39
		competenza	1.210.422,00	0,00	100.000,00	1.110.422,00
		cassa	1.456.940,39	0,00	100.000,00	1.356.940,39

121

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 16

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	residui	246.518,39	0,00	0,00	246.518,39
		competenza	1.210.422,00	0,00	100.000,00	1.110.422,00
		cassa	1.456.940,39	0,00	100.000,00	1.356.940,39
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui				
		competenza				
		cassa				
09.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	161.456,75	0,00	0,00	161.456,75
		competenza	4.589.385,49	0,00	15.000,00	4.574.385,49
		cassa	4.750.842,24	0,00	15.000,00	4.735.842,24
09.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	304.893,00	0,00	0,00	304.893,00
		competenza	14.198.855,23	0,00	1.030.000,00	13.168.855,23
		cassa	14.503.748,23	0,00	1.030.000,00	13.473.748,23
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui	466.349,75	0,00	0,00	466.349,75
		competenza	18.788.240,72	0,00	1.045.000,00	17.743.240,72
		cassa	19.254.590,47	0,00	1.045.000,00	18.209.590,47
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui	30.629.943,91	0,00	0,00	30.629.943,91
		competenza	417.180.829,66	12.843.055,78	27.119.015,46	402.904.869,98
		cassa	447.810.773,57	12.843.055,78	37.172.576,24	423.481.253,11
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui				
		competenza				
		cassa				
10.01	PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	residui				
		competenza				
		cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2

Pagina 17

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
10.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	24.477.380,49	0,00	0,00	24.477.380,49
		competenza	88.250.004,94	672.766,38	0,00	88.922.771,32
		cassa	112.727.385,43	672.766,38	0,00	113.400.151,81
10.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	187.948,71	0,00	0,00	187.948,71
		competenza	84.394.464,06	0,00	290.000,00	84.104.464,06
		cassa	84.582.412,77	0,00	3.379.130,45	81.203.282,32
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	residui	24.665.329,20	0,00	0,00	24.665.329,20
		competenza	172.644.469,00	672.766,38	290.000,00	173.027.235,38
		cassa	197.309.798,20	672.766,38	3.379.130,45	194.603.434,13
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	residui				
		competenza				
		cassa				
10.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	365.662,12	0,00	0,00	365.662,12
		competenza	30.760.069,60	0,00	0,00	30.760.069,60
		cassa	31.125.731,72	0,00	721.480,00	30.404.251,72
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	residui	365.662,12	0,00	0,00	365.662,12
		competenza	30.760.069,60	0,00	0,00	30.760.069,60
		cassa	31.125.731,72	0,00	721.480,00	30.404.251,72
10.03	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	residui				
		competenza				
		cassa				
10.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	2.343.664,31	0,00	0,00	2.343.664,31
		competenza	25.109.829,45	0,00	100.000,00	25.009.829,45
		cassa	27.453.493,76	0,00	100.000,00	27.353.493,76

123

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 18

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuizione	
10.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	4.876.341,03	0,00	0,00	4.876.341,03
		competenza	72.454.240,18	0,00	150.000,00	72.304.240,18
		cassa	77.330.581,21	0,00	150.000,00	77.180.581,21
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	residui	7.220.005,34	0,00	0,00	7.220.005,34
		competenza	97.564.069,63	0,00	250.000,00	97.314.069,63
		cassa	104.784.074,97	0,00	250.000,00	104.534.074,97
10.04	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	residui				
		competenza				
		cassa				
10.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	102.660,60	0,00	0,00	102.660,60
		competenza	11.404.733,47	8.000,00	0,00	11.412.733,47
		cassa	11.507.394,07	8.000,00	0,00	11.515.394,07
10.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	658.603,99	0,00	0,00	658.603,99
		competenza	25.692.119,15	0,00	0,00	25.692.119,15
		cassa	26.350.723,14	0,00	6.462.124,35	19.888.598,79
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	residui	761.264,59	0,00	0,00	761.264,59
		competenza	37.096.852,62	8.000,00	0,00	37.104.852,62
		cassa	37.858.117,21	8.000,00	6.462.124,35	31.403.992,86
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui				
		competenza				
		cassa				
10.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	19.939.607,14	0,00	0,00	19.939.607,14
		competenza	47.378.507,42	732.850,40	0,00	48.111.357,82
		cassa	67.318.114,56	732.850,40	0,00	68.050.964,96

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 19

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	38.972.149,44	0,00	0,00	38.972.149,44
		competenza	632.643.763,54	0,00	19.990.000,00	612.653.763,54
		cassa	654.115.912,98	0,00	83.996.558,27	570.119.354,71
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui	58.911.756,58	0,00	0,00	58.911.756,58
		competenza	680.022.270,96	732.850,40	19.990.000,00	660.765.121,36
		cassa	721.434.027,54	732.850,40	83.996.558,27	638.170.319,67
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui	91.924.017,83	0,00	0,00	91.924.017,83
		competenza	1.018.087.731,81	1.413.616,78	20.530.000,00	998.971.348,59
		cassa	1.092.511.749,64	1.413.616,78	94.809.293,07	999.116.073,35
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	residui				
		competenza				
		cassa				
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	residui				
		competenza				
		cassa				
11.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	7.234.242,95	0,00	0,00	7.234.242,95
		competenza	63.359.667,25	0,00	0,00	63.359.667,25
		cassa	70.593.910,20	0,00	30.756.774,66	39.837.135,54
11.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	19.261.428,42	0,00	0,00	19.261.428,42
		competenza	45.932.282,53	0,00	1.400.000,00	44.532.282,53
		cassa	65.193.710,95	0,00	20.891.462,92	44.302.248,03
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	residui	26.495.671,37	0,00	0,00	26.495.671,37
		competenza	109.291.949,78	0,00	1.400.000,00	107.891.949,78
		cassa	135.787.621,15	0,00	51.648.237,58	84.139.383,57

125

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 20

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	residui				
		competenza				
		cassa				
11.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	3.951.700,72	0,00	0,00	3.951.700,72
		competenza	19.409.153,78	10.000.000,00	0,00	29.409.153,78
		cassa	23.360.854,50	2.800.000,00	0,00	26.160.854,50
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	residui	3.951.700,72	0,00	0,00	3.951.700,72
		competenza	19.409.153,78	10.000.000,00	0,00	29.409.153,78
		cassa	23.360.854,50	2.800.000,00	0,00	26.160.854,50
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	residui	30.447.372,09	0,00	0,00	30.447.372,09
		competenza	128.701.103,56	10.000.000,00	1.400.000,00	137.301.103,56
		cassa	159.148.475,65	2.800.000,00	51.648.237,58	110.300.238,07
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui				
		competenza				
		cassa				
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui				
		competenza				
		cassa				
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	292.099,88	0,00	0,00	292.099,88
		competenza	41.154.309,25	100.000,00	0,00	41.254.309,25
		cassa	41.446.409,13	100.000,00	0,00	41.546.409,13
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui	292.099,88	0,00	0,00	292.099,88
		competenza	41.154.309,25	100.000,00	0,00	41.254.309,25
		cassa	41.446.409,13	100.000,00	0,00	41.546.409,13

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 21

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui				
		competenza				
		cassa				
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	4.712.600,32	0,00	0,00	4.712.600,32
		competenza	61.462.182,28	0,00	160.054,94	61.302.127,34
		cassa	66.174.782,60	0,00	160.054,94	66.014.727,66
12.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	636.644,13	0,00	0,00	636.644,13
		competenza	13.841.689,83	97.168,35	0,00	13.938.858,18
		cassa	14.478.333,96	97.168,35	0,00	14.575.502,31
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	residui	5.349.244,45	0,00	0,00	5.349.244,45
		competenza	75.303.872,11	97.168,35	160.054,94	75.240.985,52
		cassa	80.653.116,56	97.168,35	160.054,94	80.590.229,97
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui				
		competenza				
		cassa				
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	434.894,52	0,00	0,00	434.894,52
		competenza	7.236.121,87	4.950.000,00	0,00	12.186.121,87
		cassa	7.671.016,39	4.950.000,00	0,00	12.621.016,39
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	539.160,04	0,00	0,00	539.160,04
		competenza	9.906.674,91	0,00	850.000,00	9.056.674,91
		cassa	10.445.834,95	0,00	2.712.124,00	7.733.710,95
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui	974.054,56	0,00	0,00	974.054,56
		competenza	17.142.796,78	4.950.000,00	850.000,00	21.242.796,78
		cassa	18.116.851,34	4.950.000,00	2.712.124,00	20.354.727,34

127

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 22

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui				
		competenza				
		cassa				
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	1.341.156,75	0,00	0,00	1.341.156,75
		competenza	24.650.490,67	0,00	15.989,79	24.634.500,88
		cassa	25.971.647,42	0,00	15.989,79	25.955.657,63
12.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	363.881,76	0,00	0,00	363.881,76
		competenza	676.635,54	18.280,00	0,00	694.915,54
		cassa	1.040.517,30	18.280,00	0,00	1.058.797,30
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui	1.705.038,51	0,00	0,00	1.705.038,51
		competenza	25.327.126,21	18.280,00	15.989,79	25.329.416,42
		cassa	27.012.164,72	18.280,00	15.989,79	27.014.454,93
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	residui				
		competenza				
		cassa				
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	489.687,30	0,00	0,00	489.687,30
		competenza	52.182.787,53	0,00	125.000,00	52.057.787,53
		cassa	52.672.474,83	0,00	125.000,00	52.547.474,83
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	residui	489.687,30	0,00	0,00	489.687,30
		competenza	52.182.787,53	0,00	125.000,00	52.057.787,53
		cassa	52.672.474,83	0,00	125.000,00	52.547.474,83
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui				
		competenza				
		cassa				

128

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 23

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuizione	
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	6.103.777,24	0,00	0,00	6.103.777,24
		competenza	145.278.875,93	0,00	309.000,00	144.969.875,93
		cassa	151.382.653,17	0,00	309.000,00	151.073.653,17
12.07.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
		cassa	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui	6.103.777,24	0,00	0,00	6.103.777,24
		competenza	145.278.875,93	4.200.000,00	309.000,00	149.169.875,93
		cassa	151.382.653,17	4.200.000,00	309.000,00	155.273.653,17
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	residui				
		competenza				
		cassa				
12.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	2.263.639,97	0,00	0,00	2.263.639,97
		competenza	9.248.463,18	0,00	145.000,00	9.103.463,18
		cassa	11.512.103,15	0,00	545.000,00	10.967.103,15
12.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	57.274,16	0,00	0,00	57.274,16
		competenza	2.506.367,58	0,00	90.000,00	2.416.367,58
		cassa	2.563.641,74	0,00	90.000,00	2.473.641,74
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	residui	2.320.914,13	0,00	0,00	2.320.914,13
		competenza	11.754.830,76	0,00	235.000,00	11.519.830,76
		cassa	14.075.744,89	0,00	635.000,00	13.440.744,89
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui	17.234.816,07	0,00	0,00	17.234.816,07
		competenza	368.144.598,57	9.365.448,35	1.695.044,73	375.815.002,19
		cassa	385.359.414,64	9.365.448,35	3.957.168,73	390.767.694,26

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 24

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuizione	
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute	residui competenza cassa				
13.01	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	residui competenza cassa				
13.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	48.376.629,42 2.663.791.341,82 2.712.167.971,24	0,00 48.159.614,08 48.159.614,08	0,00 0,00 0,00	48.376.629,42 2.711.950.955,90 2.760.327.585,32
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	residui competenza cassa	48.376.629,42 2.663.791.341,82 2.712.167.971,24	0,00 48.159.614,08 48.159.614,08	0,00 0,00 0,00	48.376.629,42 2.711.950.955,90 2.760.327.585,32
13.05	PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	residui competenza cassa				
13.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	174.326.954,26 608.005.025,07 782.331.979,33	0,00 54.551,65 0,00	0,00 0,00 135.256.319,74	174.326.954,26 608.059.576,72 647.075.659,59
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	residui competenza cassa	174.326.954,26 608.005.025,07 782.331.979,33	0,00 54.551,65 0,00	0,00 0,00 135.256.319,74	174.326.954,26 608.059.576,72 647.075.659,59
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 25

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuizione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
13.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	27.816.822,41	0,00	0,00	27.816.822,41
		competenza	47.618.327,53	14.905.274,57	0,00	62.523.602,10
		cassa	75.435.149,94	14.737.274,57	0,00	90.172.424,51
13.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	14.616.686,46	0,00	0,00	14.616.686,46
		competenza	44.381.646,22	5.000.000,00	0,00	49.381.646,22
		cassa	58.998.332,68	4.500.000,00	0,00	63.498.332,68
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	residui	42.433.508,87	0,00	0,00	42.433.508,87
		competenza	91.999.973,75	19.905.274,57	0,00	111.905.248,32
		cassa	134.433.482,62	19.237.274,57	0,00	153.670.757,19
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	residui	265.137.092,55	0,00	0,00	265.137.092,55
		competenza	3.363.796.340,64	68.119.440,30	0,00	3.431.915.780,94
		cassa	3.628.933.433,19	67.396.888,65	135.256.319,74	3.561.074.002,10
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui				
		competenza				
		cassa				
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato	residui				
		competenza				
		cassa				
14.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	1.465.610,31	0,00	0,00	1.465.610,31
		competenza	65.948.154,29	18.759,00	0,00	65.966.913,29
		cassa	67.413.764,60	0,00	381.241,00	67.032.523,60
14.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	4.023.237,84	0,00	0,00	4.023.237,84
		competenza	154.805.971,15	1.353.395,11	0,00	156.159.366,26
		cassa	158.829.208,99	0,00	1.032.909,35	157.796.299,64

131

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2

Pagina 26

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuizione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato	residui	5.488.848,15	0,00	0,00	5.488.848,15
		competenza	220.754.125,44	1.372.154,11	0,00	222.126.279,55
		cassa	226.242.973,59	0,00	1.414.150,35	224.828.823,24
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui				
		competenza				
		cassa				
14.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	22.908,90	0,00	0,00	22.908,90
		competenza	59.426.552,35	4.110.000,00	0,00	63.536.552,35
		cassa	59.449.461,25	4.110.000,00	0,00	63.559.461,25
14.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	25.752.210,66	3.000.000,00	0,00	28.752.210,66
		cassa	25.752.210,66	3.000.000,00	0,00	28.752.210,66
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui	22.908,90	0,00	0,00	22.908,90
		competenza	85.178.763,01	7.110.000,00	0,00	92.288.763,01
		cassa	85.201.671,91	7.110.000,00	0,00	92.311.671,91
14.03	PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	residui				
		competenza				
		cassa				
14.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	2.413.399,81	0,00	0,00	2.413.399,81
		competenza	5.482.617,84	20.000,00	0,00	5.502.617,84
		cassa	7.896.017,65	20.000,00	0,00	7.916.017,65
14.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	248.446,99	0,00	0,00	248.446,99
		competenza	16.101.504,27	0,00	125.000,00	15.976.504,27
		cassa	16.349.951,26	0,00	125.000,00	16.224.951,26

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 27

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	residui	2.661.846,80	0,00	0,00	2.661.846,80
		competenza	21.584.122,11	20.000,00	125.000,00	21.479.122,11
		cassa	24.245.968,91	20.000,00	125.000,00	24.140.968,91
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	residui				
		competenza				
		cassa				
14.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	2.896.539,03	0,00	0,00	2.896.539,03
		competenza	18.087.161,72	0,00	0,00	18.087.161,72
		cassa	20.983.700,75	0,00	8.755.772,82	12.227.927,93
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	residui	2.896.539,03	0,00	0,00	2.896.539,03
		competenza	18.087.161,72	0,00	0,00	18.087.161,72
		cassa	20.983.700,75	0,00	8.755.772,82	12.227.927,93
14.05	PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le Regioni)	residui				
		competenza				
		cassa				
14.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	115.945.093,25	0,00	0,00	115.945.093,25
		competenza	34.348.079,54	0,00	9.000.000,00	25.348.079,54
		cassa	136.293.172,79	5.000.000,00	0,00	141.293.172,79
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le Regioni)	residui	115.945.093,25	0,00	0,00	115.945.093,25
		competenza	34.348.079,54	0,00	9.000.000,00	25.348.079,54
		cassa	136.293.172,79	5.000.000,00	0,00	141.293.172,79
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui	127.015.236,13	0,00	0,00	127.015.236,13
		competenza	379.952.251,82	8.502.154,11	9.125.000,00	379.329.405,93
		cassa	492.967.487,95	12.130.000,00	10.294.923,17	494.802.564,78

133

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 28

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui				
		competenza				
		cassa				
15.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui				
		competenza				
		cassa				
15.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	83.476,11	0,00	0,00	83.476,11
		competenza	15.392.392,93	50.000,00	0,00	15.442.392,93
		cassa	15.475.869,04	50.000,00	0,00	15.525.869,04
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui	83.476,11	0,00	0,00	83.476,11
		competenza	15.392.392,93	50.000,00	0,00	15.442.392,93
		cassa	15.475.869,04	50.000,00	0,00	15.525.869,04
15.02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	residui				
		competenza				
		cassa				
15.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	13.590.461,22	0,00	0,00	13.590.461,22
		competenza	181.428.737,85	0,00	5.240.000,00	176.188.737,85
		cassa	189.779.199,07	0,00	0,00	189.779.199,07
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	residui	13.590.461,22	0,00	0,00	13.590.461,22
		competenza	181.428.737,85	0,00	5.240.000,00	176.188.737,85
		cassa	189.779.199,07	0,00	0,00	189.779.199,07
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	residui				
		competenza				
		cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 29

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuizione	
15.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	1.666.534,33	0,00	0,00	1.666.534,33
		competenza	45.036.535,30	0,00	816.200,00	44.220.335,30
		cassa	46.703.069,63	0,00	7.604.450,00	39.098.619,63
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	residui	1.666.534,33	0,00	0,00	1.666.534,33
		competenza	45.036.535,30	0,00	816.200,00	44.220.335,30
		cassa	46.703.069,63	0,00	7.604.450,00	39.098.619,63
15.04	PROGRAMMA 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	residui				
		competenza				
		cassa				
15.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	5.579.381,44	0,00	1.445.594,44	4.133.787,00
		cassa	5.579.381,44	0,00	1.445.594,44	4.133.787,00
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	5.579.381,44	0,00	1.445.594,44	4.133.787,00
		cassa	5.579.381,44	0,00	1.445.594,44	4.133.787,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui	15.340.471,66	0,00	0,00	15.340.471,66
		competenza	247.437.047,52	50.000,00	7.501.794,44	239.985.253,08
		cassa	257.537.519,18	50.000,00	9.050.044,44	248.537.474,74
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui				
		competenza				
		cassa				
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui				
		competenza				
		cassa				

135

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 30

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
16.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	1.689.925,99	0,00	0,00	1.689.925,99
		competenza	22.612.791,48	0,00	215.374,61	22.397.416,87
		cassa	24.302.717,47	0,00	215.374,61	24.087.342,86
16.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	80.271.114,10	0,00	0,00	80.271.114,10
		competenza	153.141.979,49	24.233.732,03	0,00	177.375.711,52
		cassa	233.413.093,59	24.233.732,03	0,00	257.646.825,62
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui	81.961.040,09	0,00	0,00	81.961.040,09
		competenza	175.754.770,97	24.233.732,03	215.374,61	199.773.128,39
		cassa	257.715.811,06	24.233.732,03	215.374,61	281.734.168,48
16.02	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	residui				
		competenza				
		cassa				
16.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	211.626,02	0,00	0,00	211.626,02
		competenza	10.235.051,06	50.275,55	0,00	10.285.326,61
		cassa	10.446.677,08	0,00	204.033,16	10.242.643,92
16.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	2.085.137,10	0,00	0,00	2.085.137,10
		competenza	8.741.033,06	0,00	915.732,74	7.825.300,32
		cassa	10.826.170,16	0,00	963.567,44	9.862.602,72
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	residui	2.296.763,12	0,00	0,00	2.296.763,12
		competenza	18.976.084,12	50.275,55	915.732,74	18.110.626,93
		cassa	21.272.847,24	0,00	1.167.600,60	20.105.246,64
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui	84.257.803,21	0,00	0,00	84.257.803,21
		competenza	194.730.855,09	24.284.007,58	1.131.107,35	217.883.755,32
		cassa	278.988.658,30	24.233.732,03	1.382.975,21	301.839.415,12

136

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 31

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuizione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui				
		competenza				
		cassa				
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	residui				
		competenza				
		cassa				
17.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	232.700,88	0,00	0,00	232.700,88
		competenza	4.404.987,49	0,00	374.966,04	4.030.021,45
		cassa	4.637.688,37	0,00	374.966,04	4.262.722,33
17.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	583.358,56	0,00	0,00	583.358,56
		competenza	36.468.593,11	1.677.829,55	0,00	38.146.422,66
		cassa	37.051.951,67	1.677.829,55	0,00	38.729.781,22
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	residui	816.059,44	0,00	0,00	816.059,44
		competenza	40.873.580,60	1.677.829,55	374.966,04	42.176.444,11
		cassa	41.689.640,04	1.677.829,55	374.966,04	42.992.503,55
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui	816.059,44	0,00	0,00	816.059,44
		competenza	40.873.580,60	1.677.829,55	374.966,04	42.176.444,11
		cassa	41.689.640,04	1.677.829,55	374.966,04	42.992.503,55
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui				
		competenza				
		cassa				
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui				
		competenza				
		cassa				

137

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 32

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
18.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	1.174.300,20	0,00	0,00	1.174.300,20
		competenza	560.576.863,83	0,00	1.727.445,00	558.849.418,83
		cassa	561.751.164,03	0,00	1.727.445,00	560.023.719,03
18.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	6.496.500,73	0,00	0,00	6.496.500,73
		competenza	162.218.984,95	942.479,00	0,00	163.161.463,95
		cassa	166.716.635,68	942.479,00	0,00	167.659.114,68
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui	7.670.800,93	0,00	0,00	7.670.800,93
		competenza	722.795.848,78	942.479,00	1.727.445,00	722.010.882,78
		cassa	728.467.799,71	942.479,00	1.727.445,00	727.682.833,71
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui	7.670.800,93	0,00	0,00	7.670.800,93
		competenza	722.795.848,78	942.479,00	1.727.445,00	722.010.882,78
		cassa	728.467.799,71	942.479,00	1.727.445,00	727.682.833,71
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	residui				
		competenza				
		cassa				
19.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	residui				
		competenza				
		cassa				
19.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	1.595.523,15	0,00	0,00	1.595.523,15
		competenza	1.649.072,49	22.000,00	0,00	1.671.072,49
		cassa	3.244.595,64	22.000,00	0,00	3.266.595,64
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	residui	1.595.523,15	0,00	0,00	1.595.523,15
		competenza	1.649.072,49	22.000,00	0,00	1.671.072,49
		cassa	3.244.595,64	22.000,00	0,00	3.266.595,64

138

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 33

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
19.02	PROGRAMMA 2 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	residui				
		competenza				
		cassa				
19.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	765.097,05	0,00	0,00	765.097,05
		competenza	2.567.861,68	0,00	0,00	2.567.861,68
		cassa	3.332.958,73	0,00	208.558,47	3.124.400,26
19.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	8.243.065,64	0,00	0,00	8.243.065,64
		competenza	25.277.265,02	0,00	0,00	25.277.265,02
		cassa	33.520.330,66	0,00	480.978,50	33.039.352,16
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	residui	9.008.162,69	0,00	0,00	9.008.162,69
		competenza	27.845.126,70	0,00	0,00	27.845.126,70
		cassa	36.853.289,39	0,00	689.536,97	36.163.752,42
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	residui	10.603.685,84	0,00	0,00	10.603.685,84
		competenza	29.494.199,19	22.000,00	0,00	29.516.199,19
		cassa	40.097.885,03	22.000,00	689.536,97	39.430.348,06
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui				
		competenza				
		cassa				
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui				
		competenza				
		cassa				
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	51.458.016,54	15.264.540,44	0,00	66.722.556,98
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

139

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato 8/1

Data 02/11/2022 num.protocollo

Rif.delibera DVB del 19/09/2022 n.2 Pagina 34

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.1271 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
20.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	58.897.276,99	90.451.524,68	0,00	149.348.801,67
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	110.355.293,53	105.716.065,12	0,00	216.071.358,65
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	110.355.293,53	105.716.065,12	0,00	216.071.358,65
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	residui	967.282.328,10	0,00	0,00	967.282.328,10
		competenza	9.390.947.238,90	285.115.334,33	131.183.944,30	9.544.878.628,93
		cassa	10.190.354.715,10	175.037.951,55	425.713.402,13	9.939.679.264,52
	Totale generale delle spese	residui	1.283.335.612,20	0,00	0,00	1.283.335.612,20
		competenza	11.058.641.193,02	438.934.061,60	285.002.671,57	11.212.572.583,05
		cassa	12.491.460.219,33	257.342.271,36	508.017.721,94	12.240.784.768,75

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione si adegua al disposto di cui al medesimo decreto legislativo di cui la presente legge costituisce specificazione e integrazione.

Art. 2
(Applicazione del decreto legislativo 118/2011)

1. La Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, conformemente a quanto previsto dalla presente legge nei termini indicati per le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno.
2. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011, anche a seguito dell'adozione della norma di attuazione di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), continuano ad applicarsi ove compatibili con il medesimo decreto legislativo.

- Il testo degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 42
(Il risultato di amministrazione)

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo

esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

- Omissis -

Art. 50
(Assestamento del bilancio)

1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.

2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza.

- Il testo dei commi da 3 a 7 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 è il seguente:

Art. 1
(Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

- Omissis -

3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 319 milioni di euro nel triennio 2019-2021.

4. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui di cui al comma 3 non può essere superiore a 135.739.000 euro per l'anno 2019, 136.351.000 euro per l'anno 2020 e 46.910.000 euro per l'anno 2021; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti in bilancio con riferimento agli interventi dettagliati nel paragrafo d) della Nota integrativa, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

5. I mutui autorizzati dal comma 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia

di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

b) durata non superiore ai venti anni.

6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA e la Banca europea degli investimenti.

7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4, nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2019-2021, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, è il seguente:

Art. 1
(Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

- Omissis -

8. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella A1 di cui al comma 2.

9. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui di cui al comma 8 non può essere superiore a 26.600.000 euro per l'anno 2021, 123.900.000 euro per l'anno 2022 e 149.500.000 euro per l'anno 2023; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti in bilancio con riferimento agli interventi dettagliati nella Nota integrativa, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

10. I mutui autorizzati dal comma 9 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 144/1989;

b) durata non superiore ai venti anni.

11. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui al comma 8 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA e con la Banca europea degli investimenti.

12. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 8 e 9, nonché a quanto disposto con il comma 11, è autorizzato, nel triennio 2021-2023, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate dalla legge italiana.

- Omissis -

Note all'articolo 2

- Il testo dei commi da 67 a 72 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- Omissis -

67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF) un finanziamento, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a migliorare, nell'ambito **delle aree degradate destinate alle attività produttive situate nel** distretto della sedia e cividalese, il clima per le imprese, in particolare del settore legno arredo e finalizzata ad ammodernare e sviluppare la base industriale, favorire l'incremento dell'occupazione anche mediante l'ottimizzazione dei processi formativi e l'evoluzione delle modalità produttive.

68. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 67 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 ed è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per il suo uso o vendita è commisurato al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

69. Il Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF) presenta domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 67 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio Sviluppo Economico Locale, **entro il 31 luglio 2023** e comunque prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

70. Il finanziamento di cui al comma 67 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per l'infrastruttura locale di cui al comma 67 non supera comunque l'importo di 6.500.000 euro.

71. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002e successive modificazioni e integrazioni. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF), di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

72. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa complessiva di 6.500.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 500.000 euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 81 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 81
(Interventi di sostegno finanziario allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree)

1. Al fine di favorire la riqualificazione del territorio e il recupero della competitività del tessuto produttivo, nonché la prevenzione dell'abbandono di rifiuti, con particolare riguardo alle aree e agli edifici industriali non utilizzati, la Regione promuove gli interventi di sostegno finanziario funzionalmente finalizzati allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree compromesse dalla crisi economica.

2. In attuazione degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di riconversione e di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015, e in coerenza con le finalità di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la Regione:

a) promuove la collaborazione con i Consorzi di sviluppo economico locale, con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia;

b) propone iniziative volte a reperire risorse finanziarie e a favorire accordi tra soggetti pubblici e privati, al fine di attuare iniziative di riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo dismesso;

c) sostiene l'iniziativa privata, orientandola verso obiettivi di interesse anche pubblico, sociale e ambientale, riconoscendo la possibilità di attingere a misure contributive dedicate, rafforzando la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

d) individua le aree e gli immobili sui quali operare la riconversione di aree o la loro riqualificazione ai fini produttivi, privilegiando le attività economiche presenti nel sistema produttivo locale, anche al fine di ottenere significativi effetti economici finanziari derivanti dai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di realizzazione degli interventi;

e) favorisce l'innovazione e la sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta uno specifico master plan, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in cui sono individuate le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema industriale regionale.

3 bis. L'inserimento di ulteriori schede di ricognizione dei complessi produttivi degradati nonché l'aggiornamento delle schede contenute nel master plan di cui al comma 3, anche finalizzati al riconoscimento dei medesimi complessi produttivi degradati, è effettuato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione. Di tale deliberazione è data tempestiva comunicazione alla competente Commissione consiliare.

- Il testo dei commi da 81 a 84 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, è il seguente:

Art. 2
(Attività economiche)

- Omissis –

81. Al fine di sostenere le imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione e coinvolte nella crisi di Veneto Banca S.p.a. e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in veste di azionisti o obbligazionisti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse straordinarie ai Confidi di cui all'articolo 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), da destinare alla concessione di garanzie a favore delle predette imprese. Le garanzie di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla concessione di garanzie a favore delle imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della regione finanziate da Veneto Banca SpA e Banca Popolare di Vicenza SpA il cui titolare, nel caso di impresa individuale, o i cui soci, nel caso di società, sono stati coinvolti nelle crisi di tali banche in veste di azionisti o obbligazionisti.

82. Le garanzie di cui al comma 81 sono concesse in relazione a operazioni di finanziamento nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis".

83. Le risorse di cui al comma 81 sono assegnate ai Confidi secondo parametri di proporzionalità definiti nel regolamento di attuazione.

84. Per le finalità di cui al comma 81 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Industria, PMI e Artigianato) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

- Omissis -

- Il testo del comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14, è il seguente:

Art. 1
(Attività produttive)

- Omissis -

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi per il rilascio di garanzie alle imprese coinvolte nella crisi bancaria di Veneto Banca SpA e Banca Popolare di Vicenza SpA, in conformità all'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016).

16. Le domande per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 15 sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2, comma 83, della legge regionale 14/2016. Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari, le risorse di cui al comma 15 sono ripartite applicando i parametri regolamentari di proporzionalità con riferimento alle garanzie in essere alla data del 31 dicembre 2016, nel caso in cui l'esercizio contabile del Confidi assegnatario corrisponda all'anno solare, ovvero alla data del 30 giugno 2017, nel caso in cui l'esercizio contabile non coincida con l'anno solare.

17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 14 (Industria, PMI e Artigianato) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 è il seguente:

Art. 4

(Interventi per l'attivazione di garanzia a favore delle imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo, nonché per la concessione agli stessi di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia tramite l'utilizzo delle risorse specificamente destinate di cui al comma 2.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi di cui al comma 1, per l'importo complessivo di 3.800.000 euro da destinare alla concessione di garanzie e di 200.000 euro da destinare alla concessione delle contribuzioni integrative, nelle proporzioni del riparto delle risorse finanziarie effettuato nell'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres. (Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia), al netto della riserva relativa alla premialità per aggregazioni tra Confidi.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Le risorse di cui ai commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 aventi sede legale o operativa nel territorio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo.

- Il testo dei commi da 91 a 94 e da 111 a 114 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, è il seguente:

Art. 2
(Finalità 1 - attività economiche)

- Omissis -

91. Al fine di sostenere il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile come definiti con deliberazioni della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli.

92. I finanziamenti a Confidimprese FVG e Confidi Friuli sono destinati al rilascio di garanzie in favore delle imprese di cui al comma 91 in regime de minimis.

93. I Consorzi di garanzia fidi presentano la domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge alla Direzione centrale attività produttive - Servizio marketing territoriale e promozione internazionale.

94. Per le finalità di cui al comma 91 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1778 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento per garanzie distretti sedia e mobile".

- Omissis -

111. Al fine di sostenere le imprese e gli studi professionali regionali coinvolti nella crisi politico-sociale che ha colpito nel 2011 la Libia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari a integrazione del fondo rischi del Confidi Friuli, aventi sede legale o operativa nel territorio della regione da almeno ventiquattro mesi.

112. Le risorse attribuite al Confidi sono destinate al rilascio di garanzie in relazione a operazioni concernenti il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese di cui al comma 111, in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

113. I finanziamenti di cui al comma 111 e le garanzie di cui al comma 112 sono concessi secondo criteri e modalità definiti con regolamento.

114. Per le finalità di cui al comma 111 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8050, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamenti al Confidi Friuli per il rilascio di garanzie alle imprese coinvolte nella crisi libica".

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10
(Comitato di gestione)

1. In conformità all'articolo 4, comma 1, della legge 908/1955 e all'articolo 8 del decreto legislativo 110/2002, l'amministrazione del FRIE, della Sezione per le garanzie, del Fondo per lo sviluppo e del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020, e la deliberazione dei relativi interventi finanziari è affidata a un Comitato di gestione avente sede a Trieste, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.

2. Il Comitato di gestione è composto da:

a) un Presidente;

b) quattro membri designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

c) quattro membri scelti tra nominativi indicati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori economici di cui all'articolo 1, comma 1, in rappresentanza delle diverse espressioni del territorio regionale.

3. I componenti del Comitato di gestione durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni.

4. Le sedute del Comitato di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e possono

svolgersi anche in videoconferenza. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Comitato di gestione fissa i propri criteri operativi con deliberazione approvata con il voto della maggioranza dei componenti.

6. Qualora nel corso del mandato sia necessario sostituire uno o più componenti del Comitato di gestione, si provvede con le modalità di cui ai commi 1 e 2, con effetto fino alla scadenza del triennio.

7. Alle riunioni del Comitato di gestione può partecipare, con voto consultivo, il direttore centrale della Direzione centrale attività produttive.

8. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti gli importi dell'indennità annuale di carica, nonché del gettone di presenza per i componenti del Comitato di gestione, e sono approvati, in attuazione dell'articolo 23 bis, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), i rendiconti delle gestioni fuori bilancio afferenti ai fondi amministrati dal Comitato di gestione.

9. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al comma 8, nonché del trattamento di missione e del rimborso spese di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), fanno carico al FRIE e al Fondo per lo sviluppo nella misura del cinquanta per cento ciascuno. Entro il 15 novembre di ogni anno, il Presidente del Comitato di gestione comunica alla Direzione centrale di cui all'articolo 11, comma 1, la previsione della spesa relativa ai predetti oneri per l'anno successivo ai fini della determinazione dell'importo massimo di spesa annuale da autorizzare con deliberazione della Giunta regionale.

9 bis. Per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione dei Fondi di cui all'articolo 2, nonché per la realizzazione di specifico programma informatico, l'Amministrazione regionale stipula apposite convenzioni con soggetti idonei scelti in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

9 ter. Il recupero dei crediti della Regione derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 2 è svolto dalla Regione secondo le disposizioni vigenti in materia di difesa e rappresentanza in giudizio della Regione. **Le convenzioni di cui agli articoli 4, comma 1, 6, comma 3 e 6 quater, comma 2, definiscono i casi in cui i crediti possono essere recuperati dagli istituti finanziari attuatori e disciplinano le relative modalità di recupero e criteri di ripartizione delle spese**.

9 quater. All'esito delle procedure di cui al comma 9 ter, nel caso di recupero effettuato dagli istituti finanziari convenzionati previa acquisizione del parere tecnico del legale incaricato che attesta il completamento delle procedure ovvero l'inesigibilità del credito o l'antieconomicità delle azioni di recupero, il Comitato dà atto delle eventuali perdite subite a valere sulla dotazione del fondo di rotazione interessato, tenuto conto della quota posta a carico dell'istituto mutuante convenzionato, con conseguente annullamento del credito, dandone evidenza in sede di presentazione del rendiconto della pertinente gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1041/1971.

9 quinquies. Il Comitato di gestione può deliberare, su eventuale proposta motivata da parte dell'istituto finanziario convenzionato, l'autorizzazione al rimborso parziale, anche dilazionato, del credito derivante dall'attivazione degli interventi a valere sui Fondi di rotazione amministrati dal Comitato medesimo:

a) qualora tale proposta, come attestato da legale professionista incaricato dall'istituto convenzionato, comporti una migliore tutela delle ragioni creditorie e sia più conveniente rispetto all'avvio o alla prosecuzione di attività di recupero del credito ovvero di procedure concorsuali;

b) in caso di accordo di ristrutturazione del debito o di concordato e di altre procedure di regolazione della crisi d'impresa, così come previsti dalla vigente legislazione in materia, qualora tale proposta, come attestato da

professionista indipendente ovvero da altri soggetti competenti ai sensi della vigente normativa in materia, comporti la soddisfazione del credito in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste causa di prelazione, e a condizioni non inferiori o meno vantaggiose rispetto ai creditori con grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei.

- Il testo dell'articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 55
(Disposizioni per l'attuazione della riforma delle norme concernenti l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese, disposizioni transitorie e modifiche all'articolo 28 della legge regionale 5/2012)

1. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2012, come sostituito dall'articolo 44, è attivato con deliberazione della Giunta regionale e, a partire dall'1 luglio 2022, prosegue senza soluzione di continuità nell'attività della **gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia)**.

2. Entro il termine di cui al comma 1 al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia affluiscono le risorse relative alle seguenti gestioni fuori bilancio:

a) gestione relativa al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi di cui all'articolo 6 della legge regionale 2/2012 e relative sezioni;

b) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 115 riferito alla legge 30 aprile 1976, n. 198 (Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908);

c) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015);

d) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

e) gestioni fuori bilancio concernenti la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), di seguito denominate "Sezioni anticrisi";

f) gestione fuori bilancio concernente la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all'articolo 2, comma 95, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

3. Ai fini di cui al comma 2 con deliberazioni della Giunta regionale è disposta la cessazione delle gestioni fuori bilancio di cui al comma 2 e sono impartite disposizioni per la liquidazione delle stesse e per il trasferimento in capo al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle gestioni fuori bilancio soppresse.

4. Secondo modalità stabilite con le deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 3 al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia confluiscono le somme giacenti sulle gestioni fuori bilancio soppresse, nonché le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti alle operazioni finanziarie in

corso.

5. Sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con l'istituto bancario che in virtù delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi sulle Sezioni anticrisi funge da supporto tecnico, amministrativo e organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto del Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012, con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente alla soppressione delle Sezioni anticrisi. Tale istituto bancario continua a fungere da banca mutuante in relazione alle operazioni poste in essere a valere sulle Sezioni anticrisi, in armonia con le vigenti norme convenzionali concernenti l'ammortamento e la restituzione delle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, l'assunzione dei rischi sui mutui attivati e il pertinente compenso.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, salvo quanto previsto in riferimento all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012, 52, 53 e 54, hanno efficacia differita a partire dall'1 luglio 2022. Al fine di dare immediata attuazione ai benefici stabiliti con la presente legge a favore delle imprese, fino al 30 giugno 2022, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti con le seguenti integrazioni:

a) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia);

b) le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere destinate anche all'attivazione di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti; a tali fini i soggetti operanti nel territorio regionale autorizzati alla concessione di microcredito ai sensi del decreto legislativo 385/1993 possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale;

c) con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE può essere attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative:

1) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;

2) che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;

3) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;

4) che sono conformi al modello dell'economia circolare;

5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

d) con la deliberazione del finanziamento per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale a valere sul Fondo per lo sviluppo può essere attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento:

1) agli interventi di importo fino a 70.000 euro;

2) alle iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti nelle zone montane omogenee;

3) alle iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;

4) alle iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;

5) alle iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

6) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale la Giunta regionale determina le risorse finanziarie riservate per l'anno 2021 e per il primo semestre del 2022 a finanziare, mediante il FRIE e il Fondo per lo sviluppo, iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse. Con la concessione degli interventi finanziari a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo per la realizzazione delle iniziative di cui al primo periodo è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari.

8. All'articolo 28 della legge regionale 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) (ABROGATA)

b) la lettera c) del comma 3 è abrogata;

c) i commi 4, 5, 8 e 10 sono abrogati;

d) (ABROGATA)

e) (ABROGATA)

f) (ABROGATA)

- Il testo degli articoli 155* e 156*, abrogati dall'articolo 105 della legge regionale 21/2016, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, è il seguente:

***Si riporta il testo vigente al momento dell'adozione dei Bandi 2017 e 2018 citati nel presente articolo**

[Art. 155
(Estensione delle agevolazioni ai pubblici esercizi)

1. Gli incentivi previsti dai capi II e III del presente titolo sono estesi ai pubblici esercizi.]

[Art. 156
(Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del de minimis, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

a) acquisto di arredi e attrezzature;

b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;

c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 7/2000.

5. (ABROGATO)]

- Il testo dell'articolo 59***** della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, è il seguente:

***Si riporta il testo vigente al momento dell'adozione del Bando 2017 citato nel presente articolo**

Art. 59
(Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del "de minimis", alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

a) acquisto di arredi e attrezzature;

b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;

c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

- Il testo dell'articolo 59***** della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, è il seguente:

***Si riporta il testo vigente al momento dell'adozione del Bando 2018 citato nel presente articolo**

Art. 59

(Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

a) acquisto di arredi e attrezzature;

b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche;

c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4 bis. Per i lavori e per le opere di cui al comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

- Il testo dei commi da 20 a 29 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, è il seguente:

Art. 2
(Finalità 1 - attività economiche)

- Omissis -

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale Promotur un contributo straordinario per gli oneri necessari a sostenere gli interventi di manutenzione in efficienza e in sicurezza degli immobili e degli impianti di proprietà o in gestione diretta dell'Agenzia medesima.

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle leggi di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento.

22. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

23. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, commi da 46 a 48, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), l'Agenzia regionale Promotur può apportare modifiche progettuali all'intervento che non ne alterino le finalità e, in deroga all'articolo 7, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), non è tenuta al concorso del finanziamento del programma.

24. Per le finalità di cui al comma 23 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale integrativo all'Agenzia regionale Promotur.

25. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 24 è presentata al Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale corredata del progetto definitivo e del relativo piano finanziario.

26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 11.800 euro annui a decorrere dall'anno 2015 con l'onere complessivo di 35.400 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 7021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2034 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia Turismo FVG un contributo straordinario per gli oneri necessari a sostenere gli interventi di manutenzione in efficienza e in sicurezza degli immobili di proprietà della Regione affidati alla gestione e alla vigilanza dell'Agenzia medesima.

28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle leggi di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento.

29. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2107 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 1 a 3 e 44 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, è il seguente:

Art. 2

(Attività economiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismo FVG contributi per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, nonché l'acquisto, la realizzazione, la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 2.570.000 euro per l'anno 2016 sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

- Omissis -

44. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), dopo la parola <<immobili>> sono aggiunte le seguenti: <<e degli impianti>>.

- Omissis -

- Il testo del comma 46 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- Omissis -

46. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole <<un contributo per l'acquisto e la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature>> sono sostituite dalle seguenti: <<contributi per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, nonché l'acquisto, la realizzazione, la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature>>.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 1 a 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

1. Ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 4, lettera j) e 4 bis, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), PromoTurismoFVG, in relazione al distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e all'aggregazione dello stesso alla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia), è autorizzata a porre in essere tutti gli interventi necessari all'adeguamento degli impianti di risalita e delle piste da sci siti nel Comune di Sappada.

2. Per le finalità di cui al comma 1, L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo a sostegno degli oneri derivanti dagli interventi manutentivi di carattere straordinario necessari per garantire il tempestivo avvio della stagione invernale 2019/2020, nonché gli oneri per la progettazione relativa agli investimenti necessari all'adeguamento degli impianti di risalita e delle piste da sci.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla allegata Tabella B di cui al comma 7.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 61***** della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, è il seguente:

***Si riporta il testo vigente al momento del decreto citato nel presente articolo**

Art. 61
(Contributi per infrastrutture turistiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di enti pubblici per:

a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti e opere e strutture complementari all'attività turistica;

b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;

c) l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali;

d) la ristrutturazione e l'ampliamento di centri di turismo congressuale.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

1. Il contributo in forma di credito d'imposta concesso ai sensi dell'articolo 2, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), può essere usufruito in via anticipata per un importo fino al 100 per cento dell'ammontare del contributo concesso, in assenza di fideiussione bancaria o polizza assicurativa in deroga all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le domande presentate nel corso dell'anno solare ai sensi dell'articolo 2, comma 35 della legge regionale 29/2018, per le quali non è stato possibile adottare il decreto di concessione a causa di indisponibilità di risorse finanziarie, ovvero a causa delle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario, sono finanziate con fondi stanziati nell'esercizio finanziario successivo, con priorità rispetto alle domande presentate successivamente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate anche alle domande presentate nel corso dell'anno 2019.

4. Al fine di mantenere, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), lo svolgimento e la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale in ciascuna area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, PromoTurismoFVG è autorizzata ad acquistare le quote, nella misura massima del 3 per cento, della società Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa - Lignano Sabbiadoro, che si rendono disponibili in seguito a cessione da parte degli enti locali partecipanti.

5. I termini per la rendicontazione delle spese dei contributi fissati con i decreti di concessione di cui all'articolo 2, comma 135, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono prorogati al 31 dicembre 2020.

6. Al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse regionali destinate all'attuazione dei Progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS), finanziati esclusivamente con fondi regionali, il termine di ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario è prorogato al **30 settembre 2023** e il termine di conclusione e di trasmissione della rendicontazione alla Struttura regionale attuatrice è prorogato al **31 dicembre 2023**.

6 bis. Il termine entro il quale la Regione deve approvare la rendicontazione relativa ai progetti di cui al comma 6 è fissata al 31 marzo 2024.

7. Il termine entro il quale la Regione deve approvare la relazione di chiusura della rendicontazione relativa ai progetti di cui **al comma 8** è prorogato al 31 marzo 2023.

8. Al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse regionali destinate all'attuazione dei Progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS) cofinanziati con fondi statali del Piano di Azione e Coesione (PAC) e con fondi regionali, il termine di ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario è prorogato al 30 giugno 2022 e il termine di conclusione e di trasmissione della rendicontazione alla Struttura regionale attuatrice è prorogato al 31 dicembre 2022.

9. (ABROGATO)

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Caneva il contributo già concesso a PromoTurismoFVG con decreto del Direttore del Servizio turismo n. 3972/PROTUR di data 29 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), per interventi di completamento funzionale dell'opera già realizzata nell'ambito della valorizzazione turistica dei siti culturali e naturali del Friuli Venezia Giulia iscritti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO.

11. Il contributo di cui al comma 10 viene concesso a seguito di apposita domanda del Comune di Caneva, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa e di prospetto inerente al suo utilizzo.

12. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), le parole <<attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<ambiente e energia>>.

13. I finanziamenti agevolati di cui all'articolo 2, comma 13, lettera c), della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), possono essere concessi per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine delle imprese che anticipano il contributo previsto per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico ai sensi dell'articolo 14, comma 3.1, e 16, comma 1 octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. A tal fine l'importo dei finanziamenti agevolati è calcolato con riferimento al valore del credito d'imposta vantato dall'impresa fornitrice in relazione ai contributi che l'impresa medesima ha anticipato sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico.

14. Al comma 80 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dopo le parole <<corredata di>> sono aggiunte le seguenti: <<un programma anche triennale e di>>.

15. Relativamente al contributo prorogato con decreto 20 novembre 2018, n. 4315/PROTUR per l'intervento "Riqualificazione del rifugio alpino Losa", il nuovo termine per ultimazione lavori è fissato il 30 settembre 2021 e quello per la rendicontazione della spesa sostenuta è fissato il 30 novembre 2021.

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 35
(Albergo diffuso)

1. L'Amministrazione regionale riconosce la valenza strategica del modello di sviluppo denominato albergo diffuso quale progetto integrato di riconversione territoriale che tiene conto della valorizzazione dei prodotti gastronomici, delle tradizioni, dell'economia e delle risorse storiche, culturali e ambientali di specifici territori e intende creare le condizioni per l'ulteriore sviluppo e l'aggiornamento di tale progetto, anche con il riconoscimento del ruolo attivo della comunità locale interessata al fine di consentire migliori opportunità di occupazione e di sviluppo imprenditoriale giovanile e femminile.

2. Al fine di valorizzare l'offerta turistica integrata attraverso la promozione e il potenziamento del modello di albergo diffuso del Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG attua le opportune forme di coordinamento della promozione dello specifico prodotto turistico, assicurando la formazione obbligatoria degli operatori anche in collaborazione con il CATTFVG e i CAT ai sensi degli articoli 84 bis e 85 della legge regionale 29/2005, in collaborazione con le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale interessate per le rispettive competenze istituzionali e con la partecipazione attiva degli alberghi diffusi e degli enti locali.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 21/2016, al fine di garantire continuità al

modello ricettivo dell'albergo diffuso, possono farne parte anche le strutture ricettive che si associano, rientrando nella gestione prevista dalla presente legge.

4. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale, anche al fine di valorizzare, in coordinamento con il marchio "Io sono FVG", i prodotti gastronomici, le tradizioni, l'economia, le risorse storiche, culturali e ambientali dello specifico territorio.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di PromoTurismoFVG, specifici contributi ai soggetti gestori degli alberghi diffusi, finalizzati alla messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione dello specifico prodotto turistico, nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture.

6. L'Amministrazione regionale può riservare quote degli stanziamenti annuali previsti a bilancio con riferimento agli incentivi previsti dal titolo VII della legge regionale 21/2016 per consentire il finanziamento di interventi di parte corrente e in conto capitale a favore di soggetti operanti nelle località nelle quali insistono gli alberghi diffusi e delle amministrazioni comunali capofila di progetti integrati di sviluppo locale finalizzate all'implementazione dei posti letto di alberghi diffusi esistenti, al miglioramento dell'arredo urbano, al sostegno di attività artigianali e commerciali comprese nel progetto integrato.

7. L'Amministrazione regionale può finanziare progetti unitari che prevedono la partecipazione congiunta di amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti, anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi che possono costituire elementi di attrattività per lo sviluppo turistico.

- Il testo dei commi 23 e 24 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, è il seguente:

Art. 2
(Attività economiche)

- Omissis -

23. Al fine di migliorare le condizioni di accesso e di fruizione degli impianti di risalita e di soddisfare le esigenze di mobilità connesse con la pratica dello sci, fornendo un collegamento tra i poli sciistici e le strutture ricettive e commerciali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo finalizzato al cofinanziamento dei servizi di trasporto specificatamente rivolti ai turisti che intendono fruire degli impianti di risalita.

24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il

termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4
(Procedure per la concessione dei contributi)

1. L'Amministrazione regionale concede i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2 nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.

3. Le domande sono corredate:

a) della documentazione contrattuale da cui risulti la fornitura dei prodotti di cui all'articolo 2;

b) del preventivo di spesa per la fornitura dei prodotti medesimi, suddiviso per ciascun asilo nido o scuola, per cui è presentata la domanda;

c) della quantificazione del costo complessivo dei prodotti alimentari previsto per ciascun asilo nido o scuola per cui è presentata la domanda;

d) della dichiarazione attestante che, per le medesime spese, non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa **ad eccezione delle richieste presentate ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche**;

e) della dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 3, comma 3;

f) dell'eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti che determinano la maggiorazione della percentuale di contributo di cui al comma 7.

4. L'ammissibilità della spesa viene valutata separatamente per ciascun asilo nido o scuola per cui è presentata la domanda.

5. Sono ritenute ammissibili solo le spese per l'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 2 che raggiungano la percentuale minima, rispetto al costo complessivo dei prodotti alimentari per il medesimo asilo nido o scuola, stabilita con deliberazione della Giunta regionale in misura comunque non inferiore al 50 per cento.

6. Non sono ritenute ammissibili le spese per cui non è stata rilasciata la dichiarazione di cui al comma 3, lettera d).

7. I contributi sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. La misura del contributo è maggiorata di cinque punti percentuali qualora l'ente pubblico gestore della mensa abbia aggiudicato la fornitura di almeno il 20 per cento dei

prodotti di cui all'articolo 2 secondo le previsioni dell'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).

8. L'entità del contributo da concedere a ciascun beneficiario è determinata ripartendo le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:

a) la quota massima del 30 per cento delle risorse è attribuita ai soggetti non pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto e, in caso di risorse eccedenti, queste concorrono a determinare la quota per gli enti pubblici gestori delle mense di cui alla lettera b) del presente comma;

b) almeno il 70 per cento delle risorse è attribuito agli enti pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto.

8 bis. Le quote di riparto assegnate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a valere sul Fondo per le mense scolastiche biologiche istituito ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis del decreto legge 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, sono cumulabili con i contributi di cui al presente articolo fino al raggiungimento dell'80 per cento del costo totale sostenuto da ciascun beneficiario. In caso di superamento della predetta percentuale, il contributo regionale concesso viene ridotto.

9. La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno di cui all'articolo 3, comma 3.

10. I contributi sono concessi dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione.

- Il testo dei commi da 1 a 6 dell'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse stanziate per l'anno 2014, i Comuni possono presentare, entro il 15 settembre 2014, le domande di contributo per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree del territorio comunale ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

2. A decorrere dall'1 gennaio 2015 le eventuali somme derivanti dal disposto di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 997 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. (ABROGATO)

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in particolare con la Comunità di montagna della Carnia, con la Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio, con l'Università degli Studi di Udine e con il Parco naturale delle Dolomiti friulane, per lo svolgimento di attività di salvaguardia, promozione e valorizzazione delle Dolomiti Friulane, sistema n. 4 delle Dolomiti patrimonio mondiale UNESCO.

5. Per garantire la programmazione coordinata delle attività di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi quadro approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità.

5 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni aderenti agli accordi quadro di cui al comma 5 e ai relativi accordi attuativi, finalizzate alla realizzazione delle attività previste negli accordi medesimi.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 62.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 3131 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Promozione delle Dolomiti Friulane".

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

1. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività scientifica, di monitoraggio, didattica, educativa e divulgativa svolta dall'ente gestore della Riserva marina di Miramare nel campo della conoscenza e della tutela degli ecosistemi marini dell'alto Adriatico, in quanto sinergica e coerente con le finalità istituzionali delle Riserve naturali regionali dell'arco costiero istituite al Capo III della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), nonché l'acquisto e la manutenzione di attrezzature necessariamente connesse alle predette attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'ente gestore della Riserva marina di Miramare di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1986 (Istituzione della Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste).

2 bis. Il contributo concesso ai sensi del comma 2, è, previa richiesta, erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

3.Il contributo di cui al comma 2, nella misura dichiarata ammissibile, è concesso previa presentazione di un programma annuale di attività e del relativo preventivo particolareggiato di spesa.

3 bis. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti della Provincia di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a impegnare ed erogare il saldo dei contributi concessi al medesimo soggetto gestore individuato negli atti di spesa della Provincia di Trieste e per le medesime attività ivi indicate.

- Il testo dei commi da 40 a 42 dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4
(Interventi in materia di protezione civile, ambiente, foreste, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti)

- Omissis -

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per il funzionamento della Stazione biologica dell'Isola della Cona, nell'ambito della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo e per le attività svolte dalla stessa sull'intero territorio regionale nella materia faunistica e ambientale, con speciale riferimento alle aree protette e alle specie minacciate di cui alle Direttive Comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

41. L'Organo gestore della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo predispone un programma annuale di spesa relativo al funzionamento della Stazione biologica dell'isola della Cona che viene approvato dalla Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali.

41 bis. Il contributo concesso ai sensi del comma 40, è, previa richiesta, erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.7.330.2.133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3121 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- Omissis -

- Il testo del comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- Omissis -

15. Il termine di presentazione dei Piani generali di bonifica ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è determinato al **31 dicembre 2023**.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 57 a 63 dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- Omissis -

57. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio pataticolo, con particolare riferimento all'organizzazione di mostre, seminari e convegni a tema e incentrati sulle produzioni tipiche locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che svolgono attività di promozione e valorizzazione del comparto pataticolo nel territorio regionale, contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013, per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione o l'ampliamento di beni immobili e a copertura, nel limite massimo del 10 per cento delle spese tecniche, generali, amministrative e di promozione. Non sono considerate ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda, a eccezione dell'anticipo versato in applicazione del contratto preliminare per l'acquisto di beni immobili.

58. La domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante, è redatta secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e presentata tramite PEC alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, **entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,** corredata della seguente documentazione:

a) atto costitutivo del soggetto che presenta domanda;

b) relazione descrittiva del progetto di investimento;

c) contratto preliminare, in caso di acquisto di beni immobili;

d) progetto preliminare e computo metrico, nel caso la domanda di contributo sia presentata a copertura delle spese per la costruzione, l'adeguamento, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione o l'ampliamento di beni immobili;

e) documentazione comprovante la disponibilità del bene per un periodo almeno di tre anni per soddisfare il vincolo di destinazione relativo ai beni immobili, in caso di adeguamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamento dei medesimi.

59. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie si rendono disponibili. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni. In caso di risorse insufficienti a finanziare l'intera spesa ammissibile, il beneficiario è interpellato per esprimersi in ordine all'eventuale riduzione del contributo richiesto. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa prescrivendo, in caso di opere edili, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conclusione delle procedure edilizie propedeutiche all'utilizzo del bene.

60. I contributi possono essere erogati in via anticipata, previa richiesta, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

61. I soggetti devono mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo, rispettivamente per tre anni decorrenti dalla data di richiesta del saldo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 bis, comma 2, della legge regionale 7/2000.

62. Il mancato rispetto di anche uno solo degli obblighi comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale l'obbligo è stato rispettato.

63. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 73.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 1 a 4 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

1. Al fine di migliorare i sistemi di stoccaggio finalizzati all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento applicando standard più elevati di quelli prescritti dalla normativa vigente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese con sede operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia contributi per:

a) interventi di realizzazione di nuovi sistemi di stoccaggio;

b) interventi di ristrutturazione e ampliamento dei sistemi di stoccaggio esistenti, ivi compresa la realizzazione e l'adeguamento della copertura;

c) acquisto di impianti ed attrezzature strettamente connessi ai sistemi di stoccaggio.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 702/2014della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Le modalità e i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 1 **sono predeterminati, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, con appositi bandi, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari**. Non è consentita l'erogazione in via anticipata.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, è il seguente:

Art. 3
(Competenze dell'ERSA)

1. All'ERSA sono attribuiti compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi tecnici di sviluppo dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca, finalizzati alla crescita professionale, socio-economica e culturale degli operatori del settore.

2. L'ERSA agisce anche in collaborazione con gli istituti di ricerca e le università della Regione tenendo conto delle esigenze di innovazione espresse dal settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e da altri soggetti portatori di interessi pubblici e privati.

3. In particolare l'ERSA:

a) cura i servizi per la promozione delle conoscenze agli imprenditori e agli operatori agricoli e ittici e l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale che svolge attività di servizi per la promozione delle conoscenze, con particolare riferimento al trasferimento dell'innovazione, collegata con la ricerca applicata e la sperimentazione anche attraverso l'effettuazione di prove pratico-dimostrative;

b) attua, in collaborazione con l'Amministrazione regionale e con gli enti e gli istituti di ricerca e le amministrazioni locali, la ricerca e la sperimentazione finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni, all'innovazione e al perfezionamento delle tecnologie di produzione;

c) cura la formazione degli operatori attraverso corsi di qualificazione e perfezionamento volti allo sviluppo delle capacità professionali, all'orientamento per l'innovazione del prodotto, nonché al miglioramento delle tecniche di produzione e alla diffusione della professionalità agricola e di quella ittica;

c bis) cura la formazione, l'aggiornamento e il rilascio delle certificazioni, relativi all'abilitazione all'attività di

consulente sull'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, nonché all'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti;

d) effettua studi, analisi chimico-agrarie, prove tecniche di campo, validazione, controllo e certificazione genetica per il miglioramento delle colture agrarie, degli allevamenti zootecnici, dei fitofarmaci e della qualità dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici;
d bis) svolge, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attività vivaistica in ambito agricolo e forestale;

e) svolge attività di valorizzazione, coordinamento e gestione dei marchi di origine e di qualità;

f) programma in maniera organica le attività per favorire la conoscenza della realtà agricola e agroalimentare regionale, presentando all'Assessore regionale alle risorse agricole, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare e gli indirizzi per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari;

f bis) in attuazione della programmazione di cui alla lettera f) e tenuto conto della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2 bis, realizza, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le iniziative per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari, con particolare riguardo al settore vitivinicolo e alla partecipazione ad eventi, mostre e fiere di settore in Italia e all'estero organizzati anche parzialmente con la formula "business to business";

g) svolge per conto dell'Amministrazione regionale attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per controlli ufficiali;

h) svolge, attraverso i propri laboratori, funzioni di supporto tecnico-specialistico a favore dei soggetti operanti nel settore agricolo, della pesca e della acquacoltura;

i) attua, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, progetti anche in collaborazione con altre regioni e stati esteri, compresi i programmi di cooperazione internazionale;

j) cura la divulgazione alla generalità degli operatori agricoli delle informazioni di carattere tecnico ed economico e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici innovativi;

k) cura la statistica agraria;

l) cura, con riferimento all'agricoltura biologica, la vigilanza sull'attività degli organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale, la tenuta dell'Elenco regionale degli operatori biologici, l'informazione ai consumatori e l'inoltro alle competenti autorità nazionali delle informazioni dovute;

m) cura, con riferimento all'agriturismo, la vigilanza, la formazione professionale, l'attività sanzionatoria, la gestione condivisa con PromoTurismoFVG della banca dati della realtà agrituristica regionale e le attività di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);

n) cura le gestioni fuori bilancio del già ERSA, compresi i fondi rischi a supporto di garanzie fidejussorie;
n bis) attua, in via esclusiva, attività, a valenza collettiva, di lotta guidata e integrata per la difesa delle piante, anche avvalendosi di organismi pubblici e privati.

n ter) assicura l'applicazione della normativa in materia fitosanitaria attuando attività diagnostiche, di ricerca e di prevenzione fitopatologica, nonché promuovendo l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari anche attraverso l'attivazione di sistemi di controllo funzionale delle macchine irroratrici;

n quater) esercita le competenze regionali in materia di utilizzo delle risorse genetiche dei vegetali.

n quinquies) realizza iniziative per la divulgazione tecnico - scientifica sulle caratteristiche dei prodotti agricoli e agroalimentari.

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, l'ERSA può operare anche mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private appositamente costituite, società, università e istituti di ricerca.

5. Le prestazioni erogate ai sensi del comma 3, lettere d), g) e h), ad esclusione di quelle erogate nei confronti dell'Amministrazione regionale, e le funzioni di cui al comma 4, sono disciplinate con apposite convenzioni, nelle quali sono individuati le attività tecniche, i tempi ed i costi delle prestazioni stesse.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16
(Interventi non soggetti ad autorizzazione)

1. Qualora il proponente abbia titolo sulle aree e sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse, gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ad autorizzazione ai fini della presente legge e sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi.

2. Sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori i seguenti interventi:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera m bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

a bis) gli interventi di parziale o completa rinconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, qualora le modifiche non siano sostanziali ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 28/2011;

b) gli impianti solari fotovoltaici, qualunque sia la loro capacità di generazione, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m), della legge regionale 19/2009;

c) gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui al paragrafo 12.7, lettera a), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

d) gli impianti eolici di cui al paragrafo 12.5, lettere a) e b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m), della legge regionale 19/2009;

e) gli impianti di generazione elettrica alimentati a biomasse, biogas, gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione di cui al paragrafo 12.3, lettere a) e b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

f) le unità di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CEsulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE - unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 chilowatt elettrici), i gruppi elettrogeni di soccorso e i gruppi elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi delle vigenti norme;

g) gli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 25 metri cubi se per usi privati, agricoli e industriali, ovvero di capacità inferiore o uguale a 10 metri cubi se per usi commerciali, nonché i depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) se in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;

h) le linee elettriche di carattere locale e regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt realizzate in cavo interrato di qualsiasi lunghezza, ovvero realizzate in soluzione aerea ma in tal caso di lunghezza complessiva non superiore a 500 metri, sempre che in tutti i casi per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti e fermo restando quanto previsto al comma 8;

i) la manutenzione delle linee elettriche esistenti con la riparazione, rimozione e sostituzione dei componenti di linea (sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti a terra), con elementi di caratteristiche tecniche analoghe;

j) la sostituzione di linee elettriche esistenti di qualsiasi tensione qualora realizzata sull'identico tracciato, con la stessa tensione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti, tenuto conto dello sviluppo tecnologico anche con modifica del tipo di conduttori, dei sostegni e dell'armamento in genere, qualora sia stato ottenuto da parte del soggetto interessato, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 chilovolt, il parere favorevole di ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, e fermo restando quanto previsto al comma 8;

k) le linee elettriche di distribuzione con tensione inferiore a 1 chilovolt;

l) i gasdotti di distribuzione, sempre che per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001e siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti;

m) la sostituzione di gasdotti esistenti, sia di distribuzione che appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme, qualora realizzata sull'identico tracciato e con la stessa pressione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti;

n) all'interno delle stazioni elettriche esistenti, modifiche che non comportino aumenti di cubatura degli edifici, ovvero che comportino aumenti non superiori al 20 per cento delle cubature esistenti.

3. Degli interventi di cui al comma 2 è data comunicazione dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dei soggetti interessati al Comune competente. La comunicazione comprende, oltre al parere di cui all'articolo 14, comma 7, qualora dovuto, una relazione con gli elaborati tecnici e con i dati energetici, tecnici e localizzativi necessari a descrivere gli interventi, nonché quanto previsto ai paragrafi 11.9, 11.10 e 11.11 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010. La comunicazione include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.

4. Qualora non realizzabili previa comunicazione ai sensi del comma 2, sono soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28/2011, i seguenti interventi:

a) gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero quelli di cui al paragrafo 12.2,

lettera a), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

a bis) gli impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di alta e media tensione e le relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, nonché in discariche o in lotti di discarica chiusi e ripristinati, oppure in cave o in lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento e le relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto e di ripristino ambientale dell'articolo 6, comma 9 bis) del decreto legislativo 28/2011;

b) gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico;

c) gli impianti eolici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico ovvero quelli di cui al paragrafo 12.6, lettera b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

d) gli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, biogas, gas di discarica e gas derivati da processi di depurazione, di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico;

d bis) gli impianti di produzione di biometano e le relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, aventi una capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28/2011;

e) (ABROGATA)

f) le serre fotovoltaiche di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico.

5. La dichiarazione relativa alla PAS include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.

6. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere h), i) e j) la comunicazione è inviata anche alla Provincia, qualora interessata in virtù delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 3, nonché alla Regione nei casi di elettrodotti di carattere regionale e sovraregionale di cui all'articolo 18 e nei casi di linee elettriche soggette all'intesa di cui all'articolo 11.

7. Per gli interventi di installazione di impianti solari termici, di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica e di impianti di produzione di energia termica da altre fonti rinnovabili riguardanti gli edifici esistenti, trova applicazione quanto previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 28/2011.

8. Il parere di ARPA, finalizzato a garantire la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti ai sensi della legge 36/2001, non è dovuto esclusivamente nei seguenti casi:

a) linee elettriche esercite a frequenze diverse da quella di rete (50Hz);

b) linee elettriche di distribuzione con tensione nominale inferiore o uguale a 1 chilovolt;

c) linee elettriche interrate o aeree, qualora realizzate in cavo cordato a elica, con tensione superiore a 1 chilovolt e inferiore o uguale a 35 chilovolt.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatto salvo l'obbligo per il proponente di ottenere gli eventuali provvedimenti autorizzativi in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria, di telecomunicazioni, di sicurezza e fiscale, nonché di garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 36/2001, ferma restando in ogni caso la facoltà per il proponente di richiedere l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12.

10. Gli interventi sugli elettrodotti esistenti che comportino variazioni di tracciato comunque contenute entro un massimo di 40 metri lineari, anche con sostituzione di componenti di linea di cui al comma 2, lettera j), sono realizzati mediante denuncia di inizio attività.

10 bis. Per gli interventi di cui al comma 10 il gestore della linea elettrica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta ai Comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dal progetto definitivo, che assevera la conformità urbanistica delle opere da realizzare ai sensi del comma 1, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Qualora la variante interessi aree sottoposte a un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole la denuncia è priva di effetti.

10 ter. Nei casi di cui al comma 10 bis la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. Il Comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 10 bis riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di un'apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2.

- Il testo dei commi da 30 a 34 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, è il seguente:

Art. 4
(Tutela dell'ambiente e energia)

- Omissis -

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento, oppure per il solo smaltimento, dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale o da edifici sedi di imprese.

30 bis. I contributi di cui al comma 30 sono, altresì, concessi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, comprese le relative pertinenze, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro, da edifici di proprietà di persone fisiche già sedi di imprese cessate.

31. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa. Le disposizioni di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non trovano applicazione per i contributi di cui al comma 30.

32. I contributi di cui al comma 30 sono concessi alle imprese a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

33. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell'amianto da edifici di proprietà privata, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

34. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell'amianto da edifici di proprietà di imprese, è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 32 ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 32 ter
(Variazioni soggettive)

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) in caso di beneficiari aventi natura di impresa, è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui agli articoli 32 e 32 bis per il periodo residuo.

2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalità e i criteri per l'applicazione del presente articolo.

3. Il presente articolo non si applica agli incentivi regionali concessi alle persone fisiche.

- Il testo dei commi da 19 a 24 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, è il seguente:

Art. 4
(Tutela dell'ambiente e energia)

- Omissis -

19. Al fine di sostenere le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 34/Pres (Piano regionale di gestione dei rifiuti. Approvazione del programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti), la Regione è autorizzata a concedere contributi per la messa in opera di compostatori elettromeccanici a favore di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado e di istituti universitari dotati di un servizio mensa con capacità non inferiore a 150 pasti giornalieri.

20. Gli istituti beneficiari, nei cinque anni successivi alla data di concessione del contributo, sono tenuti a comunicare alla Regione le informazioni indicate nel regolamento di cui al comma 23 e sono tenuti, per il medesimo periodo, a mantenere la destinazione dei beni oggetto di incentivo pena la decadenza dal contributo ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000.

21. Il contributo di cui al comma 19 è concesso al 100 per cento della spesa ammissibile per un massimo di 30.000 euro.

22. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia entro l'1 giugno di ogni anno.

23. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 19, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.

24. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 5

- Il testo dei commi da 25 a 28 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, è il seguente:

Art. 6
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

25. In considerazione delle mutate necessità del territorio e nel rispetto delle finalità della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'assegnazione della somma di 2.528.747,76 euro a favore del Comune di Gorizia, già assegnatario di tale somma giusto decreto n. ALP4/1386/E/53/122 dell'8 agosto 2007, a valere sui fondi della suddetta legge 122/1989, per la realizzazione di parcheggi pubblici che rispondano alle attuali esigenze di riduzione dell'afflusso dei veicoli privati nei rispettivi centri storici o comunque nelle aree centrali urbane, attraverso il recupero o la valorizzazione per la destinazione a parcheggio, di spazi dismessi, abbandonati o comunque sottoutilizzati, situati al di fuori delle suddette aree, allo scopo di favorire la fluidità del traffico veicolare, anche mediante l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, sulla principale viabilità cittadina, eliminando dalla stessa la sosta veicolare e agevolando la fruizione di aree o zone con caratteristiche di pregio o di interesse collettivo.

26. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in particolare di riduzione del debito, le somme di cui al comma 25

sono assegnate in forma di contributo in conto capitale, concesse ed erogate ai sensi degli articoli 56 e 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.

27. Le risorse di cui al comma 25 sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Ai fini della quantificazione del contributo concedibile, la spesa ammissibile per la realizzazione dell'opera è determinata nei limiti del costo di costruzione standard stabilito dal prezziario regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 40 della legge regionale 14/2002.

28. Per le finalità previste al comma 25 è applicata la somma di 2.528.747,76 euro per l'anno 2021, quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A5 di cui all'articolo 1, comma 7.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 ter della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 ter
(Sostegno per la conformazione degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico regionale)

1. Per agevolare la conformazione al Piano paesaggistico regionale degli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione o vigenti e loro varianti generali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico e, comunque, in misura non superiore a 40.000 euro a favore del singolo soggetto istante. Il contributo può essere destinato all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo.

2. Per le domande di cui al comma 1 sono ammesse a contributo anche spese sostenute dall'1 gennaio 2019.

3. Sono esclusi dalla contribuzione di cui al presente articolo gli enti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4 bis.

4. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1, redatte utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, sono presentate alla predetta struttura regionale dall'1 gennaio ed entro il 28 febbraio **di ogni anno** e sono corredate, a pena di inammissibilità, di un preventivo sommario di spesa. Per il procedimento trova applicazione l'articolo 4 bis, commi 2, 4, 5 e 6.

4 bis. Il Servizio regionale competente approva annualmente l'elenco delle domande ammesse a contributo e l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento dei fondi. Le richieste di contributo ritenute ammissibili conservano validità sino **a tre anni successivi a quello dell'approvazione dell'elenco** al fine di consentire, nel caso in cui non possano essere ammesse a contribuzione per indisponibilità dei necessari mezzi finanziari, il previo scorrimento dell'elenco delle stesse secondo l'ordine cronologico di accoglimento, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

- Il testo dei commi da 82 a 84 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in via sperimentale **per l'anno 2022, a favore dei trust istituiti** a sostegno delle persone con gravi disabilità come definite dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), **incentivi** per la realizzazione di progetti di edilizia innovativa e di co-housing, così come definiti all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

83. La domanda è presentata entro **il 30 novembre 2022 alla struttura competente in materia di edilizia abitativa** della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata **dell'atto istitutivo del trust e del progetto a firma di un professionista abilitato completo di relazione tecnica, elaborati grafici e preventivo di spesa**.

83 bis. L'incentivo di cui al comma 82 è concesso con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, in misura pari alla spesa indicata nel preventivo di spesa allegato alla domanda fino a un importo massimo di 500.000 euro per progetto, fermo il disposto di cui all'articolo 33, comma 4, della legge regionale 7/2000.

83 ter. Ai fini della rendicontazione dell'intervento e conseguente erogazione dell'incentivo, i richiedenti, entro il termine perentorio indicato nel provvedimento di concessione, devono presentare la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e conformità al progetto, la documentazione attestante la condizione di agibilità o abitabilità dell'immobile, nonché idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del beneficiario. L'incentivo può essere erogato anche in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso, previa presentazione di specifica istanza, corredata di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa per un valore pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

83 quater. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione residenziale del bene immobile per una durata di cinque anni dalla presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione dell'intervento, pena la revoca dell'incentivo e la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data di effettiva restituzione.

84. Per le finalità di cui al comma 82 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 77 a 81 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2022, è il seguente:

Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via sperimentale contributi in favore delle scuole dell'infanzia 3-6 anni pubbliche e paritarie ai fini dell'acquisto di attrezzature e giochi per esterno.

78. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun istituto comprensivo e le

singole scuole paritarie presentano domanda presso la Struttura regionale competente in materia di edilizia scolastica, corredata di un preventivo di spesa. La domanda deve essere presentata per mezzo posta elettronica certificata.

79. Ciascun istituto comprensivo può presentare domanda di contributo per un unico plesso scolastico. La misura massima del contributo concedibile ammonta a 30.000 euro per ciascun beneficiario e la somma deve essere almeno in parte destinata all'acquisto di giochi e attrezzature che risultino fruibili anche dai bambini con disabilità.

80. I fondi sono ripartiti con la procedura automatica prevista dall'articolo 35 della legge regionale 7/2000tra i diversi istituti che presentano la domanda, fino a concorrenza delle risorse stanziate. Con decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

81. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 6 a 9 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, è il seguente:

Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo "una tantum" alle parrocchie fino a un importo massimo di 100.000 euro a intervento e fino al 100 per cento della spesa ammissibile per opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o completamento di edifici e relative pertinenze di proprietà, destinati al culto o al ministero religioso o ad altre attività parrocchiali, ivi comprese le strutture ricettive a carattere sociale, ubicati sul territorio regionale, necessari a superare o limitare almeno una delle seguenti fattispecie:

a) tutela della pubblica incolumità o salvaguardia del bene oggetto dell'intervento medesimo;

b) adeguamento degli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche;

c) eliminazione di materiali nocivi o pericolosi;

d) valorizzazione culturale, sociale, storico o ambientale del bene oggetto dell'intervento.

7. Il contributo di cui al comma 6 è concesso con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000per interventi avviati a seguito della presentazione della domanda di cui al comma 8 e non è cumulabile con il contributo previsto dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni).

8. Le domande di contributo di cui al comma 6 devono essere presentate con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredate di un preventivo di spesa con l'indicazione delle spese e degli oneri relativi all'intervento, entro il 31 ottobre 2021. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2022 sono archiviate. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione l'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 51 a 55 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2021, è il seguente:

Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Conservatorio "Giuseppe Tartini" di Trieste il contributo concesso in conto capitale con decreto n. 2338/LAVFOR/2009, del 16 dicembre 2009, nel limite delle rate maturate fino all'annualità 2021, ovvero per 1.260.000 euro, per i lavori di adeguamento ricambio d'aria, climatizzazione e insonorizzazione della sede.

49. Per le stesse finalità di cui al comma 48 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Conservatorio "Giuseppe Tartini" un contributo straordinario a copertura degli oneri previsti nel quadro economico di spesa dei lavori.

50. La domanda per la concessione del contributo di cui ai commi 48 e 49 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'opera e di un cronoprogramma di spesa.

51. In sede di concessione del contributo le rate successive al 2021 di cui al decreto n. 2338/LAVFOR/2009 del 16 dicembre 2009 sono revocate.

52. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi sperimentali di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dalle zone industriali della Regione Friuli Venezia Giulia, raccordate alla rete ferroviaria con il cambio di modalità per la terminalizzazione sulle direttrici di transito nazionali e internazionali, quale misura straordinaria atta a compensare i costi tra la modalità stradale e quella ferroviaria, nonché ad abbattere gli extra-costi derivanti anche dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali.

54. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 53, è autorizzata a concedere un contributo "de minimis" a favore delle imprese logistiche di trasporto come definite dal regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 256 del 28 agosto 2006, di applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 15/2004, secondo le modalità ivi descritte e nel rispetto dei massimali e delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

55. Le istanze per l'ottenimento del contributo di cui ai commi 53 e 54 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

56. Per le finalità previste dal comma 53 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 41
(Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.

2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi.

- Il testo dei commi da 17 a 21 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2021, è il seguente:

Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis –

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2021 per gli interventi di opere pubbliche finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.

18. I finanziamenti di cui al comma 17 possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.

19. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della presente norma.

20. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.

21. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

- Omissis –

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 56
(Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.

2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui all'articolo 51 comma 3, lettere b) ed e), assentite ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, lettere b) e g), per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente**, nonché per le compensazioni necessarie a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati e dagli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici riguardanti altri interventi di competenza del beneficiario, purché la relativa spesa presenti la medesima classificazione contabile ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)**.

4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.

4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.

6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per

il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.

- Il testo dei commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

5. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le Università accreditate per l'attivazione di corsi di dottorato ovvero l'attivazione di curricula all'interno dei corsi di dottorato già attivi, che consentano lo svolgimento di progetti di alta formazione e ricerca in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica in settori disciplinari e ambiti d'interesse necessari al processo di revisione del Piano di governo del territorio e di integrazione e di attuazione del Piano paesaggistico regionale**, nonché in settori disciplinari e ambiti di interesse rilevanti nelle altre materie di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio**.

6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 430.000 euro, suddivisa in ragione di 24.000 euro per l'anno 2020, di 143.000 euro per l'anno 2021 e di 263.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 24 a 30 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2021, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis –

24. La Regione è autorizzata a promuovere e sostenere la progettazione e l'attuazione di progetti integrati di paesaggio volti alla riqualificazione di aree compromesse e degradate o al recupero di valori paesaggistici, in attuazione dell'articolo 53, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

25. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore delegato, il programma di interventi per la riqualificazione di aree compromesse e degradate o il recupero di valori paesaggistici. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di valutazione delle proposte coerenti con il PPR.

26. Per le finalità di cui al comma 25, entro il 30 aprile di ogni anno, i Comuni, anche in associazione tra loro, le Comunità di montagna, la Comunità collinare del Friuli, gli Enti Parco e altri Enti pubblici possono presentare alla

Direzione centrale infrastrutture e territorio le proposte di intervento. Le proposte sono corredate della seguente documentazione:

a) una relazione sintetica esplicativa dell'intervento proposto che rechi un'analisi paesaggistica dell'ambito in cui ricade l'intervento, affronti le criticità territoriali del medesimo, espliciti i valori da recuperare e valorizzare, illustri le caratteristiche qualitative dell'intervento e la sua incidenza diretta e indiretta sugli aspetti socio-economici, sulla componente naturalistica, sul patrimonio puntuale e diffuso dei beni culturali e ambientali in coerenza con obiettivi, indirizzi e direttive del PPR;

b) tavole grafiche illustrative della proposta e fotosimulazioni e fotografie rappresentative dell'intervento;

c) un quadro economico, con una stima dei costi complessivi dell'intervento, ed eventualmente un piano finanziario che quantifichi le risorse disponibili a titolo di cofinanziamento locale;

d) un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, che stimi i tempi complessivi per la realizzazione dell'intervento.

27. Il finanziamento è determinato in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile.

28. In sede di prima applicazione la Giunta regionale approva il programma di interventi di cui al comma 25 entro il 30 settembre 2021, previa presentazione delle proposte di intervento entro il 15 settembre 2021.

29. Per l'attuazione dei progetti la Regione può stipulare accordi di programma ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 7/2000e accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché provvedere direttamente o mediante delegazione amministrativa ai sensi della legge regionale 14/2002.

30. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

- Omissis –

- Il testo degli articoli 15 e 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, è il seguente:

Art. 15
(Attuazione del Programma regionale delle politiche abitative)

1. La Regione attua il Programma delle politiche abitative di cui all'articolo 4 prioritariamente attraverso le seguenti azioni:

a) edilizia sovvenzionata;

b) edilizia convenzionata;

c) edilizia agevolata;

d) sostegno alla locazione;

e) contrasto alla morosità incolpevole;

f) garanzie.

- Omissis -

Art. 19
(Sostegno alle locazioni)

1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), è finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata. Il sostegno alle locazioni si attua anche incentivando i soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti.

2. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 26/2014, che intervengono a sostegno dei conduttori assicurando, altresì, incentivi e forme di garanzia alternativi agli oneri di ingresso. I Comuni possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia residenziale. Le garanzie sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.

3. Il sostegno avviene, tra l'altro, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari dei locatari con debolezza economica e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente.

4. Al fine d'incrementare il numero di alloggi da porre a disposizione della generalità dei cittadini l'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a riconoscere incentivi ai Comuni che abbattono i tributi locali a favore dei soggetti proprietari di abitazioni libere del patrimonio pubblico o privato, aventi i requisiti di agibilità, poste in locazione ai cittadini con destinazione prima casa. L'incentivo non può superare l'abbattimento riconosciuto ai proprietari stessi. Gli incentivi per i proprietari degli alloggi sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.

- Il testo dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è il seguente:

Art. 2
(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione)

1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni,

anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.

- Il testo dei commi da 9 a 10 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, è il seguente:

Art. 3
(Ambiente, territorio, edilizia, mobilità e trasporti)

- Omissis -

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel Comune di Cividale del Friuli al soggetto attuatore dell'intervento di 1.600.000 euro, nel quadro di un accordo di programma finalizzato al recupero urbanistico dell'area ex caserma Lanfranco di Cividale del Friuli.

10. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 35.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il seguente:

Art. 106
(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che

speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il

mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.

- Il testo degli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 1/2016, è il seguente:

Art. 24
(Autorecupero)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado e, contemporaneamente, sostenere finalità pubbliche di interesse sociale, la Regione sostiene i Comuni e gli altri enti pubblici nella spesa afferente interventi di riqualificazione edilizia di immobili da destinare a uso residenziale e da attivare da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, cui concedere il diritto di superficie a tempo determinato sull'immobile medesimo. Il Comune trasferisce il finanziamento al soggetto attuatore con i criteri e le modalità individuati nell'atto di cessione del diritto di superficie.

2. Con apposito regolamento sono individuati le misure degli incentivi, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi.

Art. 25
(Coabitare sociale)

1. La Regione, nel riconoscere il valore del coabitare sociale quale strumento idoneo a sostenere i valori della solidarietà sociale, civile, economica e culturale e a fornire una risposta integrativa e differenziata al bisogno abitativo, di tutela dell'ambiente e di risparmio della spesa pubblica, promuove e sostiene progetti innovativi che realizzano nuove forme del costruire e dell'abitare, in particolare, attraverso un utilizzo condiviso di risorse, spazi e servizi che consentono di ripartire i costi di gestione nell'abitare comune, altrimenti insostenibili per un solo nucleo familiare, rendendo possibile l'accesso alla casa anche in proprietà a persone normalmente escluse dal mercato.

2. Attesa la peculiarità e l'innovatività della funzione, i soggetti attuatori possono avvalersi della collaborazione di enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.

Art. 26
(Forme innovative)

1. La Giunta regionale individua ulteriori azioni aventi carattere sperimentale o innovativo al fine dello sviluppo di nuove modalità abitative e di nuovi strumenti per la cogestione di servizi e di spazi comuni, in raccordo con le norme regionali in materia di edilizia.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono disciplinate con appositi regolamenti nei quali sono individuati i tipi e le caratteristiche degli interventi, i requisiti degli operatori e dei beneficiari, i requisiti oggettivi degli alloggi, le tipologie e le misure delle agevolazioni, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e per l'assegnazione e l'alienazione degli alloggi, gli obblighi dei beneficiari e le sanzioni in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.

3. I regolamenti di cui al comma 2 sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente da rendersi entro quarantacinque giorni. Decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in assenza di parere.

4. Gli immobili oggetto delle azioni di cui al comma 1 non devono possedere caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 1072/1969.

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, è il seguente:

Art. 36
(Procedura valutativa)

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o del procedimento a sportello di cui ai commi 2 e 4.

2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. (ABROGATO)

4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

5. La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del

soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

- Il capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, è il seguente:

CAPO III
RENDICONTAZIONE

Art. 41
(Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.

2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi.

Art. 41 bis
(Rendicontazione di incentivi a imprese)

1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare nei casi previsti dai regolamenti o dai bandi la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:

a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;

b) persona o società iscritta nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;

c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.

3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.

4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.

4 bis. Con il regolamento che disciplina la concessione di incentivi, sono stabiliti la misura, i criteri e le modalità per il riconoscimento delle spese di cui al comma 4.

Art. 42
(Rendicontazione semplificata)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Art. 43
(Rendicontazione degli enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, comitati, enti di formazione professionale)

1. I soggetti del terzo settore e gli enti religiosi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, presentano, a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione.

- Il testo dei commi da 34 a 36 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24, è il seguente:

Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo straordinario al Comune di Lestizza per l'acquisto e il recupero del complesso immobiliare di interesse storico-rurale "Ai Colonos", finalizzato alla successiva messa a disposizione da parte del Comune medesimo a favore delle associazioni culturali del Medio Friuli.

35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata dal Comune di Lestizza alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

36. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 16 a 19 dell'articolo 5 della legge regionale 24/2021, è il seguente:

Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato di Udine Odv della Croce Rossa Italiana un contributo straordinario per un intervento di messa in sicurezza dell'accesso al nuovo autoparco e futura sede di via Baldasseria Bassa, a Udine, e per un miglioramento del livello igienico sanitario dell'area annessa al deposito delle derrate alimentari.

17. Il beneficiario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inoltra al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa della spesa.

18. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è il seguente:

Art. 80

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

- Il testo dell'articolo 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è il seguente:

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;

b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito con i decreti di cui al comma 2;

d) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzate nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui al comma 2;

e) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

f) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

g) «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

h) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana di cui all'articolo 5;

i) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 2;

l) «sala cinematografica»: qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

m) «sala d'essai»: la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai;

n) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva,

dell'esercizio cinematografico;

o) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla lettera n), che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;

p) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva come definita alla lettera n) che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;

q) «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente»: l'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e relativi decreti di attuazione;

r) «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

s) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera r), ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

t) «fornitori di servizi di hosting»: i prestatori dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

u) «cineteca»: un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

v) «Film Commission»: l'istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audio-visivo nel territorio di riferimento.

2. Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.

- Il testo degli articoli 19, 20, 25, 26, 26 ter, 27 bis e 30 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, è il seguente:

Art. 19
(Enti di cultura cinematografica, mediateche)

1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.

2. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, gestite dagli enti di cultura cinematografica di cui al comma 1, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie

e di tutti i cittadini, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità;

b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;

c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;

d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF).

3. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale.

Art. 20
(Attività della Cineteca regionale)

1. La Regione promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riconosce all'Associazione Cineteca del Friuli, quale organismo in possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinetecaria, la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene l'attività istituzionale e di interesse pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un'apposita convenzione.

3. La convenzione di cui al comma 2, di durata triennale, rinnovabile, per garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico della sua attività:

a) individua forme e modalità per l'indirizzo scientifico, per la programmazione e la verifica annuale delle attività;

b) definisce le modalità dell'eventuale collaborazione fra la Cineteca del Friuli, il Laboratorio di restauro dei film dell'Università di Udine, sede di Gorizia, e l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione dei beni culturali.

b bis) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento, ivi comprese le tipologie di spese ammissibili.

4. Copia delle opere cinematografiche realizzate con i benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per scopi non commerciali.

- Omissis -

Art. 25
(Attività del Centro di ricerca e archiviazione della fotografia)

1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale e lo sviluppo dell'attività fotografica e a tal fine riconosce al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF) la

funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, studio, raccolta, censimento, archiviazione, conservazione, digitalizzazione e valorizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività istituzionale e di interesse pubblico del CRAF mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.

Art. 26
(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene:

a) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

b) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.

b bis) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare, che prevedono lo svolgimento congiunto di attività e iniziative di divulgazione sia della cultura umanistica, che della cultura scientifica e artistica, e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.

1 bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare i soggetti, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare.

1 ter. In particolare, i centri di divulgazione di cui al comma 1 bis devono possedere personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, devono garantire il possesso di attrezzature idonee, devono svolgere in maniera continuativa la propria attività, e devono rendere fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) (ABROGATA)

c) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza almeno regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. In attuazione del comma 2, lettera c), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

8. In attuazione del comma 7, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 7.

- Omissis -

Art. 26 ter
(Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste)

1. La Regione promuove l'attività di conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, riconoscendo la funzione dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) di Trieste e il rilevante interesse pubblico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, oltre agli interventi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), anche l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'IRCI, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.

- Omissis -

Art. 27 bis
(Attività dell'Università popolare di Trieste)

1. La Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.

4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti

rappresentativi di cui al comma 3, e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.

- Omissis -

Art. 30 bis
(Contenitori culturali e creativi)

1. In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i soggetti, senza finalità di lucro, gestori degli spazi mediante la concessione di contributi per programmi triennali per:

a) l'allestimento, l'arredo, l'attrezzatura e la dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi fino al 100 per cento della spesa ammissibile;

b) la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative.

3. Al fine della concessione dei contributi, i soggetti gestori degli spazi presentano domanda, entro il 30 ottobre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di cultura corredata:

a) di una relazione illustrativa del progetto unitamente al relativo cronoprogramma di realizzazione e del quadro economico di spesa, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);

b) di una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della domanda e del preventivo di spesa, per i progetti di cui al comma 2, lettera b).

4. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione e attività produttive, sulla base dei seguenti criteri:

a) per gli interventi di cui al comma 2, lettera a):

1) valorizzazione di collezioni e di archivi creativi e di design presenti sul territorio regionale;

2) supporto a progetti di rilevanza internazionale radicati nel tessuto istituzionale del territorio;

3) creazione di spazi multimediali e percorsi sensoriali suscettibili di richiamo culturale, creativo, educativo e turistico;

b) per gli interventi di cui al comma 2, lettera b):

1) quantità e qualità di mostre ed esposizioni temporanee e permanenti a carattere internazionale;

2) quantità e qualità di percorsi didattici e formativi, anche professionalizzanti;

3) quantità e qualità di laboratori sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;

4) quantità e qualità di workshop e progetti specialistici sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;

5) quantità e qualità di eventi e convegni a carattere seminariale.

5. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo medesimo, i termini e le modalità di esecuzione degli interventi e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

6. Ai soggetti gestori degli spazi potrà essere richiesta l'organizzazione di eventi e progetti volti a connettere le imprese tradizionali con quelle culturali e creative.

7. I soggetti gestori degli spazi, entro il 30 ottobre di ogni anno, presentano alla Direzione centrale competente in materia di cultura l'aggiornamento dei programmi triennali con riferimento alle annualità successive, anche con la previsione di nuovi interventi.

- Il testo dei commi da 5 a 8 dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, è il seguente:

Art. 6
(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

5. Al fine di ospitare a Trieste nel 2024 il 39° Congresso Internazionale dell'International Board on Books for Young people (IBBY), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Ibby Italia ETS", sezione italiana di IBBY, un contributo per la realizzazione dell'evento.

6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 30 settembre di ogni anno, corredata del relativo preventivo di spesa.

7. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

8. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 1 a 4 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Al fine di finanziare le iniziative culturali di avvicinamento e la realizzazione dell'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), è allocata la somma complessiva di 2.100.000 euro per il triennio 2022-2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziati gli interventi realizzati dai seguenti soggetti:

a) dai beneficiari degli incentivi annuali a progetti e programmi triennali, disciplinati nei regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

[b) dai beneficiari degli incentivi annuali disciplinati negli avvisi pubblici previsti dagli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8, e 27 quater, comma 4, della legge regionale 16/2014;]

c) dai beneficiari degli incentivi disciplinati dagli articoli 10, 17 bis, 20, 25, 26 bis, 26 ter, 27 ter, 28, 29 bis, 30 bis, 30 ter e 31 della legge regionale 16/2014;

d) dal Comune di Gorizia;

e) dall'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC;

f) dal Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO, quale soggetto attuatore degli interventi di attività culturali connessi alla programmazione dell'evento GO!2025;

f bis) da PromoTurismoFVG.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, le risorse sono ripartite sui pertinenti capitoli del bilancio regionale, anche a integrazione dei finanziamenti e contributi autorizzati dalla normativa di riferimento, tenuto conto anche dei tavoli di programmazione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Gorizia, il GECT GO e gli operatori culturali regionali.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 2.100.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 500.000 euro per l'anno 2022, 600.000 euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

- Omissis -

- Il testo degli articoli 3, 6 e 9 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres., è il seguente:

Art. 3
(Modalità di costituzione e funzionamento dei sistemi)

1. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali, di seguito denominato Servizio, un progetto, predisposto in collaborazione con i soggetti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed i rapporti interni, nonché le modalità di cooperazione e di funzionamento ed i servizi destinati all'utenza; il progetto è corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

2.Il progetto di cui al comma 1 può prefigurare l'aggregazione solo di biblioteche che, in caso di positiva conclusione del procedimento, si prevede non risulteranno fare parte di alcun altro sistema a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6.

3. In relazione al disposto del comma 2, al progetto di cui al comma 1 sono allegate le dichiarazioni con le quali i rappresentanti degli enti gestori delle biblioteche interessate alla costituzione del sistema si impegnano a far recedere le biblioteche stesse, entro novanta giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale di positiva

conclusione del procedimento ai sensi del comma 6, dagli altri sistemi di cui esse eventualmente facciano parte al momento della presentazione del progetto stesso.

4.La presentazione del progetto di cui al comma 1 e le successive comunicazioni tra il Servizio e l'ente gestore interessato sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

5. Il Servizio valuta la coerenza del progetto rispetto alle caratteristiche, agli elementi e ai requisiti di cui all'articolo 2, verifica la corrispondenza dello schema di convenzione costitutiva alla convenzione tipo, accerta l'osservanza delle disposizioni relative al rapporto fra l'assetto dei sistemi e quello delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, come recate dall'articolo 23, commi 5 e 6, della legge, ed acquisisce infine il parere della Conferenza.

6. Il procedimento si conclude con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento, da parte del Servizio, del progetto di cui al comma 1, fatti salvi i casi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In caso di esito positivo dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 5, la deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, approva il progetto ed autorizza gli enti gestori delle biblioteche di cui è prevista l'aggregazione a stipulare la convenzione costitutiva del sistema, previa trasmissione al Servizio delle dichiarazioni con cui i rappresentanti degli enti gestori stessi attestano che le rispettive biblioteche non fanno parte di alcun altro sistema, ed eventualmente che è intervenuto il recesso oggetto della dichiarazione di impegno di cui al comma 3; il Servizio provvede inoltre a comunicare ai singoli enti gestori interessati il provvedimento finale.

7. Il Servizio provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco dei sistemi, che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione, unitamente all'Elenco aggiornato delle biblioteche riconosciute di interesse regionale di cui all'articolo 7, comma 4.

- Omissis -

Art. 6

(Criteri e modalità procedurali per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale)

1. Gli enti pubblici o privati gestori di una biblioteca dotata dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, e rientrante in una delle tipologie ivi indicate, interessati ad ottenerne la qualifica di biblioteca di interesse regionale, presentano al Servizio, nel periodo intercorrente fra il 1° e il 31 gennaio, domanda di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da una relazione illustrativa delle caratteristiche della biblioteca stessa e del suo patrimonio e da un prospetto con i dati inerenti alla sua attività, redatto su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. Nel caso in cui l'ente gestore sia un'associazione o una fondazione, alla domanda sono allegati anche copia conforme agli originali dell'atto costitutivo e dello statuto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale, oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione.

3. La presentazione della domanda di riconoscimento di cui al comma 1 e le successive comunicazioni tra il Servizio e l'ente gestore interessato sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

4. Sono inammissibili le domande:

a) non inviate nell'arco temporale previsto al comma 1 per la loro presentazione;

b) finalizzate al riconoscimento di biblioteche prive dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1;

c) non corredate della relazione illustrativa e del prospetto di cui al comma 1;

d) prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente gestore interessato;

e) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC).

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa sia decorso inutilmente.

6. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità della domanda e procede alla sua valutazione verificando la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) adeguata estensione dell'orario di apertura al pubblico, che non deve essere inferiore ad una media annua di 25 ore settimanali;

b) ampio sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario complessivo, attuata attraverso la messa in rete dei relativi dati bibliografici, che deve riguardare almeno il 50 per cento del patrimonio medesimo;

c) realizzazione, nei tre anni antecedenti alla domanda, di programmi di incremento di detto patrimonio comportanti l'acquisizione di opere di grande interesse storico culturale o di uno o più fondi documentari, funzionali al proprio settore di competenza;

d) realizzazione, nei tre anni antecedenti alla domanda, in collaborazione con Università degli Studi o istituti specializzati, di almeno due iniziative divulgative, di studio o di ricerca nel proprio settore di competenza;

e) presenza di almeno una figura professionale specializzata in ambito biblioteconomico;

f) presenza della carta dei servizi della biblioteca;

g) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature destinati alla consultazione del patrimonio documentario custodito e per l'accesso elettronico alle fonti di informazione disponibili in rete.

7. Nel corso dell'istruttoria il Servizio effettua anche un sopralluogo presso la sede della biblioteca, allo scopo di verificare la sussistenza del requisito di cui al comma 6, lettera g).

8. A seguito dell'istruttoria il Servizio elabora e sottopone al parere della Conferenza una relazione conclusiva recante, per ciascuna delle domande pervenute, gli esiti degli accertamenti e delle verifiche svolte ai sensi dei commi 6 e 7.

9. Il procedimento si conclude con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento, da parte del Servizio, della domanda di cui al comma 1, fatti salvi i casi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 16 bis della legge regionale 7/2000. In caso di esito positivo la deliberazione della Giunta regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione; il Servizio provvede inoltre a comunicare ai singoli enti gestori interessati il provvedimento finale.

10. Qualora il Servizio rilevi, previa effettuazione di apposito sopralluogo, che una biblioteca già riconosciuta di interesse regionale non risulti più in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, e degli ulteriori requisiti di cui al comma 6, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, sentita la Conferenza, alla revoca del riconoscimento stesso.

11. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche di cui al comma 6 e dei sopralluoghi previsti dai commi 7 e 10, il Servizio si avvale della collaborazione e della consulenza tecnico-scientifica dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato ERPAC.

12. Il Servizio cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco delle biblioteche riconosciute di interesse regionale,

adeguandolo all'esito dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 9 e 10.

- Omissis -

Art. 9
(Modalità e termine di presentazione della domanda di contributo)

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente Capo, gli enti gestori dei sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 3 e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 presentano domanda al Servizio, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

a) programma annuale di attività, recante la specifica illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare e dei servizi da prestare al pubblico, nell'ambito della tipologia di attività indicata all'articolo 8, comma 1;

b) piano finanziario preventivo, che indichi le fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale, previste per la realizzazione del programma annuale di attività, e specifichi i costi previsti per il medesimo scopo, distinti fra spese di investimento e spese di parte corrente e ripartiti nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 15, nei limiti delle percentuali massime fissate dall'articolo stesso nonché dall'articolo 8, commi 2 e 3, e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 25;

c) relazione riepilogativa di tutte le attività e le iniziative svolte nell'anno precedente, ancorché non finanziate, rientranti nell'ambito della tipologia di attività indicata all'articolo 8, comma 1;

d) prospetto recante i dati di funzionamento e gli altri elementi necessari per l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 11 e 12;

e) nel caso di biblioteche di interesse regionale gestite da enti privati aventi forma giuridica di associazione o di fondazione, copia delle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente gestore nonché l'elenco nominativo di coloro che rivestono le cariche sociali, qualora non già in possesso del Servizio;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), comprovanti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale;

2) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver
provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23);

g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente gestore della biblioteca centro sistema o della biblioteca di interesse regionale.

3. Al fine di agevolare la redazione delle domande, possono essere adottati appositi modelli con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel sito istituzionale della Regione.

4. Sono inammissibili le domande:

a) presentate oltre il termine di scadenza di cui al comma 1;

b) presentate da soggetti diversi dagli enti gestori dei sistemi e delle biblioteche di interesse regionale;

c) prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente gestore interessato;

d) non corredate della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b);

e) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC).

5. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica; la documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione del Servizio, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

- Il testo del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

9. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12 bis, comma 5, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'ERPAC è autorizzato a utilizzare le risorse finanziarie già trasferitegli nel 2019, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), **fino all'anno 2023**, anche per l'acquisizione di servizi, la realizzazione di studi e ricerche e l'attivazione di borse di studio e tirocini finalizzati alla costituzione del MESS e all'avvio delle attività di coordinamento e promozione dello stesso.

Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 7

- Il testo degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, è il seguente:

Art. 29
(Finalità e destinatari)

1. La Regione sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:

a) soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati con regolamento regionale;

c) donne, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione paritaria al mercato del lavoro.

2. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio-economica e territoriale.

3. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.

Art. 30
(Promozione dell'occupazione)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale iniziative volte a favorire l'assunzione o la stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1.

2. Gli incentivi sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e anche per sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale. Per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni a tempo determinato di almeno tre mesi, anche a tempo parziale.

2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.

2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di espansione.

- Omissis -

Art. 32
(Lavoro in cooperativa)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi per favorire l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, in qualità di soci-lavoratori di cooperative iscritte nel Registro regionale ovvero nell'Albo nazionale delle cooperative, purché l'inserimento avvenga nel rispetto della contrattazione collettiva, come prevista all'articolo 77, comma 3, lettera a).

Art. 33
(Promozione della stabilità occupazionale)

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di intervento, che prevedono, in particolare:

a) la realizzazione da parte dei Centri per l'impiego di servizi di consulenza mirata per collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato o precario, in modo da agevolare lo sviluppo di percorsi professionali, l'informazione sulle forme di tutela e sulle occasioni di lavoro;

b) l'accesso alla formazione da parte dei lavoratori di cui alla lettera a);

c) la concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.

3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.

3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:

a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età e delle donne;

b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).

- Omissis -

Art. 48
(Interventi)

1. Anche al fine di perseguire la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), per agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti, residenti sul territorio regionale e non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 150/2015, che siano disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46, l'Amministrazione regionale promuove misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.

3. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la concertazione sociale, sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, nell'ambito dei beneficiari di cui al comma 3.

- Il testo degli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres., è il seguente:

Art. 4
(Requisiti dei beneficiari)

1. Possono presentare domanda i soggetti che daranno continuità al servizio nell'anno educativo successivo all'anno educativo in corso.

2. Possono presentare domanda i soggetti che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo successivo all'anno educativo in corso, nella misura massima di due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di giugno di ciascun anno, con riferimento all'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno educativo in corso.

3. Nel caso di servizi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, il contenimento si applica con riguardo alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo in corso.

4. Possono presentare domanda i soggetti di cui al comma 1 che, nell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda, sono stati gestori per almeno quattro mesi computati in base all'articolo 2, comma 1, lettera c), e che presentano una media di bambini accolti calcolata in base all'articolo 6, comma 1, non inferiore a 1.

5. Non possono presentare domanda i soggetti gestori di servizi educativi denominati sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

6. Non possono presentare domanda i soggetti che, nel corso dell'anno educativo in corso, a seguito dei controlli disposti dal Comune sulla sussistenza o permanenza dei requisiti necessari al funzionamento, abbiano subito un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività o di revoca di accreditamento.

Art. 5
(Verifica contenimento rette)

1. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui all'articolo 4, comma 2, i soggetti richiedenti dichiarano, contestualmente alla presentazione della domanda di contributo, gli importi delle rette applicate per l'anno educativo in corso e per quelle previste per l'anno educativo successivo.

2. Il contenimento deve essere attribuito a ogni tipologia di retta mensile applicata, pena l'esclusione dal contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, per i servizi gestiti da Comuni o di servizi per il quale l'accesso è regolato dai Comuni.

Art. 6
(Criteri e modalità di riparto del Fondo)

1. Le risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono ripartite tra i soggetti indicati all'articolo 3, ammessi al contributo a seguito degli esiti dell'istruttoria sulla base del criterio del numero dei bambini accolti, calcolato come media aritmetica semplice delle rilevazioni effettuate alle date indicate nel comma successivo, tenuto conto dei mesi di effettivo funzionamento del servizio, fino a un massimo di euro 2.000,00 annui per bambino.

2. Per ogni nido d'infanzia va indicato il numero dei bambini accolti alla data del 1° ottobre o alla data di effettivo avvio del servizio, se successiva, e alla data del 30 aprile dell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda.

3. Ai fini del riparto, il numero dei bambini accolti indicato ai sensi del comma 1 non può superare il numero massimo stabilito per la ricettività del nido d'infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), maggiorato in misura non superiore a quanto stabilito dall'articolo articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi

dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).

- Omissis -

Art. 9
(Determinazione delle spese e dei costi per la gestione dei nidi)

1. Ai fini del calcolo delle spese di cui all'articolo 1, comma 4, si considerano tutte quelle contabilmente registrate con riferimento alla gestione ordinaria del nido d'infanzia di competenza del periodo di tempo compreso tra il 1° settembre e il 31 agosto dell'anno educativo in corso.

2. Sono ammissibili a rendiconto esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per educatori, docenti e ausiliari;

b) spese per la formazione del personale;

c) spese per acquisto di materiali di consumo, giochi, materiale didattico;

d) spese di noleggio di attrezzature per le attività didattiche;

e) spese generali di gestione e spese per l'acquisto di derrate alimentari o del servizio mensa.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo qualora non sia recuperabile.

Art. 10
(Documentazione della spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario e rendicontata ai sensi degli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredata del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e dai relativi bonifici e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla certificazione unica relativa al lavoratore.

6. Nel caso di F24 cumulativi, è allegato un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario che ne dettaglia la composizione del pagamento.

Art. 11
(Concessione e rendicontazione del finanziamento, controlli regionali)

1. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del servizio competente entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini ai sensi dell'articolo 7 della legge

regionale 7/2000, e può essere erogato contestualmente alla concessione in misura non superiore al 70 per cento dell'importo complessivamente spettante; il saldo viene erogato sulla base della rendicontazione di cui al presente articolo.

2. Ai sensi dell'articolo 15 ter, comma 3 ter della legge regionale 20/2005 le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative.

3. La rendicontazione è effettuata entro i termini stabiliti nel decreto di concessione con le modalità di cui agli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

4. In sede di rendicontazione, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, i beneficiari presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che, sulla base delle risultanze contabili e fiscali, attesti:

a) l'utilizzo parziale o totale del contributo;

b) che il contributo rendicontato non supera la differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo in corso e le entrate riferibili al medesimo periodo, come previsto all'articolo 1, comma 4, e nel calcolo delle entrate non viene computato l'importo del contributo concesso.

5. L'eventuale documentazione di spesa prevista dagli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 deve essere prodotta in relazione all'importo del contributo concesso, deve essere direttamente riferibile alla gestione del servizio per l'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda e deve risultare regolarmente quietanzata alla data di presentazione del rendiconto.

6. In sede di approvazione del rendiconto, il contributo concesso è confermato qualora il suo ammontare non risulti superiore alla differenza detraendo, dalle spese ammissibili a rendiconto sostenute nel periodo di cui all'articolo 9, comma 1, l'importo complessivo delle entrate riferibili al medesimo periodo.

Art. 12
(Rideterminazioni, revoche e controlli)

1. Qualora in sede di rendicontazione risulti che il contributo concesso supera la differenza tra le spese e le entrate dell'anno educativo in corso, lo stesso viene rideterminato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata e non spettante.

2. In caso di mancata presentazione del rendiconto o di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, il contributo stesso viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intera quota eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione.

3. In caso di cessazione o sospensione dell'attività nel corso dell'anno successivo a quello in corso o del mancato contenimento delle rette il contributo viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota

eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione.

4. In relazione alle dichiarazioni di cui all'articolo 11, comma 4 e ai dati dichiarati in sede di domanda di contributo ai fini della quantificazione del contributo spettante, il Servizio competente può disporre controlli a campione sulla veridicità dei dati esposti, anche con eventuali ispezioni da parte del personale regionale presso la sede del soggetto beneficiario del contributo, richiedendo copia di tutti i documenti contabili e fiscali considerati ai fini delle attestazioni effettuate.

5. I soggetti sottoposti ai controlli di cui al comma 4, sono tenuti a collaborare con il personale regionale incaricato

e presentare tempestivamente e comunque entro 20 giorni la documentazione richiesta.

- Il testo degli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 39
(Tipologie di incentivi alle imprese)

1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.

2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

2 bis. I contributi di importo pari o inferiore a 15.000 euro possono essere erogati in via anticipata, nel rispetto del limite percentuale di cui al comma 2, senza presentazione di garanzia fideiussoria.

3. (ABROGATO)

4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell'Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell'incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L'erogazione del contributo può avvenire in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell'intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.

Art. 40
(Tipologie degli incentivi a soggetti non aventi natura di impresa)

1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l'attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.

1 bis. Con regolamento può essere prevista l'erogazione in via anticipata degli incentivi eventualmente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10
(Promozione della previdenza complementare)

1. Al fine di accompagnare le fasi di transizione dei progetti di vita della famiglia, la Regione riconosce al nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia di cui all'articolo 6, in corso di validità **e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))**, un contributo annuo**, una tantum,** a sostegno dei versamenti effettuati **nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza** in un fondo di previdenza complementare intestato al minore, aperto presso **un fondo iscritto all'Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)**.

1 bis. La madre con figli minori a carico, titolare di Carta famiglia in corso di validità, inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza può richiedere il contributo anche in assenza di attestazione ISEE.

2. Il contributo è riconosciuto, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, dall'anno civile successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per i figli minori, anche adottati **[, e decorre dal secondo anno di età]**.

3. L'importo del contributo è determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale ed è subordinato alla permanenza della residenza nel territorio regionale.

4. Con regolamento regionale sono definiti l'intensità della misura di cui al comma 1, **[modulata in relazione al numero di figli a carico, alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare e alla permanenza nel territorio regionale, nonché]** le modalità e i termini di presentazione della domanda, le modalità di erogazione, eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni statali aventi le medesime finalità e ogni altro elemento necessario per la sua attuazione.

[5. La Regione stipula convenzioni con Fondi di previdenza complementare per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.]

- Il testo dei commi da 29 a 31 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, è il seguente:

Art. 8
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- Omissis -

29. La Regione nel riconoscere che l'apprendimento è un processo di interesse dell'intera comunità regionale, prevede lo sviluppo di sistema integrato di apprendimento permanente attraverso il coinvolgimento di istituzioni, imprese e altri settori della società civile, e a tal fine si ispira al modello delle Learning City adottato dall'UNESCO.

30. In funzione degli obiettivi cui al comma 29, la Regione sostiene l'attività di partenariato internazionale con Israele, sviluppata negli ultimi anni, attraverso un intervento di cooperazione internazionale a regia regionale, denominato Progetto pilota Learning Cities in Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 5 bis, della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 165.000 euro, per l'anno 2019 Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 36.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 27 a 33 dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

Omissis –

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum agli enti gestori privati delle scuole paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 agosto 2021 - 31 luglio 2022, rispetto al periodo 1 agosto 2020 - 31 luglio 2021, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.

28. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può essere superiore al maggior costo dichiarato.

29. Gli enti gestori di cui al comma 27 presentano domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Nella domanda dichiarano il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 27.

30. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di istruzione è approvata la modulistica per la presentazione della domanda di cui al comma 29.

31. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di controllo a campione delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda. 31. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di controllo a campione delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda. **Il controllo a campione sostituisce la presentazione del rendiconto.**

32. La liquidazione anticipata del contributo avviene contestualmente alla concessione.

33. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.

- Omissis –

- Il testo dei commi da 15 a 19 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2022, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- Omissis –

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum agli enti di formazione accreditati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n.

07/Pres. (Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), e successive modifiche e integrazioni, a ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel periodo 1 agosto 2021 - 31 luglio 2022 rispetto al periodo 1 agosto 2020 - 31 luglio 2021, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.

16. La misura del contributo è stabilita in 3.200 euro per ciascuno scaglione di volume annuo di attività formativa di 5.000 ore ed è riparametrata proporzionalmente per lo scaglione di volume annuo inziale fino a 2.500 ore di attività formativa, per cui gli enti risultano accreditati alla data del 30 giugno 2022. Tale misura costituisce l'ammontare massimo concedibile che non può essere comunque superiore al maggior costo dichiarato.

17. Gli enti beneficiari presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge domanda di contributo secondo un apposito schema approvato con decreto del Direttore del Servizio competente, in cui dichiarano il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 15.

18. Il decreto di concessione è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e stabilisce le modalità di controllo a campione delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda. 18. Il decreto di concessione è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e stabilisce le modalità di controllo a campione delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda. **Il controllo a campione sostituisce la presentazione del rendiconto.**

19. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 460.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.

- Omissis –

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, è il seguente:

Art. 38
(Norme transitorie)

1. L'ARDIS, istituita con legge regionale 16/2012, continua a operare secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

2. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori e il Comitato degli studenti sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'individuazione dei rappresentanti della componente studentesca si fa riferimento agli studenti eletti in concomitanza delle più recenti elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime.

4. Fino alla costituzione degli organi di cui al comma 2 rimangono in carica i corrispondenti organi dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012.

5. Il Revisore unico dei conti è nominato entro il termine di scadenza dell'incarico del Revisore unico dei conti di cui all'articolo 34 della legge regionale 16/2012.

6. Fino alla definizione dell'assetto organizzativo dell'ARDIS, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), continuano a operare le strutture di livello direzionale e non direzionale dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012 e i relativi responsabili conservano i propri incarichi.

7. L'incarico di Direttore generale dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012, già conferito alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende riferito all'ARDIS di cui alla presente legge.

8. Le linee guida e il programma triennale degli interventi di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 30 della legge regionale 16/2012 rimangono in vigore sino all'approvazione delle nuove linee guida e del nuovo programma triennale effettuata per la prima volta in attuazione della presente legge.

9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 16/2012, l'ARDIS può stipulare le convenzioni di cui all'articolo 27, comma 2, con i soggetti provvisoriamente accreditati compresi nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 16/2012.

10. Le caratteristiche dimensionali e qualitative delle strutture in dotazione ai soggetti di cui al comma 9 sono stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 8 tenendo conto degli standard minimi di qualità dei servizi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), con riferimento:

a) alle dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli alloggi individuali, in termini di metri cubi per occupante;

b) alla dotazione di servizi e attrezzature;

c) alla presenza di spazi e attrezzature per i servizi collettivi interni.

11. L'istanza di accreditamento è presentata all'ARDIS che accerta l'idoneità delle strutture dei soggetti di cui al comma 9 mediante l'acquisizione, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, di dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e della documentazione descrittiva da essi ritenuta necessaria, nonché mediante l'effettuazione di opportuni sopralluoghi presso le strutture interessate.

12. Le convenzioni stipulate nel periodo di vigenza della legge regionale 16/2012 restano in vigore fino al termine di scadenza dalle stesse previsto.

13. Le disposizioni di cui all'articolo 40 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16, è il seguente:

Art. 25
(Accreditamento dell'offerta abitativa)

1. Al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi in materia di diritto allo studio universitario e agli interventi di edilizia di cui all'articolo 24, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi.

2. Possono essere accreditati i seguenti soggetti:

a) gli enti pubblici e privati, singoli o associati operanti nel settore del diritto allo studio, provvisti di personalità giuridica, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione o la gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;

b) i consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari.

- Il testo dei commi da 11 a 13 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- Omissis –

11. Per le finalità di cui all’articolo 9, comma 24 quinquies, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), l’Amministrazione regionale concede un contributo pluriennale straordinario di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 alla **fondazione M.ITS - Malignani Istituto Tecnologico Superiore** a titolo di concorso alle spese di locazione della sede didattica provvisoria.

12. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 11 è presentata, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di formazione tecnica superiore, corredata della descrizione delle spese che verranno sostenute con il finanziamento. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

13. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.

- Il testo dei commi da 54 a 60 sexies dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, è il seguente:

Art. 8
(Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)

- Omissis -

54. L’Amministrazione regionale, anche al fine di contribuire alle finalità di cui al comma 5 dell’articolo 9, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (Istituzione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), perseguite attraverso l’Accordo per la valorizzazione del Sistema scientifico e dell’Innovazione (SiS) del Friuli Venezia Giulia dell’8 agosto 2016, sostiene interventi volti alla valorizzazione della ricerca, al trasferimento tecnologico e allo sviluppo dell’innovazione, per la crescita della competitività del territorio regionale.

54 bis. Per le finalità di cui al comma 54 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale ad Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, quale soggetto deputato a fornire il supporto operativo per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’Accordo medesimo per le attività definite d’intesa con la Regione e approvate dal Consiglio d’Indirizzo di cui al medesimo Accordo. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall’1 gennaio dell’anno di riferimento.

55. Per le finalità di cui al comma 54, l’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare intese e accordi con le Amministrazioni statali competenti in materia per la realizzazione di progetti complessi che prevedono il coinvolgimento degli attori che concorrono a formare il sistema della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell’innovazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

56. I progetti complessi concernono almeno la realizzazione di un sistema integrato di incubatori a supporto delle startup innovative, lo sviluppo di piattaforme digitali ai fini dello sviluppo delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0 e la realizzazione di piattaforme tecnologiche per la ricerca avanzata a supporto degli enti di ricerca e delle imprese negli ambiti caratterizzanti la Strategia di Specializzazione Intelligente del Friuli Venezia Giulia e si raccordano con i progetti di cui all’articolo 7, commi 16 e seguenti di cui alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

57. Nelle intese e negli accordi di cui al comma 55 è indicato quale soggetto attuatore dei progetti complessi Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, con funzioni di coordinamento tecnico e operativo degli altri soggetti di cui al comma 55 che concorrono alla realizzazione dei medesimi progetti complessi. Il soggetto attuatore è tenuto a compartecipare con proprie risorse aggiuntive non inferiori al 20 per cento rispetto a quelle messe a disposizione dai sottoscrittori delle intese e degli accordi di cui al comma 55 per i progetti di cui al comma 56.

57 bis. Con deliberazione della Giunta regionale viene approvato il riparto dei fondi destinati agli Interventi di cui al comma 54 bis e 55.

58. Con deliberazione della Giunta regionale viene approvato Io schema degli atti di cui al comma 55. Le risorse destinate alla copertura delle spese per le attività previste al comma 55 sono concesse, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, dalla struttura competente in materia di ricerca a favore del soggetto attuatore di cui al comma 57.

59. Le risorse di cui al comma 58 sono concesse e liquidate ad Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park entro i termini previsti negli atti di cui al comma 56.

60. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 55 e 58 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 1.500.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

60 bis. Coerentemente ai contenuti dei progetti complessi di cui al comma 56, delle intese e degli accordi di cui al comma 55, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, con il ruolo di soggetto fondatore, alla costituzione di una fondazione di partecipazione avente quale principale finalità istituzionale la creazione di un sistema integrato regionale per lo sviluppo e la generazione d'impresa nell'ambito di un ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione.

60 ter. La Regione promuove la partecipazione alla fondazione di cui al comma 60 bis, in qualità di fondatori e sostenitori, delle associazioni datoriali, di Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, di Friuli Innovazione - Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl, del Polo Tecnologico Alto Adriatico Scarl, delle università regionali e della Sissa di Trieste. Lo statuto della fondazione stabilisce le condizioni per la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e privati.

60 quater. La Regione concorre alla formazione della dotazione iniziale della fondazione attraverso l'assegnazione di un conferimento indicato in sede di atto costitutivo.

60 quinquies. La Regione, inoltre, al fine di concorrere al sostegno dell'attività della fondazione, eroga un contributo al fondo di gestione, nella misura stabilita annualmente con le leggi di stabilità.

60 sexies. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 60 bis, con il ruolo di soggetto fondatore, è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, la quale approva contestualmente gli schemi di atto costitutivo e di statuto e stabilisce le risorse iniziali da destinare al fondo di gestione di cui al comma 60 quinquies. Le eventuali modifiche allo statuto che si rendessero successivamente necessarie sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

Articolo 7
(Gestione delle risorse umane)

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, è il seguente:

Art. 4
(Livelli di governo del Servizio sanitario regionale)

1. La Regione, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di indirizzo politico svolgendo, a tal fine, le funzioni attribuite alla Direzione con la deliberazione della Giunta regionale approvata ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. La Direzione centrale di cui al comma 1 svolge compiti di indirizzo e di vigilanza sull'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e, per il tramite della stessa, sugli altri enti del Servizio sanitario regionale.

3. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in favore della Direzione centrale di cui al comma 1, assicura compiti di carattere tecnico specialistico, per la definizione e la realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociosanitaria e, a tal fine, fornisce supporto alla stessa per l'individuazione, da parte della Giunta regionale, del sistema di valutazione e degli obiettivi degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale.

4. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute:

a) fornisce il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale di cui al comma 1, nell'ambito di quanto previsto, in merito alla Centrale unica di committenza regionale, dall'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);

b) svolge le attività tecnico specialistiche afferenti a:

1) gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;

2) gestione del rischio clinico e valutazione della qualità;

3) misurazione degli esiti;

4) valutazione di impatto delle innovazioni e delle tecnologie sanitarie;

5) valutazione degli investimenti;

c) cura il coordinamento e il controllo:

1) delle reti cliniche di cui all'articolo 9, delle quali ne cura altresì l'attivazione;

2) del governo clinico regionale di cui all'articolo 10;

3) delle iniziative di formazione e di valorizzazione delle molteplici figure professionali, anche tecnico-amministrative, operanti nei settori sanitario e sociosanitario;

4) delle azioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica;

5) delle azioni di sanità veterinaria;

6) della gestione delle tecnologie sanitarie;

7) del sistema informatico del SSR, anche ai fini del suo sviluppo;

8) del sistema informativo, anche ai fini del suo sviluppo, ivi compresi i flussi ministeriali; tutte le informazioni sono condivise con la Direzione centrale di cui al comma 1, che può chiedere ulteriori estensioni e approfondimenti;

d) svolge compiti di struttura di valutazione di health technology assessment, ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

e) per la Direzione centrale di cui al comma 1, svolge compiti di struttura di osservazione epidemiologica a supporto della pianificazione regionale, di struttura di programmazione attuativa e di struttura di controllo di gestione;

f) svolge attività di monitoraggio e vigilanza sugli enti di cui all'articolo 3, fornendo costantemente i dati rilevati alla Direzione centrale di cui al comma 1.

5. (ABROGATO)

6. Fermi restando i compiti di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito di quanto disposto al comma 1 e al comma 3, con deliberazione della Giunta regionale, previa informazione alla Commissione consiliare competente, sono attribuiti all'Azienda regionale di coordinamento per la salute ulteriori compiti, anche al fine di assicurare:

a) attività di analisi e di valutazione a supporto delle funzioni di pianificazione e programmazione regionali di settore;

b) specifiche attività di supporto per esigenze del Servizio sanitario regionale anche a beneficio di uno o più enti del SSR;

c) specifiche funzioni sanitarie accentrate di supporto alla erogazione diretta delle prestazioni al cittadino;

d) ogni ulteriore attività di interesse per i sistemi sanitario e sociosanitario.

7. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute svolge i compiti di cui ai commi precedenti sia attraverso le proprie strutture, sia avvalendosi di strutture degli enti di cui all'articolo 3, sia mediante l'acquisizione di personale da altre pubbliche amministrazioni attraverso l'istituto del comando e l'istituto del distacco.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, è il seguente:

Art. 5
(Ruolo di Insiel Spa)

1. La Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR tramite Insiel SpA quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in conformità all'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), nonché ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche). Gli eventuali introiti derivanti a Insiel Spa dall'attività di fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico sono valutati nella determinazione dei corrispettivi dovuti dalla Regione alla società per lo svolgimento da parte di quest'ultima delle altre attività previste dalla presente legge.

- Il testo dei commi da 12 a 14 dell'articolo 11 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12, è il seguente:

Art. 11
(Norme in materia sanitaria e sociosanitaria)

- Omissis -

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Diamo peso al benessere di Udine un contributo straordinario per il sostegno del suo funzionamento e della sua attività.

13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le

modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

14. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 16 a 21 dell'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

16. In considerazione degli impatti economico-finanziari che il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto sul sistema di offerta dei servizi residenziali per anziani della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Aziende del Servizio sanitario regionale, un contributo straordinario alle strutture residenziali per anziani autorizzate all'esercizio, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres. (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani), alla data di dichiarazione dell'emergenza epidemica con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e che risultino parimenti autorizzate alla data di presentazione della domanda di contributo.

17. Il contributo è parametrato alle giornate di non occupazione dei posti letto nei periodi di operatività delle strutture di cui al comma 16, ricompresi fra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

[18. Il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 è subordinato all'impegno del beneficiario a contenere, per l'anno 2023, gli eventuali aumenti delle rette giornaliere entro la soglia massima di 1,50 euro. In caso di aumenti delle rette giornaliere oltre la soglia massima, il beneficiario è soggetto alla revoca del contributo concesso e al conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.]

19. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo, il sistema di computo delle giornate di non occupazione, il valore di contributo per giornata di non occupazione.

20. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.

21. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 18 affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 18 agosto 2022, n. 107, è il seguente:

Art. 8

(Presentazione delle istanze)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'articolo 6 presentano alla Direzione centrale istanza di accreditamento con modalità web tramite apposito applicativo gestionale.

2. Nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato di cui al comma 1, l'istanza di accreditamento e la documentazione ad essa allegata vengono presentate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: salute@certregione.fvg.it.

3. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:

a) sede e denominazione della struttura;

b) generalità del legale rappresentante;

c) livello autorizzativo della struttura, numero e tipologia di posti letto autorizzati;

4. All'istanza devono essere allegati:

a) per le strutture private, dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla vigente normativa, nel rapporto di lavoro con il personale comunque impiegato nella struttura;

b) questionario di autovalutazione preliminare sul possesso dei requisiti di accreditamento di cui agli allegati A e B;

c) elenco nominativo del personale, firmato dal legale rappresentante, con indicazione del datore di lavoro, della qualifica e del titolo di studio posseduto, della funzione organizzativa assegnata, nonché del monte ore settimanale;

d) elenco dei fornitori esterni di prestazioni e servizi di cui si avvale la struttura;

e) carta dei diritti e dei servizi;

f) organigramma;

g) piano della qualità;

h) piano della formazione;

i) ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti essenziali di cui agli allegati A e B.

5. La mancata presentazione dell'istanza di cui al comma 1 nei termini ivi previsti comporta la risoluzione della convenzione in essere tra il titolare della struttura e l'Azienda sanitaria.

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 36
(Procedura valutativa)

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o del procedimento a sportello di cui ai commi 2 e 4.

2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. (ABROGATO)

4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

5. La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

- Il titolo II della legge regionale 7/2000 reca: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI INCENTIVI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI, SOVVENZIONI E BENEFICI DI QUALSIASI GENERE

- Il capo III del titolo II della legge regionale 7/2000 reca: RENDICONTAZIONE

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 41
(Cumulo dei contributi e rendicontazione)

1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

[2. In deroga all'articolo 43 della legge regionale 7/2000, in sede di rendicontazione dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge, le associazioni di promozione sociale presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.]

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 9

- Il testo dei commi da 9 a 11 dell'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, è il seguente:

Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)

- Omissis -

9. Per l'anno 2022 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti di decentramento regionale risorse, in via straordinaria, per concorrere agli aumenti di spesa per utenze di energia elettrica e gas e assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale.

10. Le risorse di cui al comma 9 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:

a) 760.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

b) 1.335.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

c) 1.300.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;

d) 4.630.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.

11. Per la finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 8.025.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 55.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6, è il seguente:

Art. 3
(Programmazione della spesa nell'ambito dei trasferimenti a organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione e a enti regionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare conferimenti a favore degli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione, istituite ai sensi dall'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), e degli enti regionali che partecipino alla gara per l'affidamento del nuovo contratto per la gestione del servizio di tesoreria, successivo a quello venuto a scadenza il 31 dicembre 2020, solo a seguito della dimostrazione dell'effettivo fabbisogno di cassa.

2. Con riferimento agli organi gestori delle gestioni fuori bilancio e agli enti regionali, la condizione di cui al comma 1 opera, oltre che nei confronti dei soggetti originariamente contemplati in sede di stipula dell'atto convenzionale per l'affidamento del servizio di tesoreria, altresì nei confronti degli organismi e degli enti che, rispettivamente, vi vengano ricompresi o vi aderiscano successivamente.

3. Gli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione e gli enti regionali di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti, laddove richiesto dalla Direzione finanze in esito a previa consultazione con gli stessi soggetti, a versare le disponibilità detenute presso il proprio istituto tesoriere sul conto di tesoreria intestato all'Amministrazione regionale nella misura e secondo modalità e tempistiche indicate dalla Direzione medesima, la quale provvederà al riversamento a favore dei medesimi soggetti a seguito di specifica richiesta.

4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 devono ritenersi abrogate le disposizioni regionali applicabili nei confronti di ciascuno dei soggetti ivi indicati e con esse incompatibili.

5. In relazione al disposto di cui al comma 3 è iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. In relazione al disposto di cui al comma 3 è iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 42
(Rendicontazione semplificata)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31, è il seguente:

Art. 13
(Norme transitorie per la gestione delle risorse assegnate con la concertazione Regione - Autonomie locali negli anni 2017 e 2018)

1. La proroga della tempistica di rendicontazione finale degli interventi finanziati con le risorse della concertazione Regione - Autonomie locali degli anni 2017 e 2018-2020, riferita ai fondi dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), all'articolo 2 e comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), ai commi 82 e 83 e commi 98 e 99 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 e commi 2 e 4 dell'articolo 32 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), ai commi da 17 a 22 dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), ai commi da 14 a 24 dell'articolo 10 della legge 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), e la fissazione di un nuovo termine di rendicontazione sono disposte con decreto del Direttore del Servizio competente per materia oggetto dell'intervento, tenuto conto dello stato di avanzamento della spesa

da parte dell'ente locale.

2. Le economie risultanti dagli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 sono restituite alla Regione.

2 bis. Per la quantificazione delle economie di cui al comma 2 in presenza di un cofinanziamento a carico dell'ente locale individuato nei patti territoriali 2018-2020 stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali, la quota da restituire è calcolata in misura proporzionale all'ammontare del finanziamento regionale rispetto al totale delle risorse individuate nel patto territoriale per l'intervento rendicontato.

3. La modifica dell'oggetto degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 è disposta con legge regionale e solo a parità di Missione e Programma già codificati.

- Il testo dei commi 69 e 70 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, è il seguente:

Art. 10
(Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)

- Omissis -

69. Per supportare gli investimenti strategici di sviluppo delle Unioni territoriali intercomunali, dei Comuni non partecipanti ad Unione territoriale intercomunale alla data del 15 giugno 2018 e di quelli che, alla stessa data, abbiano deliberato la non partecipazione all'Unione di riferimento, sono assegnate risorse per 93.165.212 euro per il triennio 2019-2021, di cui 15.920.000 euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 27.245.212 euro per l'anno 2021, a favore degli enti e per gli importi e gli interventi strategici di sviluppo concertati con la Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 18/2015, indicati nella Tabella R "Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI - anni 2019-2021", approvata e allegata alla presente legge.

70. Le risorse di cui al comma 69 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia. La domanda è corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. L'erogazione è disposta dalla Direzione centrale competente per materia su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale. Trova applicazione quanto previsto in materia di rendicontazione semplificata dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

- Omissis -

- Il testo dell'intervento n. 156 della Tabella R della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

TABELLA R relativa all'articolo 10, comma 69
"CONCERTAZIONE INVESTIMENTI DI SVILUPPO UTI E COMUNI NON IN UTI - ANNI 2019-2021"

Ente	N. prog.	Descrizione oggetto intervento di investimento	Risorse regionali per il triennio			Totale esigenza finanziaria risorse regionali triennio 2019-2021	Missione	Programma	Titolo	Direzione Centrale competente
			2019	2020	2021					
- Omissis -										

UTI Giuliana/ Julijska MTU	156	Edilizia scolastica: Intervento ex Caserma di via Rossetti per polo scolastico – **lavori**			5.000.000,00	5.000.000,00	4	3	2	Infrasrtutture e territorio
- Omissis -										

- Il testo dei commi da 14 a 16 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2022, è il seguente:

Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)

- Omissis -

14. Per il finanziamento di nuove opere o per il completamento di lotti o opere già finanziate da precedenti concertazioni, o da altri contributi, anche in relazione all'incremento dei prezzi in materia edilizia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), le risorse di cui all'articolo 9, comma 82, della legge regionale 24/2021, sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella N "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2022-2024", allegata alla presente legge, per 103.260.968,36 euro per il triennio 2022-2024, di cui 38.805.968,36 euro per l'anno 2022, 39.800.000 euro per l'anno 2023 e 24.655.000 euro per l'anno 2024.

15. Le risorse di cui al comma 14 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.

16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 103.260.968,36 euro per il triennio 2022-2024, di cui 38.805.968,36 euro per l'anno 2022, 39.800.000 euro per l'anno 2023 e 24.655.000 euro per l'anno 2024, a valere sulle Missioni, Programmi e Titoli di cui alla Tabella N con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 55.

- Omissis -

- Il testo degli interventi n.ri 16, 21 76 e 96 della Tabella N della legge regionale 13/2022, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

TABELLA N RIFERITA ALL'ARTICOLO 9, COMMA 14 CONCERTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO DEGLI ENTI LOCALI ANNI 2022 - 2024 DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE									
N° int	Ente	Intervento	Risorse 2022	Risorse 2023	Risorse 2024	Totale risorse 2022-2024	M	P	T
- Omissis -									

16	CERCIVENTO	Completamento infrastrutture zona sportiva: **completamento delle tribune coperte campo da calcio, realizzazione infrastrutture di servizio all'utenza e pista di ski-roll (1° lotto)**	205.000,00	400.000,00	200.000,00	805.000,00	6	1	2
- Omissis -									
21	CORNO DI ROSAZZO	Ampliamento ed adeguamento della palestra comunale	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6	1	**2**
- Omissis -									
76	ROVEREDO IN PIANO	Interventi previsti sulla sede municipale **[(adeguamento strutturale)]**	0,00	80.000,00	720.000,00	800.000,00	8	1	2
- Omissis -									
96	TALMASSONS	Realizzazione campetto **[coperto]** in erba sintetica e tribuna per il pubblico **e di un parcheggio** presso il campo sportivo comunale	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	6	1	2
- Omissis -									

- Il testo dei commi da 54 a 56 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, è il seguente:

Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

- Omissis -

54. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20/2020, le risorse di cui all'articolo 10, comma 90, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella O "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2021-2023", allegata alla presente legge, per 149.476.535,77 euro per il triennio 2021-2023, di cui 22.685.107,61 euro per l'anno 2021, 68.148.225,76 euro per l'anno 2022 e 58.643.202,40 euro per l'anno 2023.

55. Le risorse di cui al comma 54 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.

56. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa complessiva di 149.476.535,77 euro, suddivisa in ragione di 22.685.107,61 euro per l'anno 2021, 68.148.225,76 euro per l'anno 2022, 58.643.202,40 euro per l'anno 2023, a

valere sulle Missioni e Programmi di Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 individuate dalla Tabella O con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.

- Omissis -

- Il testo degli interventi n.ri 1 e n. 7 della Tabella O della legge regionale 13/2021, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

TABELLA O RIFERITA ALL'ARTICOLO 9, COMMA 54- CONCERTAZIONE 2021 - 2023 DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE							
N° int	Ente	Intervento	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	2021	2022	2023	Totale 2021-2023
1	AMARO	Lavori di miglioramento dell'accesso sud all'abitato di Amaro – **Realizzazione a rotatoria incrocio fra via Roma e SS52**	Missione 10 (TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA') Programma 5 (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI) Titolo 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)	50.000,00	575.000,00	200.000,00	825.000,00
- Omissis -							
7	AZZANO DECIMO	**Ampliamento Area Sportiva di Corva**	Missione 6 (POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO) Programma 1 (SPORT E TEMPO LIBERO) Titolo 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE)	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
- Omissis -							

- Il testo dei commi 88 e 89 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)

- Omissis -

88. L'assegnazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è **pari a complessivi 2.700.000 euro per il triennio 2022-2024 di cui 1.100.000 euro per l'anno 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024**.

89. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 2.600.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1 milione di euro per il 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 27 del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, è il seguente:

Art. 27
(Contributi straordinari agli enti locali)

1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.

2. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del comma 1-septies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al presente comma.

3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 11

- Il testo degli articoli 24 e 30 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è il seguente:

Art. 24
(Poteri delle regioni)

1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35.

2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformità delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159.

3. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali.

4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facoltà stabilite dalle singole leggi

regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.

6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000.

7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni e le modalità di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi.

- Omissis -

Art. 30.
(Riscossione dell'imposta e versamento in acconto)

1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per la riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. L'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti.

4. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. Con le leggi regionali di cui all'articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.

5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis), comma 1, versano l'acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a lire 20.000, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo.

6. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari senza l'obbligo del non riscosso.

7. Per lo svolgimento di attività di pagamento e riscossione dell'imposta, le banche sono remunerate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre per i concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, è il seguente:

Art. 3
(Riscossione dell'imposta e versamento in acconto)

1. L'imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

2. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti.

3. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano lire 32.000; per lo stesso importo, non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso.

4. Si applica l'articolo 30, commi 5 e 7, del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi.

6. Qualora l'importo di cui al comma 3 sia variato dal legislatore statale per le altre imposte sui redditi, tale importo viene adeguato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Il testo degli articoli 3 e 10 bis del decreto legislativo 446/1997, è il seguente:

Art. 3.
(Soggetti passivi)

1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:

a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;

d) (ABROGATA)

e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;

e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:

a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile;

b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'articolo 13;

c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

- Omisiss -

Art. 10-bis.
(Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale per i quali la base imponibile è determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 73
(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25, è il seguente:

Art. 1

1. Per l'esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate per 7.315.386.327,91 euro e autorizzate spese per 7.315.386.327,91 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2023 sono rispettivamente previste entrate per 6.598.572.197,33 euro e autorizzate spese per 6.598.572.197,33 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2024 sono rispettivamente previste entrate per 6.236.470.579,42 euro e autorizzate spese per 6.236.470.579,42 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;

h) il prospetto concernente il Fondo pluriennale vincolato;

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

j) il prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento;

k) l'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie;

l) l'elenco delle spese finanziabili con fondo spese impreviste;

m) la nota integrativa con i relativi allegati.

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 10
(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate

anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 178

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 5 ottobre 2022;
- assegnato alla I Commissione, con parere delle Commissioni II, III, IV e VI, il 5 ottobre 2022;
- parere reso dalla II Commissione nella seduta del 12 ottobre 2022 e dalle Commissioni IV, III e VI nelle rispettive sedute del 13 ottobre 2022;
- esaminato dalla I Commissione permanente nelle sedute del 12 e del 14 ottobre 2022 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Basso e Boschetti e, di minoranza, dei consiglieri Cosolini, Honsell e Sergo;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 25 ottobre e del 26 ottobre 2022 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5520/P del 2 novembre 2022.

22_SO40_1_LRE_MODIF STATUTARIA (176)_1_TESTO

Testo di legge regionale approvato dal Consiglio regionale ai sensi all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, nella seduta n. 314 del 26 ottobre 2022, con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Entro tre mesi dalla pubblicazione nel BUR, un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale possono richiedere che si proceda al referendum popolare.

<<Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale>>

Art. 1
(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 17/2007)

1. Il comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), è sostituito dal seguente:

<<7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti competenti all'autenticazione delle sottoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati individuati dalla normativa statale.>>.

22_SO40_1_LRE_MODIF STATUTARIA (176)_COMUNICATO_1_TESTO

Comunicazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 29/2001.

In relazione all'approvazione da parte del Consiglio regionale, all'unanimità, della legge regionale recante "Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale", si comunica che il numero degli elettori necessario per la richiesta di referendum, corrispondente ad un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale, aggiornato all'ultima revisione dinamica delle liste elettorali, sulla base dei dati forniti dalle Prefetture – Uffici territoriali del Governo della Regione, è pari a **37.117 (trentasettemila centodiciassette)**.

L'ASSESSORE REGIONALE ALLE AUTONOMIE LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA, IMMIGRAZIONE:
Pierpaolo Roberti

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
IGOR DE BASTIANI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA